



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 289

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 13 dicembre 2019

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	5
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	153
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	155

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 13 dicembre 2019

Sottocommissione per i pareri

66^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

La seduta inizia alle ore 11.

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PERILLI (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 27, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto recante le disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, poiché l'istituzione di quest'ultimo è finalizzata anche a un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico;

– all'articolo 58-*octies*, si invita a valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale volto a individuare le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica ivi istituita.

La Sottocommissione conviene.

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PERILLI (M5S), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 27, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto recante le disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, poiché l’istituzione di quest’ultimo è finalizzata anche a un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico;

– all’articolo 58-*octies*, si invita a valutare l’opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale volto a individuare le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica ivi istituita.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Venerdì 13 dicembre 2019

Plenaria

150^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il relatore FENU (*M5S*), che riferisce di aver chiesto per le vie brevi ai vari rappresentanti dei Gruppi di segnalare gli ordini del giorno di maggiore valenza politica nonché di ritirare, ai fini della economicità dei lavori, gli emendamenti presentati. In virtù, tuttavia, della contrarietà da parte del senatore Montani, invita la Presidenza a individuare le modalità per esaminare il decreto-legge tenuto conto del calendario di Assemblea.

Il PRESIDENTE assicura che, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea, farà il possibile per consentire alla Commissione di esaminare compiutamente il provvedimento.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) conferma l'orientamento già espresso al senatore Fenu e motiva la scelta del proprio Gruppo di non

ritirare gli emendamenti. Ritiene infatti politicamente inaccettabile che un provvedimento così rilevante venga esaminato dal Senato senza la possibilità di apportare modifiche e del tutto insufficiente una eventuale disponibilità della maggioranza ad approvare alcuni ordini del giorno. Si dichiara comunque favorevole ad una possibile prosecuzione dell'esame anche nel fine settimana ove giungessero i prescritti pareri sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che, nell'ipotesi in cui la Commissione non riuscisse a concludere l'esame e a conferire il mandato al relatore a riferire all'Assemblea, è lo stesso Presidente di Commissione a informare l'Assemblea.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) riconosce come la prassi abbia svilito il valore dell'ordine del giorno come atto di indirizzo del processo legislativo e amministrativo successivo. Auspica quindi un'inversione di tendenza in proposito, così da restituire la dovuta dignità ad uno strumento cui i costituzionalisti hanno sempre attribuito grande rilevanza.

Il PRESIDENTE si associa alle considerazioni costruttive del senatore D'Alfonso.

Avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sul testo e sul complesso degli emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato, che si intendono illustrati.

Il sottosegretario BARETTA, dopo aver condiviso le parole del senatore D'Alfonso, assicura la massima disponibilità del Governo per il seguito dell'esame del provvedimento.

Chiede quindi di poter accantonare gli ordini del giorno da G/1638/1/6 a G/1638/56/6, ai fini di una più compiuta valutazione.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta del Sottosegretario e dispone l'accantonamento degli ordini del giorno da G/1638/1/6 a G/1638/56/6.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1638/57/6, G/1638/60/6, G/1638/61/6, G/1638/63/6, G/1638/64/6 e G/1638/65/6.

Quanto agli ordini del giorno G/1638/62/6, G/1638/67/6 e G/1638/71, il parere è favorevole a condizione che il dispositivo venga riformulato prevedendo, rispettivamente, di aggiungere, dopo la preposizione «a», le parole: «valutare l'opportunità di»; di spostare le parole «a valutare l'opportunità di», prima delle altre: «nel rispetto»; di inserire, dopo la preposizione «a», le parole: «valutare l'opportunità di».

Esprime invece parere contrario sugli ordini del giorno G/1638/56/6, G/1638/66/6 e G/1638/69/6. Infine, si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1638/59/6.

Il parere del relatore FENU (*M5S*) è conforme.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie l'invito del Sottosegretario riformulando gli ordini del giorno G/1638/62/6, G/1638/67/6 e G/1638/71 negli ordini del giorno G/1638/62/6 (testo 2), G/1638/67/6 (testo 2) e G/1638/71 (testo 2), pubblicati in allegato. In conclusione, insiste per la votazione di tutti gli ordini del giorno sui quali il rappresentante del Governo ha espresso il parere, ad eccezione dell'ordine del giorno G/1638/59/6.

L'ordine del giorno G/1638/59/6 è quindi accolto come raccomandazione.

Verificata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/1638/57/6, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1638/58/6 è respinto.

Messi separatamente in votazione, gli ordini del giorno G/1638/60/6, G/1638/61/6, G/1638/62/6 (testo 2), G/1638/63/6, G/1638/64/6 e G/1638/65/6 sono accolti.

Il successivo ordine del giorno G/1638/66/6, posto in votazione, è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli ordini del giorno G/1638/67/6 (testo 2) e G/1638/68/6.

Messo in votazione, l'ordine del giorno G/1638/69/6 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli ordini del giorno G/1638/70/6 e G/1638/71/6 (testo 2).

Il PRESIDENTE fa presente che gli ordini del giorno posti in votazione e approvati saranno trasmessi all'Assemblea in caso di mandato al relatore a riferire. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 9,30.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1638**

(al testo del decreto-legge)

G/1638/1/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

secondo le ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, i presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia sono oltre 12 mila, per un'offerta complessiva pari a oltre 390 mila posti letto;

nei prossimi anni, le strutture in questione sono destinate ad aumentare ulteriormente i propri volumi di attività, a causa degli scenari sociodemografici in atto, caratterizzati dal progressivo invecchiamento della popolazione;

è, quindi, evidente la necessità di assicurare la qualificazione delle strutture pubbliche e di incentivare altresì l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento presso quelle private, anche attraverso incentivi fiscali, al fine di adeguarne le caratteristiche ai bisogni della crescente popolazione anziana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse alla riqualificazione delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie pubbliche attive nel nostro Paese, nonché di prevedere agevolazioni fiscali in favore di quelle private, nella forma del credito di imposta, nell'ottica di rendere i contesti in questione maggiormente efficienti, moderni e rispondenti ai bisogni assistenziali delle persone che vi risiedono, garantendo la tutela piena ed effettiva dei loro diritti fondamentali.

G/1638/2/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

secondo le ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, i presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia

sono oltre 12 mila, per un'offerta complessiva pari a oltre 390 mila posti letto;

nei prossimi anni, le strutture in questione sono destinate ad aumentare ulteriormente i propri volumi di attività, a causa degli scenari sociodemografici in atto, caratterizzati dal progressivo invecchiamento della popolazione;

è, quindi, evidente la necessità di assicurare la qualificazione delle strutture pubbliche e di incentivare altresì l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento presso quelle private, anche attraverso incentivi fiscali, al fine di adeguarne le caratteristiche ai bisogni della crescente popolazione anziana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse alla riqualificazione delle strutture residenziali socioassistenziali e so ciò sanitarie pubbliche attive nel nostro Paese.

G/1638/3/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

in base alle ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, nei presidi socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia sono assistite oltre 380 mila persone, di cui quasi 288 mila (il 75,2 per cento) hanno un'età superiore ai 65 anni;

i numeri in questione sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e dell'incessante calo della natalità;

al momento attuale, infatti, è la famiglia a ricoprire un ruolo centrale nelle attività di cura e assistenza. Gli scenari sociodemografici in atto, tuttavia, determineranno la crescita della domanda di assistenza e la riduzione dei componenti familiari disponibili. Il sistema di sostegno informale sul quale si fonda la realtà italiana potrebbe, conseguentemente, entrare in crisi;

tali fenomeni rendono evidente la necessità di un intervento normativo che incida con misure di alleggerimento fiscale a vantaggio dei moltissimi cittadini che hanno la necessità di rivolgersi alle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare il sistema delle agevolazioni fiscali previste in favore dei cittadini che, per l'assistenza diretta o di un proprio familiare, sono costretti a rivolgersi ad una struttura residenziale socioassistenziale o sociosanitaria, introducendo appositi benefici anche in relazione alla quota non sanitaria delle rette pagate e rimodulando i limiti eccessivamente stringenti previsti in materia dalla normativa vigente.

G/1638/4/6

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», considerato che:

gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e hanno sostituito, dal periodo d'imposta 2018, i previgenti studi di settore;

il nuovo strumento, introdotto dal legislatore nella prima parte del 2017, ha trovato la sua concreta implementazione normativa, con notevole ritardo, soltanto nel corso del 2019, con la pubblicazione dei decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione di 175 ISA e relative note metodologiche a cui si sono aggiunte le successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 27 febbraio 2019 e 9 agosto 2019, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 n. 126200 recante l'attuazione del regime premiale;

L'effettiva implementazione operativa dei nuovi ISA ha subito ulteriori ritardi connessi sia alle tempistiche di rilascio degli applicativi (e dei relativi aggiornamenti) da parte delle *software house* che forniscono i gestionali agli studi professionali che alla diffusione delle prassi amministrative;

i citati ritardi hanno indotto il legislatore a prorogare, con l'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 i termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;

tale intervento legislativo non ha tuttavia risolto le criticità tuttora in campo derivanti dalla tardività degli ultimi aggiornamenti del software necessario al calcolo degli ISA e dalla ancora attuale «incapacità» di taluni indicatori di intercettare le reali situazioni di anomalia delle attività osservate, come nel caso, ad esempio, dell'indicatore «Incidenza dei costi

residuali di gestione» che - come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 9 settembre 2019 (3.1) - tiene impropriamente conto anche degli «oneri per imposte e tasse» ed inoltre è rapportato al totale dei costi, anziché, come sarebbe preferibile per talune tipologie di attività, al totale dei ricavi/compensi, determinando una riduzione del punteggio di affidabilità del tutto ingiustificato;

al fine di risolvere le evidenti criticità riscontrate in questo primo anno di applicazione degli ISA, tutelando nel contempo l'applicazione di uno strumento istituito con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e orientare in modo più efficace l'attività di contrasto all'evasione da parte dell'Amministrazione finanziaria, è necessario adottare disposizioni modificative dell'attuale disciplina in materia, e in particolare:

a) limitatamente al periodo di imposta 2018, sancire la natura sperimentale degli ISA ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici;

b) demandare ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato;

c) Al fine di garantire una parità di trattamento tra tutti i contribuenti soggetti agli ISA, stabilire quindi che la revisione di tali indicatori, onde eliminarne i predetti errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientranti tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019 individuate nell'allegato 1 del provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2019, prot. n. 23723/2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente;

d) Codificare il principio, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione già con riferimento ai previgenti studi di settore (cfr. da ultimo, sentenza n. 19172/2019 del 17 luglio 2019), secondo cui gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti;

e) stabilire che il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, indicati nel comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, deve essere emanato soltanto dopo aver sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis;

f) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per l'applicazione dei medesimi indici, disporre infine la proroga al 30 novembre 2019 dei versamenti - già prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento, attualmente, entro il 30 ottobre 2019 e prevedere che tale proroga si applichi anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti precedentemente indicati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure normative volte a correggere le criticità connesse all'applicazione degli ISA come indicato in premessa.

G/1638/5/6

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

considerato che:

la figura dell'agente assicurativo costituisce un elemento centrale nel panorama dell'intermediazione assicurativa e necessita di una più adeguata regolamentazione sul piano normativo, anche in ragione della peculiarità di tale figura e della sua connessione ad un sistema distributivo che, in campo assicurativo, ha sempre attribuito caratteristiche ed incombenze specifiche agli agenti, differenziandoli dagli agenti di commercio;

l'attuale quadro legislativo, riferito agli agenti assicurativi, titolari di agenzie in gestione autonoma (che nel nostro Paese risultano essere circa 20.000 e per i quali operano circa 30.000 lavoratori dipendenti subordinati e circa 200.000 collaboratori autonomi titolari di partita IVA), risulta nel nostro ordinamento attualmente incompleto, creando squilibri tra le parti sociali e lasciando eccessivo spazio a forme di negoziazione all'interno delle singole imprese assicurative che riflettono posizioni di forza non paritetiche tra intermediari ed imprese stesse;

ciò influisce in senso negativo sul mercato assicurativo e in particolare sulla concorrenza che deve in esso generarsi quale fondamentale

principio ispiratore di un corretto sviluppo dei prodotti assicurativi, in risposta alle esigenze dei clienti;

si considera necessario intervenire attraverso la revisione di alcune norme del codice civile, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei rapporti contrattuali e garantire conseguentemente ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza e tutela, applicando una serie di disposizioni normative alla distribuzione di polizze relative a tutti i rami danni, vita e previdenza, in grado di migliorare l'attività degli operatori del settore;

è necessario, mediante puntuali interventi normativi in modifica di singole norme del codice civile, valorizzare la figura dell'agente di assicurazione, con l'auspicio che una rapida approvazione possa contribuire, all'interno della regolamentazione generale, a definire meglio il ruolo importante e delicato e fondato sul rapporto di fiducia con gli assicurati e, al contempo, su un rapporto di paritetica cooperazione con le imprese;

con riferimento alle premesse succitate e alle problematiche in argomento, è stato presentato in data 11 ottobre 2018 il disegno di legge n. 856 d'iniziativa del Senatore De Bertoldi recante modifiche al codice civile in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori che propone le modifiche necessarie e considerate risolutive delle questioni evidenziate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a modificare le disposizioni del codice civile in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori, secondo quanto indicato nelle premesse.

G/1638/6/6

BATTISTONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

nell'ultimo decennio il mercato dei prodotti del tabacco ha registrato una contrazione considerevole che si è riflessa soprattutto sulle sigarette tradizionali (ossia l'85,8 per cento dei volumi venduti) che, dal 2009 a 2018, hanno subito una perdita in volume di 22 milioni di chilogrammi (di cui 2 milioni solo nell'ultimo anno), con una contrazione del 24,4 per cento;

il 2019 conferma questo *trend* fortemente negativo per cui si stima che il mercato delle sigarette tradizionali chiuderà l'anno con un calo del 4,8 per cento;

al contrario, tutte le altre categorie di prodotti hanno registrato variazioni positive e si evidenzia il consolidamento dei prodotti del tabacco di nuova generazione (PTNG, anche detti tabacchi da inalazione senza combustione), caratterizzati dall'assenza di combustione, che ora fanno registrare quote pari a circa il 4 per cento del mercato totale e in crescita;

considerato che:

ad inasprimenti della tassazione delle sigarette tradizionali non corrispondono più trend positivi del gettito fiscale per cui non sorprende che i dati riportati nel Bollettino delle entrate tributarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze rilevino un ulteriore calo dello 0,1 per cento del gettito fiscale derivante dal settore nel periodo gennaio-settembre 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente confermando il trend negativo riportato nello bollettino di agosto (gettito tendenziale gennaio-agosto a - 0,5 per cento),

impegna il Governo:

a valutare la necessità di emanare, nel più breve tempo possibile, disposizioni normative volte ad una complessiva riforma della leva fiscale sul settore tabacchi, che tenga bene in considerazione le innovazioni intervenute nei diversi segmenti di questo mercato, nonché le potenzialità che ne potrebbero conseguire quanto a garanzia di gettito fiscale per l'Erario e, contestualmente, di sostenibilità del settore e della connessa filiera agricola.

G/1638/7/6

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;

alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, dividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudentziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogando permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Agenzia dell'entrate riscossione unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti normativi che possano evitare la pena nel caso vi sia stato il pagamento del doppio del debito tributario.

G/1638/8/6

BAGNAL, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

in nove anni in Abruzzo si sono verificati sette eventi climatici straordinari, sette vittime, centinaia di famiglie sfollate, migliaia di interventi e cittadini soccorsi. Frane, alluvioni, grandinate eccezionali, esondazioni fluviali, nubifragi, danni alle infrastrutture da siccità prolungata o dalla forte pioggia;

dal 2010 a inizio novembre 2019 sono stati rilevati danni dovuti al maltempo in 350 comuni, 73 giorni di stop a metro e treni, 72 giorni di *blackout* elettrici. Aumentano frequenza e impatti delle ondate di calore; nel 2018 l'Italia è stata colpita da 148 eventi estremi, che hanno causato 32 vittime e oltre 4.500 sfollati, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi cinque anni;

in questi anni per gli interventi programmati di messa in sicurezza e prevenzione emerge come dal 1998 al 2018 siano stati 5.661 gli interventi programmati lungo tutta la penisola per un importo di oltre 5,6 miliardi di euro, con una media di 266 milioni di euro l'anno, in un rapporto di 1 a 4 tra spese per la prevenzione e quelle per riparare i danni;

il maltempo nel mese di novembre 2018 ha scatenato burrasche in Abruzzo, con le onde che hanno divorato ampi tratti di arenile. In particolare è stata distrutta la pista ciclabile di Pineto, nel teramano;

nel comune di Martinsicuro si è verificata l'erosione del tratto di costa dal centro verso nord (con danni a uno stabilimento balneare) e in

quello «Villa rosa sud» (danni a due «radenti» e 4 stabilimenti balneari). Ad Alba Adriatica situazione drammatica con l'erosione di un ulteriore tratto di costa a sud della «Bambinopoli», per circa 900 metri, e il crollo parziale di 7-8 stabilimenti balneari;

a Roseto criticità nel tratto di Cologna Spiaggia dove sono già presenti opere di difesa della costa con un tratto stradale parzialmente interessato da fenomeni erosivi;

a Pineto problemi nel tratto di costa «Pineta Catucci» e a nord. Danni ingenti alla pista ciclabile e al verde pubblico che sono a ridosso di abitazioni private e a cinque stabilimenti balneari. A Silvi è stato eroso il tratto di costa zona «Villaggio del Fanciullo» – verso nord, per un'estensione lineare di circa 800 metri. Danni ai canali di scolo esistenti e ad alcuni stabilimenti balneari. Situazione critica anche più a sud;

a Francavilla danni al tratto di costa centrale, compresi alcuni stabilimenti. A Ortona la più colpita è stata «Zona Riccio – Fiume Foro». Danni ad alcuni tratti della pista ciclabile e ulteriori fenomeni di insabbiamento dello specchio acqueo portuale. A Fossacesia acclarati fenomeni erosivi sulle spiagge con danni ai canali di scolo otturati da cumuli di ghiaia movimentati dalla mareggiata. Anche qui da quantificare l'esatta dimensione dei danni alle strutture balneari;

a Torino di Sangro danni alle barriere frangiflutti nel tratto di costa «Borgata Marina», ma qui sono stati risparmiati gli stabilimenti balneari. A Casalbordino c'è stata l'erosione ulteriore del tratto di costa «Lungomare Alessandrini» (600 metri con interessamento della viabilità pubblica) e in parte del tratto «Lungomare Bachelet» (coinvolti 2 stabilimenti balneari);

il sottosegretario Umberto D'Annunziis ha annunciato che sono in arrivo nuove risorse dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per le opere di manutenzione straordinaria del reticolo idrografo regionale per quanto riguarda i fiumi Pescara, Cigno, Sinello, Arielli, Alento, Vibrata, Vomano, Sangro e Gizi. L'entità del computo finale dei danni è enorme e potrebbe superare i 200 milioni di euro ripartiti tra attività produttive, insediamenti privati, abitazioni, parco mezzi;

ritenuto l'intervento normativo di cui all'articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziato a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ad incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

G/1638/9/6

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

con la Sentenza numero 24003 del 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che i compensi erogati in favore di un legale per l'attività processuale svolta in favore della società sono deducibili dal reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui le prestazioni sono ultimate in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e non quello in cui l'avvocato pone in essere i singoli atti, a differenza delle imprese, per le persone fisiche non è prevista la detraibilità delle spese legali;

nella compilazione del modello 730 sono previste, *in toto* o parzialmente, diverse spese detraibili (spese medico sanitarie, assicurazioni infortuni e sulla vita, veterinarie, interessi su mutui, beneficenza ed erogazioni liberali ecc.), ma non quelle inerenti processi giudiziari, i costi di assistenza legale per coloro che si trovano a dover affrontare una causa giudiziaria sono spesso molto ingenti;

una denuncia penale rappresenta molto spesso un trauma nella vita di una persona con pesanti conseguenze personali, familiari e lavorative;

in taluni casi le denunce da parte degli organi inquirenti finiscono in assoluzioni piene o addirittura in archiviazioni in sede preliminare, ma restano comunque grosse conseguenze in termini morali e di immagine per l'indagato a causa dell'esposizione mediatica che, nei casi più importanti, è costretto a subire al momento dell'avvio dell'indagine;

in caso di assoluzione o di archiviazione per l'indagato/denunciato, a fronte della soddisfazione di un procedimento giudiziario finito positivamente, resta il peso delle spese da pagare al proprio legale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, come per le imprese, l'estensione della detraibilità delle spese legali anche alle persone fisiche in caso di archiviazione o di assoluzione in via definitiva della causa giudiziaria.

G/1638/10/6

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, prevede disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

ritenendo che l'elenco, riportato all'articolo 16 succitato, dei prodotti esenti da presunzione di cessione non sia esaustivo e debba quindi comprendere altri beni,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'inserimento di altri beni come quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, ossia beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.

G/1638/11/6

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

nelle persone con disabilità, le patologie odontoiatriche si manifestano statisticamente con una maggiore incidenza e gravità;

in alcuni casi la patologia odontoiatrica dipende dalla malattia di base, la quale determina un non corretto sviluppo dell'apparato dentale. In altri casi tali correlazioni non sussistono, ma la difficoltà nel mantenere una corretta igiene orale favorisce comunque la comparsa di infiammazioni gengivali, carie e altre malattie correlate. Anche i traumi dentali sono molto più frequenti nelle persone con disabilità soprattutto quando questi pazienti presentano deficit spaziali e difficoltà nel coordinamento motorio;

particolarmente delicata è la situazione dei pazienti cosiddetti «non collaborativi», ossia dei soggetti che a causa del proprio *deficit* motorio o intellettuale non sono in grado di collaborare con il dentista nel corso della visita. Per questi pazienti, l'esame obiettivo e l'erogazione delle cure richiedono un approccio personalizzato, la sedazione profonda e un ambiente clinico dotato di una sala operatoria opportunamente attrezzata e di personale specializzato;

questi bisogni speciali ostacolano l'accesso delle persone con disabilità alle cure odontoiatriche. Anche nel documento del Ministero della

salute, recante «indicazioni per la presa in carico del paziente con bisogni speciali che necessita di cure odontostomatologiche», si riconoscono le difficoltà in questione, rilevandosi espressamente «le diversità di presa in carico del paziente con bisogni speciali riscontrate nelle varie regioni italiane non solo in termini di tipologia di servizio o di caratteristiche dei beneficiari, ma anche in termini di organizzazione dei servizi stessi e specificità del personale deputato alla presa in carico»;

nelle more dell'auspicato adeguamento dei servizi odontoiatrici presenti sul territorio nazionale, appare evidente la necessità di intervenire con misure efficaci nel breve periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assoggettare le prestazioni odontoiatriche erogate a tariffe agevolate nei riguardi delle persone con disabilità a un regime fiscale di favore, tenuto conto della loro minore remuneratività e dell'esigenza di favorire l'accesso di queste persone particolarmente bisognose alle cure di cui si discute, essenziali per la tutela del loro stato di salute.

G/1638/12/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

la Repubblica italiana, come previsto in Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione,

al fine di garantire tale sviluppo risulta essenziale finanziare e promuovere adeguatamente le Accademie di Belle Arti, colonna portante della conservazione e della divulgazione della cultura artistica e del patrimonio storico-artistico;

tali istituti, per la rilevanza della loro funzione educativa e formativa, potrebbero svolgere appieno la loro funzione in adeguati sedi di rilevanza storico-artistica, così completando appieno la loro funzione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di parta colare pregio storico-artistico.

G/1638/13/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

la filiera del legno è un settore importante con oltre 73.000 imprese e 240.000 addetti. Una su due delle imprese coinvolte nella filiera è artigiana. Settore che risulta essere sempre più importante per il «*Made in Italy*»;

la filiera del legno ha in sé un grande potenziale per la sua conoscenza del territorio, per la possibilità di interagire con le altre filiere produttive e con le attività locali agroalimentari e zootecniche e per la capacità di generare quel valore aggiunto che va a beneficio dell'economia e dell'occupazione del territorio, in particolare montano;

la filiera del legno ha il pregio di raccogliere in sé competenze diverse che si integrano in modo da poter fornire soluzioni a tutto tondo. Inoltre essendo costituita da realtà locali, con una conoscenza profonda del territorio, risulta essere molto duttile, adattandosi alle esigenze del cliente e del territorio stesso, raggiungendo e lavorando in posti di difficile accessibilità se non addirittura impervi;

la filiera del legno può e deve diventare uno strumento importante di riqualificazione territoriale. Se all'utilizzo di legname locale, di cui si conosce provenienza e qualità, si uniscono dei criteri di progettazione o di ristrutturazione a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico, si possono ottenere risultati, a costo competitivo, di alto valore prestazionale che uniscono risparmio e benessere sia per l'uomo sia per l'ambiente;

per tutti questi scopi sarebbe, quindi, opportuno riconoscere alle imprese della filiera del legno, in particolare a quelle che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzano le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali, secondo un modello di sviluppo sostenibile, un'aliquota che renda le imprese e gli artigiani maggiormente competitivi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, una riduzione dell'aliquota per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.

G/1638/14/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il *bonus* verde è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ed è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si tratta di una detrazione del 36 per cento delle spese documentate e tracciabili, incluse quelle di progettazione, fino a un massimo di 5 mila euro per unità immobiliare residenziale oggetto dei lavori (se il contribuente esegue gli interventi su più unità immobiliari ha diritto alla detrazione più volte). La fruizione avviene in dieci rate annuali di pari importo;

come per le altre agevolazioni Irpef, vale il principio di cassa ovvero in dichiarazione dei redditi si possono cioè portare in detrazione le spese sostenute nel periodo d'imposta precedente, quindi entro il 31 dicembre dell'anno prima. Poiché, allo stato attuale, il *bonus* verde è destinato a terminare a fine 2019, il prossimo 31 dicembre sarà la data ultima entro cui pagare gli eventuali interventi di «sistemazione a verde» per poter avere gli sconti fiscali;

a beneficiare del *bonus* sono le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area, e che consiste nella sistemazione a verde *ex novo* o in un radicale rinnovamento. E quindi agevolato l'intervento complessivo di riqualificazione dell'area verde non solo il semplice acquisto di piante o altro materiale;

nel decreto-legge all'esame come anche la Legge di Bilancio 2020 si prevedono diversi «*bonus*» ma non la proroga di questa importantissima disposizione che per i cittadini è un'occasione per piantare alberi, rinnovare giardini e terrazzi, scegliendo soprattutto prodotti dei florovivaisti

si parla tanto di ambiente, della necessità della sua salvaguardia e di contrastare i cambiamenti climatici e poi, alla prova dei fatti, un provvedimento fiscale che va in questa direzione, che sta portando risultati importanti, rischia di essere dismesso;

si deve dare continuità a uno strumento che ha permesso di far crescere il verde privato, in giardini, terrazzi e balconi, con un positivo effetto a favore delle imprese vivaistiche e della manutenzione del verde,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere urgentemente una proroga del *bonus* verde – già operativo nel 2018 e nel 2019 –, misura importantissima per un settore come quello del florovivaismo strategico del nostro *Made in Italy* che vale 2,7 miliardi di euro e che attraverso 27 mila imprese florovivaistiche offre lavoro a oltre 180 mila persone.

G/1638/15/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

considerato che:

con l'Atto Senato 1638, il legislatore interviene sull'istituto della confisca, ampliandone i casi di applicazione ed altresì introducendo cause di non punibilità da pagamento del debito tributario con l'intento di ricomporre un rapporto tra contribuente ed Erario;

ricordato che recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno affrontato il problema della sottoposizione a confisca di un bene che già faccia parte dell'attivo di una procedura fallimentare, o più in genere di natura concorsuale, dando risposte diverse e contrastanti,

ribadito che per una prima tesi (Cass. 45574/2018 III sez.) la confisca non può essere disposta con la sentenza intervenuta dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria poiché presupposto della confisca è che il condannato abbia la disponibilità dei beni, e se i beni sono già assoggettati a procedura concorsuale, tale presupposto non può sussistere perché la dichiarazione di insolvenza comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e la gestione transita in capo al curatore. Per una seconda teoria (Cass. 7550/2019IV Sez.), che ha trovato applicazione nelle ipotesi di confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari prevista dall'articolo 12-*bis*, comma primo, del decreto legislativo n. 74 del 2000 e nella confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, prevista dall'articolo 322-*ter* del Codice penale per i reati contro la pubblica amministrazione, i beni del fallito, anche se passano nelle mani del curatore, restano del fallito e sono sequestrabili fino alla materiale consegna ai creditori;

preso atto che questa seconda interpretazione riprende i precedenti orientamenti della Cassazione favorevoli alla prevalenza dell'interesse dello Stato alla confisca rispetto alle pretese dei creditori insinuatisi nel fallimento, affermando la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per reati tributari di somme di denaro appartenenti a società fallita, anche quando le somme risultavano assegnate ai creditori con piano di riparto dichiarato esecutivo ma non ancora eseguito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un intervento, normativo utile a precisare definitivamente un univoco indirizzo indispensabile a garantire certezza del diritto nei casi di confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari prevista dall'articolo 12-*bis*, comma primo, del decreto legislativo n. 74 del 2000 e di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, prevista dall'articolo 322-*ter* del Codice penale per i reati contro la pubblica amministrazione.

G/1638/16/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessso che:

preso atto che l'Atto Senato 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

considerato che il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva disposto il rimborso delle anticipazioni di liquidità ai medesimi enti entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori;

ritenuto che occorra garantire a favore degli enti con sofferenze in termini di liquidità disponibile un percorso graduale e più sostenibile per la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 a fronte di esigenze di pagamento di debiti commerciali pregressi;

rilevato altresì che contestualmente la diversa scansione temporale del rimborso sia assentita dal soggetto erogatore dell'anticipazione e che il più lungo arco temporale di restituzione dell'anticipazione non configuri un aumento di debito pubblico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali in sofferenza di liquidità, anche attraverso una specifica previsione normativa, la possibilità di poter restituire le anticipazioni concesse nel 2019 oltre il termine del 30 dicembre 2019 di cui al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 senza che si configuri per gli stessi un aumento del debito pubblico.

G/1638/17/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessso che:

ad oggi sono ancora molti gli enti locali nei quali a seguito di eventi calamitosi gli abitanti dei relativi immobili si trovano, spesso a distanza di anni, nell'impossibilità di rientrare all'interno delle proprie case, ma ciononostante sono ancora gravati dal pagamento delle imposte erariali locali e nazionali;

dal 14 giugno 2016 dodici famiglie di Bernareggio, nel Monzese, sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, a causa del collasso della strada che ha provocato danni ingenti agli immobili limitrofi;

la semi-implosione del condominio, derivante dallo smottamento e dalle bombe d'acqua, ha provocato un cedimento di un'area pari a 10 mila metri quadri, squarciando la strada e aprendo un cratere profondo quasi cinque metri;

il forte temporale della notte tra il 13 e il 14 giugno e il crollo del terreno hanno interessato anche un tratto di condotta fognaria di acque piovane;

ben 12 famiglie residenti nella palazzina al civico 52 di via Dante risultano ancora allontanate dalle loro abitazioni, dichiarate inagibili a causa dei numerosi danni subiti;

la strada era poi stata riaperta a dicembre 2017, ma si trattava ancora di un cantiere. Terminati gli interventi necessari per completare il progetto definitivo, si è proceduto con l'intervento per il ripristino integrale della via, che comporterà un lavoro di ripristino del materiale inerte idoneo nei primi 40 centimetri di strada su cui, una volta ricompattato, verrà ripristinato il tondo stradale e i tappetino di asfalto finale;

le famiglie interessate, oltre ad essere state sfiatate e dimenticate, stanno continuando a pagare, in aggiunta all'affitto delle nuove abitazioni, anche il mutuo della vecchia abitazione e le ipoteche e le rate all'amministrazione di condominio;

le vittime coinvolte sono ancora in attesa che le istituzioni stabiliscano le esatte responsabilità;

l'accesso alla strada è impedito da reti e sbarramenti, i punti in cui il terreno è ceduto sono stati ricoperti con terriccio. I cartelli di lavori in corso sono datati giugno 2016 e ad oggi la situazione è rimasta invariata rispetto a tre anni fa;

ricordato che:

con atto di sindacato ispettivo n. 4-03411, tuttora giacente privo di risposta, il firmatario chiedeva al Governo di attivarsi per una soluzione volta alla sospensione del pagamento delle imposte locali e dei mutui per le vittime di calamità naturali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa per sostenere le vittime di calamità prevedendo l'ipotesi della sospensione dei mutui relativi alle abitazioni inagibili a seguito degli eventi calamitosi in premessa.

G/1638/18/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

nella regione Campania nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici;

le maggiori precipitazioni si sono verificate nella provincia di Caserta e nel salernitano con valori di pioggia caduta dai 100 ai 140 millimetri (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 millimetri);

tra le zone maggiormente colpite, anche a causa della fragilità del territorio, quelle del bacino idrografico del Sarno e del salernitano con allagamenti a Castel San Giorgio (forti disagi in località Santa Croce), San Marzano sul Sarno (per esondazione fiume Sarno all'altezza di via Marconi), Nocera Superiore, Nocera Inferiore;

si tratta di valori precipitazione consistenti che possono mandare in crisi piccoli bacini idrografici e aree urbane con molti tombamenti (Castel San Giorgio, Mercato San Severino). Le stesse piogge vengono assorbite meglio dalla zona pedemontana e di pianura del casertano, avendo il Volturno più capacità di immagazzinare rispetto ai piccoli bacini salernitani e al Sarno,

a causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di Castellammare di Stabia, si sono trovate in stato di emergenza, la strada è stata invasa dal fiume e si è allagata per oltre mezzo metro;

altri allagamenti e smottamenti si segnalano in provincia di Avellino, nei comuni di Montoro, di Solofra, Serino, a Santo Stefano del Sole e a Santa Lucia di Serino dove si registrano allagamenti diffusi un rischio di esondazione che potrebbe interessare due valloni e una colata di fango (due case risultano isolate). A Napoli disagi nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta. Nel casertano problemi a Francolise per esondazione del Rio Savona, Cellole e Sessa Aurunca;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziare a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

G/1638/19/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 46 ha introdotto la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia che hanno avuto presenze turistiche in un numero venti volte superiore a quello dei residenti, di applicare la tassa di soggiorno nella misura dell'importo massimo di 10 euro per notte, mentre attualmente il limite massimo è di 5 euro;

il gettito della tassa di soggiorno, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

il settore turistico-alberghiero inevitabilmente viene toccato da tale incremento dell'imposta di soggiorno;

l'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto con misure per il contrasto all'evasione nel settore turistico e il comma 2, in particolare, ha previsto che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le Strutture ricettive, compilate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la previsione dell'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche alle locazioni brevi e prevedere, contestualmente che il Ministero dell'interno comunichi i relativi dati anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che ai comuni, al fine di avere un monitoraggio maggiore.

G/1638/20/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

la locazione è un contratto con il quale una parte, detta locatore, si obbliga a permettere ad un altro soggetto, detto conduttore o locatario, l'u-

utilizzo di un bene immobile per un periodo determinato in cambio di un corrispettivo, cosiddetto canone;

la disciplina del contratto di locazione prevede obblighi per entrambe le parti. Il locatario ha l'obbligo, in particolare, di versare il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione entro le scadenze convenute. Tuttavia, il locatore di un immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito secondo il principio di competenza, ovvero sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù del contratto di locazione. Pertanto, anche in caso di morosità del locatario, il locatore è tenuto a pagare le relative imposte;

l'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Invece le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare»;

il suddetto articolo 23 non comprende i contratti di locazione di immobili ad uso commerciale, creando un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi dei locatori di tale tipologia di immobili che sono costretti a subire il danno derivante dalla mancata riscossione dei canoni di locazione, nonché la beffa di non poter recuperare le imposte versate sul reddito non percepito, anche se accertato nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;

tale contraddizione si verifica in quanto, in moltissimi casi di morosità degli inquilini che si riflettono sui proprietari, costretti a pagare le imposte anche sui canoni che non hanno incassato, non rappresentano la regola assoluta, poiché sono previste specifiche e limitate eccezioni;

in generale, i redditi delle persone fisiche - esclusi quelli conseguiti in regime di impresa - sono dichiarati e soggetti a tassazione nell'anno in cui sono percepiti: si applica pertanto il principio di cassa. Tale principio è oggetto di deroga per quanto concerne i redditi fondiari e, in particolare, dei fabbricati che sono imputati nel periodo di imposta in cui si è verificato il possesso del bene indipendentemente dalla percezione del reddito; di conseguenza ne deriva che, nell'ipotesi in cui il locatario non paghi i canoni, i canoni medesimi concorreranno comunque alla formazione del reddito complessivo del locatore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre rimedio all'incongruenza di cui in premessa, eliminando il requisito dell'uso abitativo dell'immobile, ai fini dell'imputazione dei redditi fondiari, di cui all'articolo 26 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 198.

G/1638/21/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il mese di novembre 2019 è stato caratterizzato da spiccate condizioni perturbate, con accumuli mensili abbondantemente superiori alla media su gran parte della regione Emilia-Romagna. Le piogge sono risultate frequenti su tutti i settori, dalla zona montana alla costa, passando per la pianura;

gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi scorsi del corrente anno nei territori della regione Emilia Romagna hanno causato danni al patrimonio pubblico stimati in 202 milioni di euro, di cui 45 milioni per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'esecuzione degli interventi di massima urgenza e di quelli maggiormente necessari, oltre alle opere di riduzione del rischio e di messa in sicurezza;

dal 2 al 20 novembre sono state diramate 17 allerte: 4 di livello rosso, 5 arancione e 8 giallo per criticità idraulica, idrogeologica, per temporali, vento, neve, stato del mare e criticità costiera;

nelle aree di pianura, da inizio mese al 19, il totale delle piogge registrate è risultato il doppio del valore climatologico dell'intero mese di novembre, mettendo sotto stress il sistema del reticolo secondario e consortile. Precipitazioni intense hanno riguardato tutta la regione e hanno generato eventi di piena fluviale ravvicinati,

a Castel Sangiovanni il sindaco ha firmato un'ordinanza urgente di evacuazione della popolazione e la chiusura di ogni attività economica, commerciale e produttiva di tutte le abitazioni e complessi agricoli presenti lungo la strada di Ponte Vecchio e località Coppalara, mentre l'ufficio di Protezione Civile del comune di Piacenza ha diramato un appello alla cittadinanza raccomandando di non avvicinarsi al fiume Po e ai corsi d'acqua Trebbia e Nure. Nelle zone montane una frana tra le località Folli e Casalcò (comune di Ferriere) ha interrotto la strada provinciale 654. A Ravazzoli di Morfasso ha ceduto la strada, e anche la provinciale di Bobbiano è impraticabile;

il sindaco di Ferrara ha emesso un'ordinanza per l'evacuazione dei residenti e la sospensione delle attività produttive e ricreative presenti nelle aree golenali del Po ed il centro operativo dell'associazione Intercomunale Terre Estensi (comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera) ha provveduto alla notifica dei provvedimenti agli interessati ed a trovare una sistemazione alternativa per gli eventuali sfollati;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziare a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ad incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Emilia Romagna.

G/1638/22/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che l'Atto Senato 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

considerato che per facilitare l'utilizzo delle risorse destinate agli enti locali a titolo di per il potenziamento delle politiche sociali e di protezione civile anche nei casi di disavanzo complessivo dell'ente locale beneficiario,

rilevato che difatti sono frequenti i casi di trasferimento di tali fondi in assenza dell'immediata possibilità di impiego da parte dell'ente, con conseguente confluenza nell'avanzo di amministrazione di ingenti quote;

rilevato altresì che la condizione di disavanzo complessivo di diverse centinaia di enti ostacola in questi casi il sollecito utilizzo dei fondi, vanificando gli obiettivi di politica social perseguiti a livello nazionale e regionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali beneficiari di somme trasferite dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, la possibilità di utilizzare le somme in questione, ancorchè confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e

ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

G/1638/23/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il processo di trasformazione del sistema di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, iniziato con l'introduzione dell'obbligo di invio elettronico delle fatture alla Pubblica Amministrazione prevista dall'articolo 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha trovato suo compimento con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di emissione di fattura elettronica per cessioni di beni e prestazioni di servizi, sia nelle operazioni *business to business* che *business to consumer*;

tale sistema di fatturazione elettronica è stato ulteriormente esteso e semplificato attraverso le norme contenute nel decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; nel decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 (in recepimento della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici); nella legge 30 dicembre 2018 n. 145 e, da ultimo, nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; attualmente, accanto al sistema della fatturazione elettronica, persistono altri due meccanismi di assolvimento dell'imposta, il *reverse charge* e lo *split payment*, che ne condividono il precipuo scopo di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale in taluni settori;

con specifico riferimento allo *split payment*, o meccanismo di scissione dei pagamenti relativi alle operazioni effettuate nei confronti della PA, esso costituisce deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'IVA, per la quale è stato necessario richiedere specifica autorizzazione al Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, autorizzazione arrivata dapprima con la decisione n. 2015/1401, rinnovata con decisione n. 2017/784;

tale ultima autorizzazione fissa al 30 giugno 2020 il termine ultimo per l'applicazione di questo meccanismo, giustificato, nella sua prima introduzione, dalle more della completa attuazione della disciplina sulla fatturazione elettronica nei confronti della PA, oggi a regime grazie al citato decreto legislativo n. 148/2018; il meccanismo dello *split payment* ha perso dunque, alla luce del pieno regime della fatturazione elettronica, la sua funzione principale, e, d'altra parte, ha invece sottoposto, e sottopone tutt'ora, le imprese fornitrici di beni e servizi alla PA ad enormi sacrifici finanziari in termini di perdita di liquidità a breve termine, sacrifici

che ammontano ad una media di più di 10 miliardi di euro all'anno negli ultimi cinque anni, e che rischiano di mettere in ginocchio l'intero settore della piccola e media impresa,

impegna il Governo:

in un'ottica di condivisione del processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali, a provvedere quanto prima, già dal primo provvedimento disponibile in tal senso, all'abolizione del meccanismo dello *split payment*, ovvero ad eliminare il limite massimo di compensabilità dei crediti d'imposta e contributivi vigenti.

G/1638/24/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure interne di semplificazioni fiscali;

l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età,

occorrono misure di sostegno alla natalità cui assegnare carattere prioritario per lo sviluppo del Paese rafforzando politiche sociali di sostegno alla famiglia che al giorno d'oggi è un importante ammortizzatore sociale;

attualmente l'IVA sui prodotti igienico sanitari per la prima infanzia, come ad esempio i pannolini, resta quella ordinaria, al 22 per cento, nessuna taxa agevolata per questi beni di prima necessità che continuano ad essere trattati, dal punto di vista fiscale, alla stregua di beni di lusso,

nell'esame del presente decreto è stato accolto un emendamento per la riduzione dell'Iva al 5 per cento per gli assorbenti compostabili o lavabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione dell'Iva al 5 per cento sui prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.

G/1638/25/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che;

l'inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sociale, rappresenta un'esigenza indifferibile, riconosciuta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia in data 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

al fine di agevolare il suddetto processo di inclusione e di aiutare le persone con disabilità a viaggiare più facilmente da un Paese all'altro, la Commissione europea ha avviato un progetto finalizzato al riconoscimento reciproco dello stato di disabilità, basato sulla *EU disability card* (Carta europea della disabilità);

nel nostro Paese, l'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha dato seguito al progetto in questione, autorizzando la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il rilascio della suddetta Carta europea della disabilità,

allo stato attuale, tuttavia, si attende l'adozione del decreto interministeriale attuativo della norma sopra citata, necessario per la definizione dei criteri di rilascio della suddetta Carta, per l'individuazione degli aventi diritto e per la distribuzione della stessa a cura dell'INPS, in conformità alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea;

la mancata attuazione della norma rende difficoltoso l'accesso a una vasta gamma di servizi gratuiti in materia di trasporti, cultura e tempo libero, in regime di reciprocità con gli altri Stati membri, ovvero la loro erogazione a tariffe agevolate, anche in conseguenza dell'applicazione di benefici di natura fiscale,

impegna il Governo:

a promuovere anche attraverso tutte le opportune misure di agevolazioni fiscali l'inclusione sociale, il riconoscimento reciproco delle agevolazioni e la libera circolazione delle persone con disabilità attraverso l'implementazione della Carta europea della disabilità, adottando con priorità il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018.

G/1638/26/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto salendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;

alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, dividerlo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di pubblicare ogni anno un rapporto sui risultati conseguiti di misure di contrasto all'evasione in materia fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento.

G/1638/27/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

la Corte di giustizia UE ha recentemente stabilito (causa C-449/17, A G Fahrschul- . Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbuttel) che nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere *i*) e *j*), della direttiva 2006/112, non rientra l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, per la quale dunque non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dalla citata direttiva;

interpellata da un contribuente, l'Agenzia delle entrate « con la risoluzione n. 79/2009 » ha recepito le statuizioni della Corte di Lussemburgo, riconoscendovi un'efficacia *ex tunc* in forza della quale le scuole guida sono tenute ad emettere una nota di variazione riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA;

fino ad ora le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA in base ai chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 26/09/2005, ora ritenuti superati dalla medesima Agenzia;

l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone alle scuole guida il versamento dell'IVA precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio, ed implica l'introduzione dell'a-

liquota IVA del 22 per cento sulle lezioni per il conseguimento delle patenti di guida, con conseguente ed immediato rincaro di quasi un quarto della spesa a danno degli utenti;

alla base del parere dell'Agenzia delle Entrate sulla necessità delle scuole guida di regolarizzare la posizione per i periodi d'imposta ancora accertabili (quindi dal 2014 al 2018) e la considerazione che le pronunce dei giudici UE, che definiscono la portata della norma unionale come avrebbe dovuto essere interpretata all'entrata in vigore, hanno efficacia *ex tunc* e, di conseguenza i principio espresso nelle sentenze si applica anche ai rapporti sorti prima di esse, ancorché non esauriti,

invero rientra tra i poteri dell'organo giudicante europeo, se si considerano gli stravolgimenti che una sentenza può provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, decidere, in via eccezionale, che gli effetti di una sentenza interpretativa valgono *ex nunc*; ma così non è stato e l'Europa non si è posta il problema italiano;

dal 2014, infatti, sono ben 3,8 milioni le patenti rilasciate e l'importo totale dell'Iva è di diverse centinaia di milioni di euro, quindi una somma che porterebbe all'estinzione di un'intera categoria di imprese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, l'assoluta anarchia nella preparazione alla guida dei veicoli e il crescente rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati;

non pochi timori, difatti, sono stati espressi da parte degli operatori del settore, sia per il difficile recupero dell'aliquota negli ultimi cinque anni fiscali che per la sicurezza stradale, con il calo drastico delle ore di guida a seguito dell'aumento delle tariffe;

ricordato che:

le Commissioni VI e IX della Camera con Risoluzione n. 7-00316 avevano già impegnato il Governo ad intervenire tempestivamente in merito,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente ogni utile iniziativa normativa, pur nel rispetto del dettato CGCE, in merito all'iva da versare per i rapporti sorti nei periodi di imposta ancora accertabili, attesa la retroattività della disciplina e l'impossibilità di rivalsa nei confronti dei committenti;

a risolvere la problematica afferente alle imposte dirette, tenuto conto che alla detrazione sugli acquisti pregressi in beni e servizi riferiti all'attività imponibile seguirebbe la rettifica in aumento della deduzione del costo iva, prima indetraibile;

a valutare l'introduzione di nuove agevolazioni per le scuole guida, purché conformi ai rilievi sollevati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, considerata l'importanza che la formazione per la patente riveste nella nostra società.

G/1638/28/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

premessso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

molte produzioni realizzate nel comparto dei materiali per la Difesa sono il risultato di programmi pluriennali multinazionali gestiti da appositi consorzi di imprese appartenenti a diversi Paesi;

parte dell'esportazione dei materiali d'armamento deriva dall'attività promozionale condotta dai Paesi partner dei programmi multinazionali più ambiziosi;

è importante assicurare alle imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni per la Difesa un sostegno adeguato anche quando le aziende italiane partecipino non autonomamente, ma in quanto parte di consorzi multinazionali, alle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere le imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni per la Difesa non solo quando queste partecipino autonomamente, da sole, ma anche quando rompa a come parte di consorzi multinazionali, alle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare.

G/1638/29/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

premessso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese Italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle Imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo

all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

il supporto governativo e più in generale tecnico-amministrativo all'attività di contrattazione con committenti esteri nel comparto sopramenzionato, pur rappresentando un passo auspicabile nella direzione del recupero dello svantaggio del nostro paese rispetto ai suoi competitori in questo delicato settore, sembra ancora insufficiente, non prevedendo il coinvolgimento del livello superiore, rappresentato dall'autorità politica;

nelle gare che precedono l'aggiudicazione delle più importanti commesse estere nel settore della Difesa, di contro, si osserva in effetti il frequente coinvolgimento delle autorità politiche dei Governi di riferimento delle imprese che competono con quelle Italiane, ponendo queste ultime una situazione di oggettivo svantaggio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle nuove misure di supporto all'esportazione dei materiali d'armamento verso gli Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare, introdotte dall'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con un sostegno politico più incisivo e continuativo, se del caso anche creando a questo scopo un'apposita cabina di regia interministeriale incaricata di provvedervi.

G/1638/30/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

il «mercato» delle lezioni private sembra valga all'incirca 800 milioni di euro,

le cause per cui moltissime famiglie ritengono necessario e inevitabile ricorrere alle competenze private degli insegnanti per integrale e arricchire la formazione dei propri figli sono diverse, tra le quali anche la necessità di supportare con formazione aggiuntiva i figli presentano disturbi dell'apprendimento;

gli alunni con DSA costituiscono una percentuale significativa della popolazione generale; nelle varie fasi di vita tali bambini sono esposti al rischio di non sviluppare in pieno le proprie potenzialità ovvero di difficoltà di adattamento rilevanti;

considerato che:

per le famiglie le spese per le ripetizioni private non sono in alcun modo detraibili e, laddove rappresenta una spesa necessaria e ineluttabile,

si trasforma per le famiglie medesime in un ulteriore balzello sul bilancio familiare;

in altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, sussiste una detraibilità fiscale delle spese sostenute per la formazione complementare;

una tale previsione anche nel nostro Paese rappresenterebbe non soltanto un valido sostegno economico per le famiglie, ma anche una forma concreta di contrasto all'evasione fiscale, tenuto conto che la maggior parte delle lezioni private è pagata in «nero»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere detraite la spesa per la formazione complementare per alunni con disturbi di apprendimento, in un'ottica di aiuto alle famiglie ed al contempo di contrasto all'evasione fiscale.

G/1638/31/6

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

la progressiva carenza di risorse pubbliche rende necessario per i governi una maggiore attenzione al loro utilizzo, puntando sulla qualità della spesa, sia corrente, sia per investimenti;

la crescente disaffezione dei cittadini verso le istituzioni pubbliche dipende anche da una spesa pubblica spesso inefficiente, che ha dimostrato in molteplici occasioni di sprecare parte del gettito dei prelievi fiscali che grava sui cittadini stessi,

il miglioramento della qualità della spesa necessita del miglioramento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare di quelle destinate di risorse aggiuntive per gli investimenti;

la Commissione Europea richiede da tempo il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche italiane, alla base dei negoziati in corso per la nuova programmazione europea 2021-27;

la World Bank individua il rafforzamento della capacità amministrativa come premessa della prevenzione della corruzione e dello sviluppo sociale ed economico di qualunque Paese;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto «decreto trasparenza» e la legge 6 novembre 2012 n. 190 sulla prevenzione della corruzione, hanno reso possibile la standardizzazione degli obblighi di trasparenza, in tal modo rendendo valutabili e comparabili tutte le Amministrazioni Pubbliche;

l'importanza del coinvolgimento dei cittadini è evidente in particolare nella volontà del legislatore di «favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013),

i principi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance) e i PRI (principles for responsible investment) dell'ONU si stanno progressivamente affermando anche nell'ambito degli investimenti pubblici;

i fondi di investimento, in particolar modo quelli istituzionali, sono disponibili a effettuare investimenti in infrastrutture pubbliche, anche in partnership con Amministrazioni Pubbliche, pure e sulla scorta di precisi requisiti di capacità amministrativa e trasparenza degli enti beneficiari,

molte Amministrazioni sono, o si sforzano di diventare, virtuose in termini sia di capacità amministrativa, sia di qualità della spesa, sia di social accountability, e il loro sforzo dovrebbe pertanto, essere incentivato anche in termini di distribuzione di risorse finanziarie nel rispetto principio costituzionale di perequazione;

il testo in esame non contiene alcun riferimento alla necessità di valutare e incentivare la capacità amministrativa di comuni e regioni destinatari di risorse pubbliche per gli investimenti, né sulla qualità della spesa come criterio per la loro allocazione, né sull'importanza dell'*accountability* verso i cittadini,

impegna il Governo:

a provvedete al più presto in tal senso, inserendo tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per investimenti, tra l'altro, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa di Comuni e Regioni secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di comuni e regioni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*environmental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles for responsible investment*) dell'Onu.

G/1638/32/6

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premessi che:

il settore degli spiriti, che comprende una larghissima famiglia di prodotti di grandissima tradizione storica italiana consumati come aperitivo o come fine pasto, genera per l'economia italiana un valore aggiunto stimabile in poco meno di 4,5 miliardi di euro, con un numero di persone direttamente occupate pari a 228 mila persone, e l'equivalente di 2,6 miliardi di euro di getti o casse dello Stato sotto forma di entrate fiscali contributive e di accise,

ricordato che:

in Italia, i consumi di spiriti sono strutturalmente in calo a partire dagli anni '70, e solo la categoria «liquori e distillati» ha registrato un calo superiore al 60 per cento;

pesanti ripercussioni sia in termini di vendite che di sostenibilità del comparto sono state determinate dagli aumenti, ripetuti e progressivi dell'accisa - che tra il 10 ottobre 2013 e il 10 gennaio 2015 ha portato ad un incremento complessivo di pochissimo inferiore al 30 per cento amplificando gli effetti della crisi economica;

ad aggravare la situazione, la recente introduzione dei dazi compensativi decisi dal Governo USA che ha colpito fra gli altri prodotti i «liqueur cordial» prodotti in Italia, creando in alcuni casi un aumento del prezzo superiore anche al 35 per cento del valore del bene, e che rischia di determinare una perdita occupazionale di quasi 1.000 addetti tra le fila delle PMI che producono liquori e che esportano negli USA;

il settore degli spirits e dei prodotti alcolici intermedi è inoltre sottoposto al pagamento del Contrassegno di Stato, che però nella pratica non ha più alcuna funzione di «certificazione» né offre particolari condizioni di controllo quanto all'effettivo pagamento dell'accisa (dovuta a monte prima dell'immissione in commercio). Inoltre il contrassegno, grazie all'innovazione tecnologica packaging, ha altresì cessato di avere qualunque funzione di certificazione di originalità e autenticità in quanto le moderne chiusure prevedono la chiusura «twist» che consente di verificare immediatamente eventuali manomissioni del prodotto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni normative a titolo compensativo volte a ridurre del 2 per cento il livello di accisa e ad eliminare l'obbligo del Contrassegno di Stato sugli spirits e sui prodotti alcolici intermedi, così da sostenere il comparto degli aperitivi, dei distillati e dei liquori larghissima parte costituito da imprese familiari italiane, prevalentemente piccole e medie, diffuse su tutto il territorio nazionale, vocate alle produzioni tradizionali tipiche del nostro Paese, che ha senza dubbio titolo ad essere considerate un'eccellenza del Made in Italy nel mondo.

G/1638/33/6

BAGNALI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premessi che:

nella regione Piemonte nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno causato danni alle infrastrutture per 80 milioni di euro,

nella regione ci sono almeno 130 strade chiuse, sono oltre 570 gli sfollati ed altre 395 persone isolate;

in Valpiana, una delle frazioni montane di Villadossola, cittadina di 7 mila abitanti in Val d'Ossola, una frana ha sfiorato alcune case e sono state evacuate due famiglie. In Ossola restano interrotte per pericolo valanghe la statale 659 della valle Formazza e la provinciale poco prima di Macugnaga. In Valle Strana sono stati recuperati in mattinata i 15 ospiti dell'agriturismo «Rododendro», nell'entroterra del Cusio, rimasti bloccati ieri a causa della frana che aveva ostruito la strada a Campello Monti, collegamento tra Omegna (VCO) e l'alta valle Strana. La strada per la valle rimane chiusa;

a Sezzadio, nell'Alessandrino, è stato recuperato dopo ore di ricerche il corpo della donna che risultava scomparsa. Rosanna Parodi, di 52 anni, è stata travolta dalle acque del Bormida. Sorpresa dalla piena, è stata risucchiata dal fiume;

una voragine di una decina di metri si è aperta nella sera di domenica sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra Asti e Villanova. Un'auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante;

oltre 130 le strade secondarie chiuse, 653 gli evacuati, di cui 234 nell'Alessandrino e 258 nel Cuneese;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziare a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

G/1638/34/6

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi;

l'elevato numero di componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni,

la presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia la ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire;

questa situazione complessa crea difficoltà alle aziende già attive e ostacola la creazione di nuove realtà imprenditoriali e, in più casi, la conseguenza è l'abbandono di questi terreni, con gravi ricadute anche dal punto di vista delle attività di cura della montagna e di difesa idrogeologica,

impegna il Governo:

al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria, a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, una riduzione fino all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze nei casi di ricomposizione dei fondi agricoli e nel caso di riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

G/1638/35/6

BAGNAL, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese e, di fatto, agevola il credito bancario;

in particolare il decreto risulta carente di disposizioni urgenti in materia fiscale per un vero rilancio del settore agricolo e non persegue quella semplificazione burocratica, che il precedente governo aveva avviato, e che questo decreto sembra ora invertirne la tendenza complicando ulteriormente gli adempimenti richiesti alle imprese,

una disposizione che si sarebbe potuta introdurre, in quanto urgente ed oltretutto indispensabile per la sopravvivenza di migliaia di imprese agricole, è quella relativa alla necessità di elevare la soglia massima oltre la quale scatta l'obbligo della certificazione antimafia su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei;

si tratta di un peso burocratico che grava su 135.000 imprenditori agricoli in Italia per un importo medio erogato ciascuno tra i 10 ed i

15.000 euro medi. I problemi veri con la certificazione antimafia non sono da rinvenirsi ha questi piccoli produttori che lavorano la terra con enormi sacrifici,

la legge n. 161 del 2017 ha introdotto, modificando gli articoli 83 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), la necessità della documentazione antimafia su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei; gli organismi pagatori si sono trovati, pertanto, nella condizione di gestire più di un milione di certificazioni antimafia, con ripercussioni negative e immediate sui termini di pagamento stabiliti dalla normativa dell'Unione europea per le erogazioni agricole;

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge lo dicembre 2018 n. 132, ha disposto che «Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019»;

la preoccupazione maggiore era riferita al possibile inasprimento burocratico e al rischio di blocco dei pagamenti per centinaia di migliaia di aziende agricole, derivante dalla mancata produzione della richiesta documentazione antimafia, che le imprese sono tenute a fornire per poter accedere ai contributi comunitari; il suddetto decreto-legge, quindi, poneva fine ai timori di molti piccoli produttori di doversi scontrare con una burocrazia che frena il recepimento di risorse in molti casi vitali per la sopravvivenza delle aziende, questo perché il mutamento del quadro normativo ha comportato un aumento ingente della mole di lavoro a carico degli uffici preposti a richiedere la documentazione antimafia;

a fronte di questo consistente aggravio della quantità di aziende per le quali deve essere richiesta la documentazione antimafia, l'attuale normativa pone un ulteriore ostacolo non consentendo l'utilizzo di una informativa antimafia, in corso di validità, richiesta per un dato procedimento anche per altri procedimenti che la stessa azienda ha attivato nel medesimo periodo,

si ritiene necessario stabilizzare l'importo di 25.000 euro quale importo soglia oltre il quale è necessario acquisire la documentazione antimafia nella erogazione a favore delle imprese agricole. Tale soglia, risulta essere sufficientemente bassa da poter rappresentare una effettiva garanzia nella corretta erogazione dei contributi agricoli. Di contro un ulteriore aumento del numero di soggetti coinvolti, che deriva dalla riduzione della soglia a 5.000 euro a scadenza della proroga ottenuta con il decreto-legge n. 113/2018, rappresenterebbe un onere insostenibile per i soggetti erogatori, per le Prefetture ma soprattutto per le imprese agricole che verrebbero coinvolte a fronte di contributi sostanzialmente bassi;

nella logica della semplificazione burocratica e della riduzione della pressione fiscale per le imprese agricole,

impegna il Governo:

a prevedere con urgenza, stante l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2019, di innalzare la soglia necessaria al di sopra della quale è richiesta la documentazione antimafia possibilmente in maniera strutturale, portandola dai 5.000 euro previsti a partire dal 2020 agli attuali 25.000 euro, in quanto se non si attenuano gli effetti, la nonna rischia di produrre un impatto burocratico di notevoli dimensioni, nonché a prevedere disposizioni urgenti che prevedano l'eliminazione del limite temporale di utilizzabilità ed efficacia della documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto e procedimento anche per procedimenti diversi inerenti il medesimo soggetto.

G/1638/36/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

la cosiddetta *web tax* entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e prevede il prelievo del 3 per cento per le imprese con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni;

secondo l'ultimo rapporto di Mediobanca sui bilanci delle multinazionali, le 21 società più grandi operanti nel settore del *web software* nel 2018 hanno dichiarato da noi un fatturato di 1,8 miliardi di euro e pagato tasse per 60 milioni, il 3,3 per cento del totale;

l'imposta dovrà essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta durante il quale peraltro la società contribuente dovrà tenere una contabilità dedicata dei servizi digitali imponibili e presentare poi la dichiarazione relativa il 31 marzo di ogni anno;

è prevista poi la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato non Ue con il quale l'Italia non ha accordi di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali. Il gettito atteso è di 600 milioni, ma potrebbe salire oltre i 700 milioni;

è volto ad evitare che una norma nata per affrontare il problema dell'elusione fiscale da parte dei *big player* del *web* possa in realtà applicarsi anche alle imprese nazionali, con il concreto rischio di una sostanziale doppia imposizione a danno di chi già paga le tasse in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire che la disposizione citata in premessa si intende riferita ai ricavi derivanti dai soli servizi digitali.

G/1638/37/6

MONTANI, BAGNALI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali;

l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età;

i dati riportati nell'ultimo rapporto Istat sulla natalità e fecondità in Italia rivelano una situazione allarmante: dal 2008 al 2018 i nuovi nati sono diminuiti del 21 per cento;

tale andamento trova una possibile motivazione non solo nell'andamento occupazionale dei giovani, anche nei costi proibitivi per il mantenimento di un figlio, specialmente nel primo anno di vita;

gli alimenti destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni quali omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici e intolleranti, omogenizzati e prodotti alimentari e strumenti per l'allattamento, come biberon e tettarelle rappresentano un costo ingente per le coppie 1 genitori e spesso sono motivo di limitazione alla crescita demografica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione della pressione fiscale al 5 per cento degli alimenti destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni e degli strumenti per l'allattamento.

G/1638/38/6

SIRI, MONTANI, BAGNALI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

dal 2008 gli uffici della Motorizzazione Civile presentano, ormai da tempo, gravi carenze di personale ed organizzative che non permettono un servizio efficiente;

il personale dipendente si è ridotto di oltre un terzo, passando da 5.500 a 3.500 dipendenti, a fronte di un incremento sostanziale del numero delle prove;

gli uffici della motorizzazione civile, oltre ai settori tipici legati al controllo di veicoli e conducenti su base provinciale, si occupano di attività connesse con l'autotrasporto di cose e persone inoltre, a norma dell'articolo 121 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, si prevede che gli esami per la patente di guida siano effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che devono avere determinati requisiti e frequentare corsi di formazione periodica;

ovunque in Italia, gli uffici della motorizzazione civile sono al collasso, per carenza di personale e inefficienze organizzative, dovute principalmente ai meccanismi di *spending review* a situazione è ben nota da tempo al Ministero, che per tamponare l'emergenza sperava di inviare nelle sedi della motorizzazione una parte dei funzionari e impiegati fra i lavoratori in mobilità delle province;

la carenza di personale della Motorizzazione si ripercuote negativamente non solo sul servizio reso agli utenti in termini di attesa, quanto sul lavoro quotidiano che il personale è tenuto a garantire. Negli ultimi anni il Ministero non ha tenuto conto delle reali esigenze riferite ai carichi di lavoro e l'ultima assunzione di personale risale al 1995;

a Brescia, con il blocco del *turn over* ed i pensionamenti i dipendenti passeranno a breve a meno di 34 unità, a fronte di un carico di lavoro in costante aumento. I lavoratori spesso costretti a turni doppi e a volte tripli per garantire le esigenze di servizio a fronte di un'erogazione salariale che a volte i lavoratori percepiscono anche dopo sei mesi dalla prestazione;

in Toscana nel mese di novembre solo il 40 per cento dei richiedenti ha potuto sostenere l'esame, a dicembre ancora meno, circa il 28 per cento a causa della carenza di esaminatori disponibili mentre i nuovi abilitati non sono ancora operativi perché la direzione territoriale del Centro Italia e Ministero dei trasporti non ha firmato i decreti di nomina. In attesa che arrivino, il direttore della motorizzazione civile di Firenze, per far fronte alle numerose richieste di esami e a la luce della notevole riduzione del personale tecnico ed esaminatore, ha disposto per tre giorni - il

12, il 17 e il 19 dicembre - la chiusura degli sportelli e dei reparti aperti al pubblico,

impegna il Governo:

nel rispetto dei limiti di finanza pubblica a valutare la possibilità di destinare parte del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle scuole guida al personale delle motorizzazioni civili.

G/1638/39/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

la celiachia è una malattia permanente su base infiammatoria che colpisce l'intestino tenue, causata da una reazione autoimmune al glutine, la frazione proteica di alcuni cereali come il grano, l'orzo e la segale;

l'unica terapia ad oggi disponibile per la celiachia è rappresentata da un corretto e rigoroso regime alimentare. I soggetti celiaci devono escludere dalla dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza, pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione,

la normativa vigente prevede l'erogazione gratuita degli alimenti specificamente formulati per soggetti celiaci solamente entro un certo limite di spesa che, peraltro, è stato recentemente abbassato con decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018;

non è prevista, invece, nessuna agevolazione fiscale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti in questione, sebbene sia ben noto il costo più elevato che gli stessi presentano rispetto ai corrispondenti prodotti con glutine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni di natura fiscale in relazione alle spese sostenute dai soggetti affetti da celiachia per l'acquisto di prodotti senza glutine specificamente formulati per le loro esigenze alimentari.

G/1638/40/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

nei giorni 11 e 12 novembre la Basilicata si è ritrovata sotto gli effetti di un potente ciclone mediterraneo che ha attraversato buona parte d'Italia dando luogo a condizioni di maltempo in alcuni casi estremo. È stato il caso per esempio di Matera, la capitale europea della sassi, investita da un pesantissimo nubifragio che ha provocato ingenti danni con allagamenti e strade trasformatesi in veri e propri torrenti;

secondo una prima stima effettuata dal dirigente del settore Lavori Pubblici del comune di Matera i danni per il maltempo dei giorni scorsi ammonterebbero a circa otto milioni di euro, i danni maggiori si sono avuti nella zona dei sassi, dove l'acqua ha scavato il manto stradale e divelto lastroni di pietra. Una persona, rimasta bloccata in auto in un sottovia, è riuscita a salvarsi salendo sul tetto del mezzo. Per diverse ore la città è rimasta bloccata e si sono registrati allagamenti negli scantinati e nei primi piani delle case;

sempre il 12 novembre una tempesta ha investito il Metapontino, Marina di Policoro è stata devastata dal fortunale, si è dovuto procedere oltre alla chiusura dei plessi scolastici ed è stata disposta l'evacuazione per 142 persone che risiedono nella zona D e zona agricola;

anche la piana di Metaponto non è stata risparmiata ed il comparto agricolo colpito si contano a decine le serre scoperciate, interi frutteti risultano abbattuti, con i danni maggiori per tutte le aziende insediate in vicinanza del mare, dove visibilmente si registra arretramento della linea di costa, con il rischio che tale situazione possa favorire l'intrusione del cuneo salino, per i gravi danni riportati della duna e della retroduna;

ritenuto l'intervento normativo di cui all'articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziata a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

G/1638/41/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

gli ausili e le carrozzine per disabili svolgono una funzione essenziale nella promozione dell'autonomia delle persone con ridotta capacità di deambulazione, agevolandone gli spostamenti negli spazi interni ed esterni alla propria abitazione;

le carrozzine realizzate con leghe leggere, ultraleggere e, in particolare, quelle elettriche di ultima generazione, possono avere un prezzo molto elevato, anche superiore a 5.000 euro, che spesso rimane a carico dell'assistito per una quota assolutamente non trascurabile,

inoltre, le spese sostenute per l'acquisto degli ausili di cui si discute beneficiano solamente della parziale detraibilità, per una percentuale pari al 19 per cento;

le persone con ridotta capacità di deambulazione dovrebbero trovarsi nelle condizioni di scegliere l'ausilio più adatto alle proprie esigenze, essendo lo stesso indispensabile per garantire la loro indipendenza funzionale. I prezzi molto elevati e la detraibilità solo parziale della spesa, invece, finiscono frequentemente per condizionare negativamente la scelta in questione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare il sistema delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di carrozzine, poltrone e altri ausili destinati alle persone con ridotta capacità di deambulazione.

G/1638/42/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premessi che:

nella regione Toscana nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno causato danni a 191 comuni, distribuiti in tutte e dieci le province (Città metropolitana compresa);

le province che hanno subito danni tra il 3 e l'11 novembre sono quelle di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e la città metropolitana di Firenze. Altri 183 comuni sono stati colpiti da piogge esondazioni ed allagamenti che hanno funestato la Toscana tra il 16 e 17 novembre, in tutte e nove le province e di nuovo anche nella Città metropolitana. Gli uffici regionali della Protezione civile solo per gli interventi urgenti e

di ripristino hanno stimato per adesso un fabbisogno di circa 20 milioni di euro;

secondo Confagricoltura Grosseto, tra terreni allagati e strutture andate perdute o danneggiate, la stima potrebbe essere superiore ai 3 milioni di euro solo per quel territorio e solo per il settore agricolo;

nell'area metropolitana di Firenze durante il massimo livello di piena di sono registrate inondazioni puntuali. La piena della Sieve ha interessato tutte le golene con alcune esondazioni alla confluenza dell'Arno in zona Selvapiana, a Vicchio e a Borgo San Lorenzo in località Saggi-nale. Per quanto riguarda l'Arno, allagamenti isolati sono stati registrati a Incisa nella zona del nuovo campo sportivo e alle Sieci con la relativa chiusura della strada statale 77 interessando per qualche centinaio di metri le abitazioni e il fronte strada. Già domenica sera la strada era stata riaperta. La regione e il comune si incontreranno per definire gli interventi necessari;

i danni maggiori si sono registrati nella zona di Polverosa, in seguito alla tromba d'aria che ha interessato la zona di Polverosa all'alba di domenica. Interessata una decina di immobili, a tuttora i vigili del fuoco stanno lavorando per una prima messa in sicurezza dell'area, a difesa dell'incolumità pubblica;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziare a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Toscana.

G/1638/43/6

SIRI, MONTANI, BAGNALI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba è di gran lunga superiore rispetto al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare;

il servizio di impollinazione rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;

tra gli apicoltori professionisti la vendita del miele rappresenta la principale fonte di reddito e solo il 31 per cento di loro pratica il servizio di impollinazione, e solo in tre casi incide per oltre il 50 per cento sul reddito aziendale;

la metà degli apicoltori pratica il nomadismo per la produzione del miele e del polline, cioè sposta gli alveari per inseguire fioriture di piante spontanee o coltivate, in alcuni casi, quando gli apicoltori portano gli alveari negli agrumeti o sui campi di sulla, girasole o trifoglio per la produzione del miele, svolgono in contemporanea un servizio di impollinazione per quelle colture. Un servizio che spesso non è retribuito, anzi in alcuni casi è l'apicoltore stesso a dover regalare qualche vasetto di miele ai proprietari dei fondi a titolo di riconoscenza per aver potuto usufruire del terreno su cui collocare le amie;

molti sono gli alberi e le piante che usufruiscono di questo servizio di impollinazione, dal mandorlo, all'albicocco, al susino, al pesco, dal melo al pero, dagli agrumi alta vite, all'olivo, alle leguminose e alle foraggere (sulla, trifoglio, erba medica);

l'impollinazione in questo caso non solo è necessaria, ma aumenta anche la produttività degli alberi da frutto e delle piante. L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea;

attualmente il servizio di impollinazione ha un'aliquota ordinaria al 22 per cento. Data l'Iva sfavorevole gli apicoltori piuttosto le vendono ai frutticoltori e questi, una volta finita la stagione della fioritura, bruciano le api con amie e tutto. È una pratica assurda e contro ogni logica ecologica e di tutela del benessere delle api, causata solo da questa percentuale Iva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, la possibilità di ridurre al 10 per cento l'attuale aliquota IVA relativa al servizio di impollinazione.

G/1638/44/6

BAGNALI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premesso che:

le agevolazioni fiscali sull'acquisto di autovetture rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni unite

sottoscritta dall'Italia in data 30 marzo 2007, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

la normativa vigente in materia, ormai da molti anni, non è più al passo con l'innovazione tecnologica che ha interessato il settore auto;

in particolare, si riscontrano gravi incongruenze con riferimento agli incentivi previsti per l'acquisto di auto elettriche. Queste ultime, infatti, sono tagliate fuori dalla detrazione Irpef del 19 per cento in quanto hanno un costo superiore al limite massimo di 18.075,99 euro entro il quale è consentito l'accesso al beneficio in questione;

inoltre, i limiti imposti dalla normativa vigente impediscono l'applicazione dell'Iva agevolata al 4 per cento. L'incentivo in parola, infatti, è previsto unicamente per l'acquisto di autovetture a benzina con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici e per l'acquisto di autovetture diesel con cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici. Le auto elettriche, invece, sono prive di cilindrata e rimangono conseguentemente escluse dai benefici fiscali anche sotto questo profilo;

le vetture elettriche, oltre che ecologiche e tecnologicamente avanzate, sono quelle maggiormente rispondenti ai bisogni delle persone con disabilità per la mancanza di marce e per la facilità di conversione alla guida senza pedali. In maniera del tutto paradossale, peraltro, sono proprio le vetture in questione a non beneficiare delle agevolazioni di cui si discute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aggiornare la normativa vigente in materia al fine di estendere l'applicazione degli incentivi citati in premessa e, in particolare, le detrazioni e Uva agevolata, anche in relazione all'acquisto di auto elettriche destinata alle persone con disabilità.

G/1638/45/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Legge di Bilancio 2018») al comma 1044 dell'articolo 1 sono stati previsti due obblighi concernenti la commercializzazione di apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora (vendita diretta e vendita indiretta), e tali oneri si sostanziano nell'obbligo di integrazione nei suddetti apparecchi di almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale;

con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge «Sblocca cantieri» sono state apportate alcune modifiche alla disciplina vigente che obbliga, tra gli altri, i produttori di apparati di telefonia

mobile a commercializzare strumenti dotati di almeno un'interfaccia per la ricezione della radio digitale;

in particolare, il comma 5 dell'articolo 28 lascerebbe intendere che la proroga all'entrata in vigore degli obblighi riferiti agli apparati di telefonia mobile sia limitata al canale di vendita diretto tra produttore e consumatore, mentre è noto che la proroga riguarda anche i canali di vendita cosiddetti indiretti (ad esempio per tramite di distributori);

tenendo conto che:

nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 e l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge «Sblocca cantieri» è stata approvata e pubblicata in GUUE la direttiva (UE) 2018/2972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che dovrà essere prossimamente recepita dall'Italia, e che prevede l'esclusione dagli obblighi concernenti la radio digitale per «i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» quali gli smartphone,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire, in riferimento agli obblighi di commercializzazione (diretta e indiretta) di apparecchi dotati di almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale, l'esenzione per gli apparecchi di telefonia mobile sino al 31 dicembre 2020.

G/1638/46/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

nei mesi di settembre e ottobre buona parte del territorio siciliano è stato interessato, a più riprese, da eccezionali eventi atmosferici di elevata intensità che hanno provocato ingenti danni in un gran numero di comuni delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Eventi questi che hanno inciso pesantemente su un tessuto socio-economico già fortemente provato;

nel Messinese la strada statale 113 «Settentrionale Sicula» è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 84,500 al chilometro 84,600, all'altezza del comune di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, a causa della presenza di massi e detriti sulla carreggiata a causa del maltempo;

una tromba d'aria si è abbattuta nell'Agrigentino, una frana ha isolato Niscemi, detriti e massi sulla Statale 113. Le Ferrovie hanno sospeso alcuni collegamenti;

una voragine di mezzo metro si è aperta su una parte della carreggiata e così il Libero consorzio di Caltanissetta ha disposto la chiusura della strada, utilizzata dai niscemesi dopo la chiusura, almeno un anno fa, della Sp 12 per il cedimento del manto;

le isole Eolie sono state isolate per il forte vento di scirocco. Aliscafi e traghetti non hanno potuto raggiungere l'arcipelago e nel porto di Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari che si recano sulle isole per lavoro come insegnanti, medici, impiegati. Fermi anche camion carichi di derrate alimentari e autocisterne di carburanti. La pioggia torrenziale caduta sull'isola ha formato un vero «fiume» d'acqua e pomice arrivato fino a Canneto, sull'isola di Lipari e l'Amministrazione comunale ha inviato una ruspa per ripristinare la circolazione nella zona;

in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della regione siciliana per le abbondanti piogge che hanno interessato la Sicilia, dalle 17 di ieri è stata rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e nel Trapanese è stata sospesa fra Dittaino e Motta. In considerazione del perdurare dell'allerta meteo è stato riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ferroviario sulle linee Messina-Catania-Siracusa, Catania-Palermo e nel Trapanese. Sospesa precauzionalmente la circolazione sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone. Gravi i danni anche a Licata dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e scagliato cartelloni sulle autovetture parcheggiate nella zona del porto;

ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-*octies* insufficiente, considerate le esigue risorse stanziare a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.

G/1638/47/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che l'Atto Senato 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in ma-

teria fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

considerato che occorre consentire agli enti locali che versano in condizioni di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa;

rilevato difatti che tali somme risultano già oggetto di incasso e non ancora impiegate e ciò consentirebbe a tali enti che si trovano in dissesto finanziario il loro utilizzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali che versano in condizioni di dissesto non ancora chiuso con il rendiconto finale dell'Organo straordinario di poter applicare al bilancio di previsione le somme relative ad avanzo vincolato già oggetto di incasso e ancora non impiegate.

G/1638/48/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

molti comuni, come già avvenuto con la Tarsu e con la Tares, sono soliti equiparare l'attività agrituristica a quella turistico-alberghiera applicando agli agriturismi le medesime tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera;

tale equiparazione è motivata dal fatto che non essendo previsto un codice Ateco per l'agriturismo, le relative normative di riferimento prevedevano l'assimilazione ad una categoria omogenea;

dal punto di vista della qualità dei rifiuti prodotti non vi è alcuna distinzione fra l'attività turistico-alberghiera e quella di agriturismo in quanto si tratta della stessa tipologia di rifiuti soggetti a smaltimento. Quello che invece differenzia le due attività riguarda la qualità del servizio prestato da parte del comune che gestisce lo stesso in regime di privata. Infatti, mentre gli alberghi usufruiscono di un servizio puntuale di raccolta localizzato in prossimità delle stesse strutture alberghiere, viceversa per quanto concerne gli agriturismi, ubicati necessariamente fuori dal perimetro urbano, la raccolta avviene, il più delle volte, presso il primo punto di raccolta utile;

ciò significa che il servizio di raccolta è parziale in quanto il titolare dell'agriturismo si fa carico del trasporto dei rifiuti al suddetto punto di raccolta che, nelle maggior parte dei casi, risulta distante dall'azienda agricola, se è pur vero che le normative in materia di Tarsu e di Tares hanno previsto la possibilità per i comuni di inserire nei rispettivi regolamenti una particolare riduzione tariffaria, non superiore al 40 per cento, nei casi in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nella maggior parte dei casi gli stessi comuni non l'hanno applicata. Per tale considerazione, si rende quindi opportuno, ricomprendere fra i locali cui è possibile applicare la riduzione tariffaria ai fini della TARI anche gli agriturismi che, sebbene qualificati, ai fini fiscali, come fabbricati strumentali dall'articolo 9, comma 3-*bis*, lettera *e*), del decreto-legge n. 557 del 1993, tuttavia sono ancora equiparati agli alberghi per quanto riguarda la produzione di rifiuti solidi urbani e la relativa tassazione connessa al loro smaltimento;

peraltro, la necessità di differenziare la disciplina in materia di TARI a favore degli agriturismi rispetto a quanto i comuni prevedono per gli alberghi è confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che con la recente sentenza del 19 febbraio 2019, n. 1162 secondo cui «a parificazione tariffaria tra alberghi e agriturismi dunque sarebbe affetta da eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. È necessaria una classificazione autonoma (con apposite sottocategorie), e alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione delle disposizioni contenute nel comma 659 della legge n. 147 del 2013 anche ai fabbricati rurali destinati all'agriturismo.

G/1638/49/6

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi anni, la più grave crisi dal dopoguerra ha profondamente modificato la struttura economico-produttiva dell'Italia, alterando il peso relativo tra domanda interna e *import/export* sul Prodotto Interno Lordo nazionale e modificando strutturalmente la geografia dei traffici merci, in una con la dinamica degli equilibri geopolitici internazionali. La ripresa economica, pur se meno strutturale di quanto desiderato, ha

prodotto una crescita dei traffici merci ben maggiore rispetto agli incrementi dei fondamentali macroeconomici, evidenziando ancor più la necessità di interventi infrastrutturali, normativi e di semplificazione per il trasporto merci e la logistica;

la logistica in Europa ha un ruolo cruciale nel favorire la mobilità sostenibile e competitiva di persone e merci e nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la sicurezza dei trasporti. In particolare, la logistica del trasporto merci, attraverso l'azione delle sue diverse fasi (programmazione, organizzazione, gestione, controllo ed esecuzione delle operazioni di trasporto merci nella catena dell'approvvigionamento) determina in maniera considerevole il funzionamento ottimale delle reti di produzione e distribuzione e si configura come una delle forze propulsive della competitività europea;

il contesto nazionale della logistica si caratterizza da un lato per la presenza di un tessuto produttivo molto dinamico e aperto alla proiezione internazionale, e dall'altro dalla presenza di evidenti criticità di natura infrastrutturale e da un grado di utilizzo delle tecnologie ITS «*Intelligent Transport Systems*» ancora al di sotto degli *standard* medi internazionali, che determina impatti su tempi e costi dell'offerta logistica nazionale ben superiori alla media europea;

il comparto dei trasporti è entrato in un'epoca di profondo cambiamento, in cui innovazione digitale, prodotti e servizi stanno trasformando in modo sostanziale le aspettative, le abitudini e le opportunità di viaggio di persone e merci;

pianificazione integrata e approccio di sistema assumono una chiave di volta quanto mai necessaria per la promozione della mobilità sostenibile e il governo efficiente del territorio,

in tema di logistica integrata, il Piano Strategico nazionale della Portualità e della Logistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2015, *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, nell'ambito dell'Azione 6 «Misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e la innovazione tecnologica nella portualità italiana» ha individuato tra gli obiettivi specifici per promuovere l'innovazione del sistema logistico ? la digitalizzazione della «Catena Logistica». Secondo tale impostazione strategica, la Catena Logistica Digitale deve essere attuata attraverso la creazione di reti informatiche tra Enti Pubblici e Privati finalizzate alla valorizzazione dei dati posseduti, attraverso l'integrazione di processi e dati relativi alla gestione delle merci superando la logica di integrazioni «punto-punto» tra singoli soggetti della catena logistica e fornendo un'architettura applicativa che armonizzi i processi amministrativi e logistici e metta a fattore comune le competenze ed i ruoli specifici di tutti gli attori coinvolti;

il sistema portuale, in particolare, è strategico per intercettare i flussi di merce che si muovono sullo scenario mondiale e mantenere l'Italia al centro dei traffici;

gli investimenti portuali sono caratterizzati da un alto valore sociale e un limitato e lento ritorno degli investimenti, cosa che rende neces-

saria la ricerca di finanziamenti esterni. E un meccanismo complesso che se da un lato disincentiva gli investimenti privati dall'altro permette a creazione di grandi infrastrutture che, se adoperate bene e in un buon contesto di mercato, diventano molto redditizie;

coerentemente con il Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica, il progetto speciale, attraverso l'introduzione di strumenti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, avrà pertanto l'obiettivo di ridurre le inefficienze nella movimentazione multimodale delle merci, così da aumentare la competitività del sistema portuale nella rete transeuropea e attrarre nuove correnti di traffico e standardizzare le procedure operative;

la *Contract Logistics* conferma la sua crescita nel 2018, con un fatturato previsto di 84 miliardi di euro, il 41,7 per cento delle attività logistiche complessive, in crescita dello 0,7 per cento rispetto al 2017. Si consolida in questo modo il *trend* positivo degli ultimi cinque anni (+0,6 per cento nel 2018, +1,3 per cento nel 2017, +1,7 per cento nel 2016, +0,7 per cento nel 2015);

si stima per la fine del 2019 un ulteriore lieve aumento del fatturato che a fine anno dovrebbe raggiungere quota 84,5 miliardi di euro, anche se con un rallentamento del *trend* a causa dell'incertezza nel quadro nazionale ed internazionale,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di destinare dall'anno 2020 una quota delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 al finanziamento delle attività di digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie ed all'autotrasporto.

G/1638/50/6

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premesso che:

secondo una ricerca di Codacons il «mercato» delle lezioni private ha ma volume d'affari di circa 950 milioni di euro;

in un altro studio, sempre sulle lezioni private, la Fondazione Einaudi stima che solo il 10 per cento è emerso il resto viene svolto in nero;

nella legge di bilancio 2019 è stato previsto che a partire dal 1° gennaio 2019 ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e

grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con l'aliquota del 15 per cento;

il tentativo di regolamentare fiscalmente il fenomeno delle lezioni scolastiche private pare non aver portato all'emersione del sommerso poiché la norma non consente alla famiglia di «scaricare» le spese delle lezioni private in sede di dichiarazione dei redditi;

constatato che:

il volume di entrate per l'erario potrebbe quantificarsi in circa 100 milioni di euro;

se fosse consentita la detrazione almeno in parte delle spese per le lezioni private ci sarebbe l'incentivo alle famiglie a richiedere una ricevuta e per l'erario beneficerebbe di entrate pari alla differenza tra l'imposta fiscale pagata dai docenti e la somma posta a detrazione dalle famiglie che usufruiscono delle lezioni;

tale regolamentazione metterebbe fine alla giungla dell'elusione fiscale legata alle lezioni private in nero, che eticamente e socialmente non rappresenta un messaggio educativo corretto verso le future generazioni;

preso atto che:

i redditi provenienti da lavoro autonomo fino a 5 mila euro rientrano nella *no tax area* e quindi vengono salvaguardati gli studenti universitari o coloro che non beneficiano di alti stipendi che offrono le ripetizioni al fine di pagarsi gli studi o di arrotondare le entrate nel bilancio familiare,

impegna il Governo:

a prevedere, sull'esempio della legislazione francese, la detraibilità *in toto* o in parte delle spese per lezioni private scolastiche complementari al fine di sostenere le famiglie nel migliorare la formazione dei propri figli e di arginare l'elevatissima elusione fiscale legata al fenomeno delle lezioni private di sostegno.

G/1638/51/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

gli istituti tecnici e gli istituti professionali offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, favorendo, al contempo, lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro;

tali istituti sono dotati di macchinari e strumenti di laboratorio scarsi in termini di quantità e qualità;

l'utilizzo di macchinari obsoleti comporta anche il rischio della sicurezza degli studenti, oltre che una oggettiva del loro diritto allo studio;

ricordato che:

il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61, in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale prevede ore di attività di laboratorio raddoppiate rispetto al passato;

ritenuto, pertanto, che:

è oltremodo necessario reinvestire sulla dotazione di nuovi macchinari, più sicuri e maggiormente performanti, ai predetti Istituti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie per la messa a norma dei laboratori degli Istituti tecnici e professionali, esonerando tali istituti dal versamento dell'Iva per l'acquisto di beni strumentali.

G/1638/52/6

MONTANI, BAGNALI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

è certamente condivisibile anche l'osservazione formulata dalla IV Commissione permanente nel parere favorevole reso alla VI Commissione permanente, approvata al termine all'esame in sede consultiva del provvedimento, con la quale si è suggerito di inserire nel testo dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, riferimenti specifici aggiuntivi al l'assistenza tecnico-militare nel campo dell'aerospazio e della difesa cibernetica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di recepire attraverso ulteriori iniziative normative il contenuto dell'osservazione formulata dalla IV Commissione, generalizzato in premessa, interpretando l'ambito di applicazione dell'articolo 55 del decreto-legge in esame in senso estensivo, ricomprendendovi

cioè anche ciò che attiene all'assistenza tecnico-militare nel campo dell'aerospazio e della difesa cibernetica.

G/1638/53/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessò che:

il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;

alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, dividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudentziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogando permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori;

il rischio che casi di mera detenzione di documenti o fatture per operazioni inesistenti possa venire collegata ad uno scopo di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria e, quindi, ad un caso di evasione fiscale punibile con pene ormai altissime, deve essere scongiurato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare le occasioni di confronto e di aggiornamento del contribuente e del professionista con l'amministrazione e gli organi accertatori, accompagnando queste iniziative con uno strumento di rapido interscambio, telematico e diretto, da avviare con uno specifico servizio sulle piattaforme Fisconline e/o Entratel.

G/1638/54/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è certamente condivisibile;

nel panorama industriale italiano, le imprese operanti nel comparto dei materiali d'armamento rappresentano una preziosa riserva di tecnologia ed una importante fonte di contribuzione alla formazione del prodotto interno lordo;

è conseguentemente apprezzabile l'obiettivo di accentuare la competitività delle imprese del comparto dei materiali d'armamento rendendo più efficace l'azione di sostegno assicurata in loro favore dalle tecnostutture dell'amministrazione della Difesa;

la competitività delle imprese nazionali del comparto produzioni per la Difesa poggia altresì sulla credibilità dell'impegno del nostro Paese ad assicurare nel tempo ai paesi acquirenti dei materiali d'armamento fabbricati in Italia tutta l'assistenza logistica di cui questi ultimi hanno bisogno, oltre alle attività di formazione ed addestramento a profitto degli utilizzatori;

in altre parole, la politica industriale e commerciale della Difesa contiene importanti aspetti di politica estera, che rendono indispensabile un'azione di raccordo tra l'amministrazione militare e quella preposta alla gestione delle attività diplomatiche dello Stato italiano, sempre nel rispetto della legislazione esistente in materia di esportazione di materiali d'armamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di orientare l'attività di supporto alle imprese produttrici di materiali d'armamento verso i paesi amici ed alleati che presentino un profilo di rischio politico più contenuto, selezionandoli d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche per evitare di dover improvvisamente interrompere forniture ed attività di sostegno formativo e logistico a contratti firmati.

G/1638/55/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo

55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle Imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

il mercato internazionale dei materiali d'armamento è estremamente competitivo, operandovi le maggiori potenze industrializzate del pianeta, le cui imprese sono spesso sostenute dai rispettivi governi con l'impiego di importanti strutture dedicate e l'impegno delle più elevate autorità politiche nazionali;

le imprese italiane, anche quelle partecipate dallo Stato, si trovano spesso a competere in condizioni svantaggiose, in ragione del minor sostegno di cui godono da parte del nostro sistema-Paese;

sarebbe conseguentemente opportuno allargare gli ambiti e la natura del sostegno dello Stato alle imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni di materiali per la Difesa prevedendo anche la creazione di organismi dedicati, sottoposti alla direzione dell'autorità politica di Governo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il sostegno da assicurare alle imprese nazionali che esportano prodotti per la Difesa al complesso delle attività precontrattuali, incluse le attività di *scouting* e supporto da assicurare nelle more dello svolgimento delle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare, in vista dell'aggiudicazione di nuove commesse.

G/1638/56/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

il contributo SSN sulle assicurazioni auto - disciplinato dall'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - era, fino al periodo d'imposta 2011, integralmente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF. A partire dai redditi relativi al 2012, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 4 comma 76 della legge n. 92 del 2012, la deducibilità del contributo in esame è stata riconosciuta, ai fini IRPEF, soltanto per la parte eccedente

la legge n. 92 del 2012 ha stabilito che dal periodo d'imposta 2012 il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi delle assicurazioni RC auto per i danni causati dalla circolazione dei vei-

coli a motore e dei natanti, è deducibile dal reddito complessivo del contribuente/contraente solo per la parte che eccede euro 40;

il decreto-legge n. 102 del 2013 (cosiddetto «Decreto IMU») ha poi stabilito che «a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

la Cassazione nell'ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018 ha stabilito ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, che sono interamente deducibili tutti i costi e le spese relative ai soli veicoli strumentali «*strictu sensu*» e, cioè, indispensabili all'esercizio dell'attività d'impresa, rispetto ai quali l'uso promiscuo non è né presunto, né consentito,

impegna il Governo:

nel rispetto dei limiti di finanza pubblica a valutare di reintrodurre la deducibilità del contributo applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente.

G/1638/57/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, innalzando a 4.000 euro la soglia di reddito complessivo ai di sotto della quale i figli possono essere considerati fiscalmente a carico. Il beneficio in questione è stato riconosciuto per i figli di età non superiore a ventiquattro anni;

tale ultimo limite «superato il quale la soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico ritorna quella ordinaria di 2.840,51 euro» è stato calcolato in maniera convenzionale prendendo in considerazione un'età media (ventiquattro anni) a partire dalla quale si presume che il figlio abbia terminato il percorso di formazione e iniziato la propria attività lavorativa;

tuttavia, la disposizione in esame non tiene conto della particolare situazione in cui si trovano i figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. I ragazzi in questa

condizione, infatti, permangono a carico dei genitori anche in seguito al compimento del ventiquattresimo anno di età,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delimitare l'ambito di applicazione del suddetto limite, considerando fiscalmente a carico i figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con reddito inferiore a 4.000 euro, anche successivamente al ventiquattresimo anno di età.

G/1638/58/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane sia previsto il potenziamento del sostegno del Governo all'esportazione dei materiali prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

la competitività delle imprese nazionali operanti nel comparto dei materiali d'armamento si rafforza tuttavia anche assicurando un flusso prevedibile di commesse nazionali nei confronti delle aziende del settore, in particolare sotto forma di investimenti finanziati a valere sulle risorse del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico e di fondi ad hoc istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

sarebbe conseguentemente utile predisporre a questo scopo uno strumento legislativo pluriennale che possa essere un punto di riferimento per le imprese nazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di alla prima occasione utile l'opportunità di abbinare all'accresciuto sostegno tecnico-amministrativo fornito agli esportatori operanti nel comparto della produzione di materiali d'armamento l'introduzione di uno strumento legislativo pluriennale, che sia in grado di offrire alle imprese del nostro paese certezze in merito alla continuità degli investimenti e delle commesse da onorare.

G/1638/59/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessò che:

il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;

a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;

alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, condividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudentziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogando permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Agenzia dell'entrate riscossione unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che aiutino le imprese e i professionisti che per ragioni di difficoltà pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette ed indirette ed abbiano ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle entrate riscossione, non abbiano potuto eseguire una parte del pagamento a causa di mancato guadagno.

G/1638/60/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premessò che:

i soggetti affetti da celiachia devono rispettare un regime alimentare estremamente rigoroso, escludendo dalla propria dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza,

pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione;

il rispetto del suddetto regime alimentare può diventare un problema nel momento in cui le persone affette da celiachia si trovano a dover consumare alimenti al di fuori delle mura domestiche. Sono ancora molti, infatti, gli esercizi di ristorazione che non dispongono di piatti *gluten free*, preparati in maniera tale da garantire l'assenza di contaminazioni, anche nelle aree pubbliche maggiormente frequentate come ospedali, scuole, università, stazioni e aeroporti;

tale situazione è fonte di gravi disagi per i soggetti affetti da celiachia, sia sotto il profilo sociale, dato il numero limitato di punti di ristoro disponibili, sia sotto il profilo del benessere fisico, considerati i rischi derivanti dal consumo di alimenti non idonei;

nonostante la crescita degli ultimi anni, la diffusione degli esercizi a misura di celiaco rimane ostacolata da numerosi fattori che incidono negativamente sulla remuneratività dell'attività. Un ristoratore *gluten free*, infatti, spende cifre mediamente maggiori per le materie prime, è tenuto a prestare molta attenzione alla contaminazione, deve adibire un'area riservata alla preparazione dei cibi senza glutine e garantire altresì la formazione adeguata del personale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate agevolazioni fiscali in favore degli esercizi di ristorazione che effettuano investimenti sulla formazione del personale, sull'adeguamento dei locali e sull'acquisto delle attrezzature e delle materie prime, al fine di garantire la disponibilità continua di alimenti senza glutine destinati alle persone affette da celiachia.

G/1638/61/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

preso atto che l'Atto Senato 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, a 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

considerato che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 all'articolo 4 ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», quantificato in 20 milioni di euro 1 anno dal 2016 al 2019,

rilevato che tale fondo è volto a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni

che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali;

rilevato che già oggi, in vista della scadenza dell'ultimo anno di operatività del dispositivo sulla base delle sentenze emesse la dotazione iniziale di 80 milioni di euro non sarà sufficiente ad assicurare la copertura delle somme ingiunte e a prevenire il dissesto coinvolti da eventi calamitosi o cedimenti verificatisi anche più recentemente sul nostro territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prolungare l'operatività del «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo un ulteriore finanziamento dello stesso.

G/1638/62/6 (testo 2)

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

ogni anno nel settore ittico italiano circa 10 milioni di cassette in polistirolo devono infatti essere smaltite e conferite nella raccolta rifiuti indifferenziata, con alti costi economici e un elevato livello di inquinamento per l'ambiente;

è stato quindi necessario individuare un materiale alternativo al polistirolo per realizzare le cassette destinate alla conservazione del pesce totalmente realizzato con materie prime naturali biodegradabili, più adatto a questo specifico utilizzo;

si tratta di prodotti che esistono già sul mercato ma non vengono preferiti dai pescatori a causa del maggior costo, parliamo di un valore doppio rispetto a quelle in polistirolo. Ma se si calcolano i costi del trasporto necessario al conferimento delle cassette di polistirolo alla discarica e quelli relativi al loro smaltimento si fa presto a stabilire che il maggior costo iniziale delle cassette biodegradabili viene coperto dal risparmio che se ne ricava utilizzandole e riciclandole,

per poter permettere alle imprese della pesca di affrontare la spesa iniziale nell'acquisto di questo tipo di cassette biodegradabili e compostabili per i prodotti ittici è importante prevedere agevolazioni fiscali che ne facilitino l'acquisto e di conseguenza l'utilizzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a ridurre il prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate

dalle imprese della pesca per i prodotti ittici, prevedendo un credito d'imposta per il venditore nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate da portare in compensazione.

G/1638/62/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

ogni anno nel settore ittico italiano circa 10 milioni di cassette in polistirolo devono infatti essere smaltite e conferite nella raccolta rifiuti indifferenziata, con alti costi economici e un elevato livello di inquinamento per l'ambiente;

è stato quindi necessario individuare un materiale alternativo al polistirolo per realizzare le cassette destinate alla conservazione del pesce totalmente realizzato con materie prime naturali biodegradabili, più adatto a questo specifico utilizzo;

si tratta di prodotti che esistono già sul mercato ma non vengono preferiti dai pescatori a causa del maggior costo, parliamo di un valore doppio rispetto a quelle in polistirolo. Ma se si calcolano i costi del trasporto necessario al conferimento delle cassette di polistirolo alla discarica e quelli relativi al loro smaltimento si fa presto a stabilire che il maggior costo iniziale delle cassette biodegradabili viene coperto dal risparmio che se ne ricava utilizzandole e riciclandole,

per poter permettere alle imprese della pesca di affrontare la spesa iniziale nell'acquisto di questo tipo di cassette biodegradabili e compostabili per i prodotti ittici è importante prevedere agevolazioni fiscali che ne facilitino l'acquisto e di conseguenza l'utilizzo,

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a ridurre il prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dalle imprese della pesca per i prodotti ittici, prevedendo un credito d'imposta per il venditore nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate da portare in compensazione.

G/1638/63/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

la lettera d'intenti è un documento sottoscritto dalle parti durante la trattativa per la conclusione di un contratto, con il quale esse fissano i

punti su cui sono già pervenute ad un accordo e disciplinano il prosieguo delle trattative, senza che questo le impegni a concludere il contratto;

tuttavia, le lettere d'intento per operazioni di compravendita dei carburanti vengono spesso utilizzate impropriamente da falsi esportatori con la sola finalità di frodare l'Erario;

inoltre, ulteriori deroghe di questo strumento potrebbero esporre il sistema a richieste aggiuntive di frode e, soprattutto, finirebbe per penalizzare la categoria dei depositi commerciali fornitori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare il divieto assoluto e generale all'utilizzo delle lettere d'intento per ogni ipotesi di cessione di carburanti per autotrazione come solido intervento in chiave antifrode.

G/1638/64/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 50-bis, autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, riferiti alle annualità precedenti al 2019, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 sul riordino dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha spostato 60,5 milioni di euro sul fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prelevando però risorse già stanziati dai Ministeri per altri programmi;

il Fondo, nel 2018, era stato istituito e finanziato per 122 milioni con l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi incrementati di ulteriori 100 milioni per il 2020 con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 451 legge n. 145 del 2018);

per effetto dello spostamento delle risorse, che l'attuale Governo ha deciso di destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono sottratti milioni destinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

in particolare, vengono tolti 3 milioni di euro all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, vengono tolti 8,5 milioni di euro per la tutela dell'ordine e della sicurezza e 1 milione di euro per le Forze di polizia al Ministero dell'interno, viene tolto 1 milione di

euro per il controllo della sicurezza nei mari, nei porti e nelle coste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ben 16 milioni nel 2020 e 13 milioni nel 2021 ai Carabinieri per la difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa;

il risultato finale, pertanto, è una partita di giro che, da una parte toglie alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, dall'altra dà alle stesse per il riordino delle carriere, a costo zero, sostanzialmente quindi il Governo decide di rinunciare un po' alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per incrementare le risorse per il riordino delle carriere a scapito della stessa categoria che sta affermando di tutelare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche per finanziare anche il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate in modo da poter garantire un adeguato livello di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza intaccare le somme per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica già stanziata.

G/1638/65/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

con l'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una perimetrazione che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albaredo, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo;

in base al suddetto articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona dell'Emilia Romagna hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa e le attività economiche dei territori colpiti dalle calamità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, dirette ad estendere i termini temporali delle agevolazioni fiscali previste per la Zona Franca dell'Emilia Romagna, anche prevedendo l'ammissione ai benefici per tutte le nuove imprese che presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero, adottato sulla base del decreto 10 aprile 2013, recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nella Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

G/1638/66/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30 estende alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea, le previsioni degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto-legge;

in particolare l'articolo 4 (Trattamento fiscale) prevede, per le imprese armatoriali che esercitano la pesca marittima nonché nelle acque interne e lagunari, le seguenti agevolazioni:

credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;

il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ciò significa che il reddito prodotto è detassato dell'80 per cento);

nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi questi sgravi fiscali purtroppo vengono considerati e qualificati, dal sistema per la compilazione della dichiarazione, come «aiuti di Stato»;

ciò comporta il riproporsi di una questione grave e preoccupante, che sembrava definitivamente risolta, grazie soprattutto al parere reso

dal Mipaaf il 14 febbraio 2018, all'indomani del blocco degli sgravi contributivi deciso dall'INAIL;

in quel parere il Ministero chiarì che si trattava non di una misura di aiuto ma di un particolare regime fiscale e previdenziale, applicato pacificamente oramai da più di 20 anni, in maniera generalizzata ed universale a tutte le imprese di pesca operanti nelle acque marittime, interne e lagunari,

purtroppo, avallando la richiesta del «sistema» di qualificare quel regime agevolato come «aiuto di Stato», si formalizza in un documento fiscale, proveniente dallo stesso contribuente, una definizione errata che avrà come sicura conseguenza indagini e accertamenti tributari, se non addirittura sanzioni per i dichiaranti stessi, nonché la perdita o la grave limitazione dello sgravio;

il MEF e l'Agenzia delle Entrate sembrerebbero nutrire ancora dubbi sulla natura esatta di questi sgravi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di emanare un provvedimento urgente che chiarisca la situazione richiamata in premessa ovvero che gli sgravi di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, non si configurano come Aiuti di Stato.

G/1638/67/6 (testo 2)

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

la norma in esame reca disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale;

la disposizione, intervenendo sull'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che i rimborsi delle accise sul gasolio in favore degli autotrasportatori siano riconosciuti entro un limite quantitativo corrispondente ad un litro consumato per ciascun chilometro percorso. La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 10 gennaio 2020;

come noto in Italia la tassazione sui prodotti petroliferi è tra le più alte d'Europa e da questo deriva un aumento dei prezzi del carburante e anche maggiori frodi ai danni dell'erario, per evitare questi maggiori prezzi sulle accise;

l'articolo 14 del T.U.A. disciplina il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata, dovendo sussumersi in tale nozione sia il caso dell'accisa pagata quale originario indebito oggettivo (come nel caso di un

prodotto erroneamente assoggettato ad imposta o assoggettato ad una aliquota superiore rispetto a quella dovuta fin dall'origine) sia il caso dell'accisa di cui è dovuto il rimborso a seguito dell'applicazione di una disciplina agevolativa per talune specifiche categorie o classi di contribuenti;

ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del T.U.A., la richiesta di rimborso deve essere inviata «a pena di decadenza» entro due anni dalla data del pagamento; il relativo rimborso può essere disposto dall'Amministrazione sia a contanti sia in forma di accredito per il pagamento dell'accisa (compensazione attraverso il modello F24). In ogni caso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del T.U.A., «in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso dell'accisa per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta»;

tali sanzioni sono disciplinate dal successivo articolo 40, comma 1, lettera b), del T.U.A. il quale prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa con un minimo di euro 7.746,00 per «chiunque... sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa»;

la compensazione del credito per l'accisa già corrisposta con altri tributi ha interessato le pronunce della Cassazione 18 maggio 2012, n. 7879, n. 7881, n. 7882 e n. 7883. La Suprema Corte ha ritenuto che, poiché il predetto termine non ha natura ordinatoria, bensì perentoria, è escluso l'utilizzo del credito in compensazione oltre l'anno solare in cui esso è sorto, disconoscendo la lettura offerta dal giudice d'appello secondo cui il diritto a tale beneficio andava esercitato entro il termine perentorio biennale per l'esercizio del diritto al rimborso dell'accisa dettato dall'articolo 14, del T.U.A.;

è del tutto evidente, quindi, che la disposizione non argina il problema delle frodi perchè fissare un'asticella a 1 Km/litro significa rendere legittime le domande tarate su un consumo di 1,1 Km/litro, quando è perfettamente noto che un camion moderno (anche se qui parliamo dagli euro 3 in su), viaggia comunque tra i 2,5 e i 3 Km/litro. E quelli di ultima generazione anche con meno. Senza considerare che questi stessi veicoli sono connessi o sono amministrati tramite sistemi gestionali da cui ricavare in maniera precisa il consumo effettivo. Insomma, il controllo non rappresenta un grave problema per l'erario,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di innalzare il limite quantitativo di percorrenza specifica riconosciuto per il rimborso di gasolio commerciale usato come carburante a 1,5 km/litro.

G/1638/67/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

la norma in esame reca disposizioni in materia di accisa sui gasolio commerciale;

la disposizione, intervenendo sull'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che i rimborsi delle accise sul gasolio in favore degli auto trasportatori siano riconosciuti entro un limite quantitativo corrispondente ad un litro consumato per ciascun chilometro percorso. La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 10 gennaio 2020;

come noto in Italia la tassazione sui prodotti petroliferi è tra le più alte d'Europa e da questo deriva un aumento dei prezzi del carburante e anche maggiori frodi ai danni dell'erario, per evitare questi maggiori prezzi sulle accise;

l'articolo 14 del T.U.A. disciplina il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata, dovendo sussumersi in tale nozione sia il caso dell'accisa pagata quale originario indebito oggettivo (come nel caso di un prodotto erroneamente assoggettato ad imposta o assoggettato ad una aliquota superiore rispetto a quella dovuta fin dall'origine) sia il caso dell'accisa di cui è dovuto il rimborso a seguito dell'applicazione di una disciplina agevolativa per talune specifiche categorie o classi di contribuenti;

ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del T.U.A., la richiesta di rimborso deve essere inviata a pena di decadenza « entro due anni dalla data del pagamento; il relativo rimborso può essere disposto dall'Amministrazione sia a contanti sia in forma di accredito per il pagamento dell'accisa (compensazione attraverso il modello F24), In ogni caso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del T.U.A., «in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso dell'accisa per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta»;

tali sanzioni sono disciplinate dal successivo articolo 40, comma 1, lettera b), del T.U.A. il quale prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa con un minimo di euro 7.746,00 per «chiunque... sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa»;

la compensazione del credito per l'accisa già corrisposta con altri tributi ha interessato le pronunce della Cassazione 18 maggio 2012, n. 7879, n. 7881, n. 7882 e n. 7883. La Suprema Corte ha ritenuto che, poiché il predetto termine non ha natura ordinatoria, bensì perentoria, è escluso l'utilizzo del credito in compensazione oltre l'anno solare in cui esso è sorto, disconoscendo la lettura offerta dal giudice d'appello secondo cui il diritto a tale beneficio andava esercitato entro il termine perentorio

biennale per l'esercizio del diritto al rimborso dell'accisa dettato dall'articolo 14, del T.U.A.;

è del tutto evidente, quindi, che la disposizione non argina il problema delle frodi perchè fissare un'asticella a 1 Km/litro significa rendere legittime le domande tarate su un consumo di 1,1 Km/litro, quando è perfettamente noto che un camion moderno (anche se qui parliamo dagli euro 3 in su), viaggia comunque tra i 2,5 e i 3 Km/litro. E quelli di ultima generazione anche con meno. Senza considerare che questi stessi veicoli sono connessi o sono amministrati tramite sistemi gestionali da cui ricavare in maniera precisa il consumo effettivo. Insomma, il controllo non rappresenta un grave problema per l'erario,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di innalzare il limite quantitativo di percorrenza specifica riconosciuto per il rimborso di gasolio commerciale usato come carburante a 1,5 km/litro.

G/1638/68/6

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che a decorrere dal 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca – in ragione di un'aliquota del 21 per cento – sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali;

successivamente, l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, estende il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;

l'introduzione della cedolare secca per le locazioni private ha indubbiamente prodotto dei vantaggi per i proprietari. In particolare, la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva Irpef, ha consentito a molti proprietari di immobili di risparmiare sulle imposte dovute e, parallelamente è stato posto un freno al fenomeno degli affitti in nero, effetti che sono stati sicuramente estesi anche agli affitti commerciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 e 2020.

G/1638/69/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premessi che:

valutate le finalità che il provvedimento intende perseguire in materia di contrasto alla frode ed all'evasione fiscale;

considerato, nello specifico, l'obiettivo che si intende perseguire con il potenziamento dell'amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame nella commissione di merito, che recita «anche mediante analisi del rischio delle partite Iva di nuova costruzione»;

ritenuto tale inciso una mancanza di rispetto nei riguardi dei tanti liberi professionisti che con la propria attività producono gettito e sostengono il tessuto economico del nostro Paese, e dei tanti giovani che, in mancanza di offerta lavorativa, decidono di avviare un'attività d'impresa ovvero aprire uno studio professionale;

preso atto comunque della volontà - comprensibile ma mal esternata - di contrastare il fenomeno delle imprese cosiddette «mordi e fuggi», ovvero di coloro che aprono e chiudono subito allo scopo di evadere il fisco;

evidenziato che, in questo contesto necessita particolare attenzione l'evasione da parte di persone fisiche o di imprese straniere che, dopo aver aperto la partita iva e lavorato qualche mese, scompaiono nel nulla senza assolvere gli obblighi dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di contrastare l'evasione dell'Iva e di garantire il versamento di imposte e contributi dovuti per l'esercizio dell'attività, che l'attribuzione del numero di partita IVA a persone fisiche aventi cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a soggetti diversi dalle persone fisiche, residenti in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, sia subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di un'adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle Entrate. Tale garanzia fideiussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti.

G/1638/70/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il farmaco talidomide fu venduto negli anni cinquanta e sessanta come sedativo e anti-nausea e venne successivamente ritirato dal commercio in seguito alla scoperta della teratogenicità di uno dei suoi enantiomeri. Molte donne trattate con talidomide, infatti, hanno dato alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, come amelia (assenza degli arti) o focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti);

l'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha riconosciuto in favore delle persone affette da sindrome da talidomide il diritto all'assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

tuttavia, in sede di applicazione della norma, molte di queste persone non sono riuscite ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo dovuto entro il termine ultimo stabilito dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163;

infatti, il regolamento attuativo sopra citato, ha richiesto, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, la produzione di documentazione sanitaria attestante la prescrizione del farmaco talidomide, senza tenere conto del notevole lasso temporale trascorso dalla sua commercializzazione, e ancora senza tenere conto del fatto che la documentazione in questione non fosse all'epoca neppure necessaria per l'assunzione di tale specialità medicinale, la cui somministrazione avveniva frequentemente in occasione delle visite presso il medico di famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide;

a valutare l'opportunità di modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, nella parte in cui richiede la produzione di documentazione sanitaria attestante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini del riconoscimento del suddetto indennizzo.

G/1638/71/6 (testo 2)

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessso che:

l'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»,

l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, prevede disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

il suddetto articolo prevede che il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita,

l'articolo 16 stabilisce inoltre che l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità di

prevedere, nel rispetto dei vincoli di trasmissione agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, nonché del rilascio dell'apposita dichiarazione trimestrale, che il donatore o l'ente donatario possano incaricare un terzo di adempiere a tali obblighi per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario.

G/1638/71/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessso che:

l'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»,

l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, prevede disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

il succitato articolo prevede che il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita,

l'articolo 16 stabilisce inoltre che l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali,

impegna il Governo:

a prevedere, nel rispetto dei vincoli di trasmissione agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, nonché del rilascio dell'apposita dichiarazione trimestrale, che il donatore o l'ente donatario possano incaricare un terzo di adempiere a tali obblighi per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario.

G/1638/72/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente di compensare crediti per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso;

viene esteso, inoltre, l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, introducendo una specifica disciplina sanzionatoria;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a svinco-

lare la compensazione delle imposte dirette dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

G/1638/73/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

con l'articolo 3 sono state limitate le compensazioni fiscali e in questo modo sono stati colpiti maggiormente i liberi professionisti che sono fisiologicamente a credito d'imposta, in quanto applicano la ritenuta d'acconto del 20 per cento sui ricavi e non sul reddito,

per ovviare a tale distorsione che può colpire tutti i professionisti si propone una delle seguenti possibili soluzioni:

1) riduzione alla metà della ritenuta d'acconto per tutti i liberi professionisti.

2) l'esclusione dei professionisti dalla normativa di cui all'articolo 3 della presente legge,

3) aumento del tetto della possibilità di compensazione senza limiti a 20.000;

4) la libertà di compensazione con visto di conformità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre nel 2020 attraverso ulteriori iniziative normative una delle soluzioni prospettate in premessa.

G/1638/74/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 in tema di Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera prevede che per il compimento

di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute;

l'articolo 4 all'esame aumenta i costi ed aggrava gli adempimenti burocratici aggravo dei piccoli imprenditori e delle aziende artigiane. Non è sufficiente aver circoscritto l'ambito di applicazione della disposizione alle opere o ai servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, poiché tale limite non esclude le piccole imprese dall'applicazione della norma;

le definizioni di media e piccola impresa che si ricavano dalla normativa dell'Unione europea, rilevando come per media impresa si intenda quella che abbia un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e per piccola impresa quella che abbia un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro;

si ritiene del tutto incongruo considerare grande impresa un'azienda che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro. L'estensione dell'ambito dell'applicazione della norma ad una platea così vasta di soggetti evidenzia una conoscenza superficiale del mondo delle imprese;

la norma in esame non è efficace per quanto concerne la prevenzione di condotte illecite e procede in una direzione opposta all'obiettivo della semplificazione ed è destinata a creare solo maggiore confusione per gli operatori. Il precedente Governo aveva, invece, avviato un percorso di sburocratizzazione, ma questo decreto sembra invertire adesso la tendenza complicando ulteriormente gli adempimenti richiesti alle imprese;

sarebbe stato più opportuno concentrarsi sull'inasprimento dei controlli e non degli adempimenti, nella logica della semplificazione,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione totale dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto-legge per le aziende agricole o in subordinate che preveda l'innalzamento della soglia almeno a 500 mila euro al fine di agevolare le microimprese in particolare quelle del settore agricolo.

G/1638/75/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi;

tale articolo, introduce l'obbligo, entro i 5 giorni successivi al versamento delle ritenute, di trasmettere le suddette deleghe di versamento con l'elenco nominativo di tutti i lavoratori coinvolti nell'opera o servizio nel mese precedente, con dettaglio delle ore di lavoro prestate nell'esecuzione dell'opera o servizio, l'ammontare della retribuzione corrisposta in relazione alla prestazione e il dettaglio delle ritenute eseguite; vengono, inoltre, previste soglie dimensionali minime delle imprese che su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti; nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

a) risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime,

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;

l'onere di versamento delle ritenute per singolo committente, tramite specifici F24, aggrava pesantemente la gestione amministrativa delle commesse, lungo tutta la filiera dei soggetti coinvolti. Tale problema è reso più evidente per le imprese che impegnano i propri lavoratori in più appalti nel corso dello stesso mese o, addirittura, dello stesso giorno;

inoltre, i profili sanzionatori a carico del committente si traducono nella sostanza nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo comunque il committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell'appaltatore/subappaltatore,

impegna il Governo:

nell'ambito delle norme di attuazione dell'articolo 4, a specificare che le condizioni di esclusione dall'applicazione della nuova disciplina

(essere in attività da almeno 3 anni e non avere accertamenti esecutivi di importo superiore a 50.000 euro) siano alternative.

G/1638/76/6

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese sub appaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, a determinate condizioni;

vengono, inoltre, riviste, rispetto al testo iniziale, anche le soglie dimensionali minime delle imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti;

nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

a) risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50,000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;

nel complesso, le modifiche apportate dalla Commissione Finanze della Camera, pur escludendo l'inversione dell'obbligo di pagamento delle ritenute in capo al committente, continuano ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese coinvolte, laddove impongono comunque a queste di versare «*cash*» le ritenute per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera loro affidata, con distinte deleghe, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo dirette ad eliminare l'obbligo di F24 per singolo com-

mittente e a rendere possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali.

G/1638/77/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidatara e a e imprese sub appaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese,

tale articolo, stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidatara nei caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti, per i contratti d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, al ricorrere di determinate condizioni; la misura prevista genera grandi criticità alle imprese, per l'estrema difficoltà applicativa, per l'onerosità degli adempimenti trasferiti, per l'irragionevolezza di addossare responsabilità e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno alcun controllo, nonché per l'inefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta all'evasione fiscale;

sembra, tra l'altro, sia stato del tutto ignorato l'impatto, in termini di adattamento dei processi gestionali, che le nuove disposizioni, applicabili anche ai contratti in essere, generano sulle imprese, si ritiene necessario intervenire nuovamente sulla disposizione, quantomeno per eliminarne i gravi effetti finanziari e burocratici sulle imprese e per renderla applicabile ai soli nuovi contratti, stipulati dal 1° gennaio 2020, e con riferimento ai versamenti effettuati dal secondo semestre 2020 ,

impegna il Governo:

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 4, a ritenere che la data di decorrenza delle nuove norme del 1° gennaio 2020, di cui al comma 2, si riferisce esclusivamente ai soli nuovi contratti stipulati a decorrere dal prossimo primo gennaio, e con riferimento ai versamenti effettuati dai secondo semestre 2020.

G/1638/78/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi, l'operatività del meccanismo viene circoscritta alle ipotesi in cui:

1. oggetto del contratto siano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad impresa;

2. si tratti di contratto d'appalto, subappalto, affidamento a terzi consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad altro soggetto a lui riconducibile in qualunque forma;

la lettera *a-quinquies*) estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (*labour intensive*) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,

impegna il Governo:

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione delle nuove norme, a valutare l'opportunità di ritenere che le disposizioni previste dall'articolo 4 non siano applicabili ai condomini.

G/1638/79/6

DONNO, LANNUTTI, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca «Ritenute e compensazioni in appalti subappalti e *reverse charge* manodopera» e dispone

l'obbligo in capo al committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidatari e alle imprese subappaltatrici, obbliga e a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, oltre a stabilire in particolare che il committente sia tenuto a sospendere il pagamento di corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti;

considerato che:

le modifiche apportate in prima lettura dalla Camera dei Deputati al Collegato Fiscale sebbene escludano inversione dell'obbligo di pagamento delle ritenute gravanti in capo al committente, continuano comunque ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese coinvolte in quanto impongono di versare le ritenute per quei lavoratori che siano impiegati nell'esecuzione dell'opera, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali,

l'articolo 4 del Collegato Fiscale, come modificato dalla Camera, prevedendo l'onere di versamento delle ritenute per singolo committente rischia di aggravare la gestione delle commesse sull'intera filiera dei soggetti coinvolti, soprattutto a carico di quelle imprese che siano impegnate contestualmente in più appalti;

nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera non è prevista alcuna alternatività fra le condizioni di esclusione previste per l'applicazione della nuova disciplina, consistenti nell'essere in attività da almeno tre anni e nell'assenza di accertamenti esecutivi di importo superiore a cinquantamila euro;

i profili sanzionatori previsti dall'articolo 4 a carico del committente si tradurranno nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell'appaltatore o del subappaltatore, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare politiche per il superamento, in capo al singolo committente, dell'obbligo di versamento tramite F24 delle ritenute per singolo committente, rendendo possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali, specificando che le condizioni di esclusione dall'applicazione della disciplina debbano essere fra loro alternative e procrastinando l'entrata in vigore delle disposizioni al secondo semestre del 2020, con applicazione ai soli contratti stipulati a decorrere dal prossimo 1° gennaio.

G/1638/80/6

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede al nuovo comma 4-*bis* che «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento della vigilanza sulle merci nel rispetto del principio di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri principi dettati dal diritto dell'Unione europea» e dispone, al successivo comma 4-*sexies*, che per il conseguimento di tali obiettivi le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* sono destinate all'acquisizione di strumenti e apparecchiature ad alta tecnologia per i quali l'Agenzia medesima è autorizzata ad avviare, in partenariato tra pubblico e privato e con procedura di finanza di progetto, un'apposita procedura per il reperimento e l'installazione dei suddetti strumenti e apparecchiature nonché per l'avvio dell'operatività dei connessi servizi tecnici di supporto per lo svolgimento della vigilanza, ferma restando la titolarità delle attività di vigilanza svolte nello spazio doganale dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Corpo della Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

lo scorso mese di giugno è partito il progetto messo a punto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la digitalizzazione delle procedure per razionalizzare e uniformare le attività di controllo doganale nei porti con l'obiettivo di semplificare la vita alle imprese e alla stessa amministrazione e di attrarre nuovi traffici nei porti italiani;

il progetto si basa sulla stretta collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo portuale al fine di implementare progressivamente nei porti e nei nodi logistici italiani soluzioni analoghe a quelle introdotte nel porto di Bari dove è in avanzato stato di realizzazione un progetto pilota nell'ambito del Programma operativo nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 che, nell'ottica delle tecnologie 4.0 (*Internet of things - IoT, Blockchain, Intelligenza artificiale, ecc.*), prevede la completa digitalizzazione delle procedure di imbarco e sbarco, ingresso e uscita dai nodi portuali, del controllo sul processo logistico di stoccaggio e controllo merci e del pagamento delle tasse di ancoraggio e di quelle portuali;

il progetto è incentrato sull'interoperabilità tra il sistema informativo doganale dell'Agenzia (Aida) e quello dell'autorità portuale (*Port Community System - Gaia*), e sulla realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio dei flussi merci nel porto al fine di ridurre tempi e costi dell'intero processo di sdoganamento, velocizzare gli adempimenti, ottimizzare il ciclo portuale, aumentare la sicurezza e la capacità di controllo della dogana;

ad oggi uno dei maggiori ostacoli alla piena realizzazione di questo progetto e all'ottimizzazione del sistema di gestione delle attività di con-

trollo portuale è rappresentato dalla chiusura degli uffici doganali nei porti il venerdì alle ore 13, circostanza questa che impedisce di completare nel fine settimana gli adempimenti doganali connessi all'entrata/uscita delle merci e all'imbarco/sbarco nonché al pagamento delle tasse di ancoraggio e portuali, e che comporta un costo aggiuntivo soprattutto per le imprese del settore agroalimentare, costrette spesso a scegliere altri porti europei per non incorrere nelle spese di deposito dei prodotti deperibili durante il venerdì pomeriggio e le giornate di sabato e di domenica; il nostro Paese sposta su nave in valore, oltre un terzo delle merci complessivamente movimentate e ciò fa sì che la competitività del nostro interscambio commerciale dipenda in gran parte dall'efficienza del sistema portuale e dei controlli oggi rallentata dalla chiusura degli uffici doganali nei porti il venerdì alle ore 13,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità finalizzata alla riorganizzazione degli uffici doganali portuali per adeguare i relativi orari di apertura a quelli rispettati negli altri porti europei.

G/1638/81/6

MONTANI, BAGNALI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5, nell'ambito di disposizioni volte a prevenire il verificarsi di fenomeni frodati nel settore dei carburanti e combustibili prevede un termine stringente di 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario, per la trasmissione della nota di ricevimento, ai fini della chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa;

il comma 1, lettera c) del medesimo articolo modifica l'articolo 25 del TUA, che disciplina i depositi dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, riducendo (al punto 1) il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché di quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza;

come è noto il gasolio agricolo viene assegnato dalle regioni in quantità determinate ovvero definite per legge e può essere consegnato solo da un distributore autorizzato e il suo impiego è soggetto a periodico rendiconto;

il Governo ha inteso con questa disposizione contrastare le evasioni di accise, preoccupazione assolutamente condivisibile per i depositi carburanti ad accisa piena, ma per il gasolio agricolo già sussiste un complesso iter burocratico per documentare e tracciare capillarmente gli impieghi del prodotto,

impegna il Governo:

a prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, che la soglia di esonero dagli obblighi previsti dall'articolo 25 del Testo unico in materia di accise sia aumentato almeno di 1 metro cubo ovvero sia elevato ad almeno 6 metri cubi per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso agricolo.

G/1638/82/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso;

la norma dispone che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (cosiddetto ELIDE) deve essere verificata dall'Agenzia delle entrate. È stabilito pertanto l'obbligo di una preventiva verifica dell'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA, equiparando conseguentemente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali;

nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti, e professioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere tempestivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la compensazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva vol-

tura dei medesimi veicoli con crediti verso la Pubblica Amministrazione per le imprese a credito di imposta che importano auto dai Paesi dell'Unione europea.

G/1638/83/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca «Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale» e introduce un nuovo adempimento nell'attuale sistema di pagamento delle imposte sui consumi fatturati affinché l'Amministrazione possa avere immediatamente contezza di eventuali irregolarità nelle liquidazioni e nei pagamenti da parte dei soggetti obbligati;

le bollette, dell'energia elettrica attualmente comprendono oltre alle voci relative ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, i cosiddetti oneri generali di sistema, la cui esazione è destinata alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

con la sentenza n. 2182/2016 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che solo i clienti finali sono obbligati a sostenere gli oneri generali di sistema, contribuendo alla copertura della quota non incassata a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

con la risoluzione 8-00010 della X Commissione della Camera dei deputati si è impegnato il Governo ad adottare opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, evitando così eventuali morosità che verrebbero altrimenti addebitate ai consumatori finali di energia elettrica;

il Sistema Informativo Integrato (SII) dispone già oggi di una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti il cui fine è garantire la fluidità nello scambio dei dati e la loro qualità. Consentendo a tale Sistema anche la raccolta delle informazioni concernenti il ciclo di fatturazione al cliente finale, nonché l'adempimento, da parte di quest'ultimo, al pagamento delle fatture stesse si implementerebbe un modello efficace di contrasto della morosità intenzionale e di monitoraggio delle modalità di esazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Tali informazioni permetterebbero infatti, da un lato, di avere contezza del fenomeno del cosiddetto «turismo energetico», creando

le migliori condizioni per contrastarlo e, dall'altro lato, di avere un quadro aggiornato sul pagamento degli oneri generali del sistema elettrico;

in tale sistema l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dovrà disporre che il soggetto tenuto a ricevere il pagamento degli oneri da parte dei clienti finali e, quindi, a trasferirli al sistema, informi il SII circa l'avvenuto trasferimento. Tale previsione contribuirebbe a contenere, a monte, il problema di eventuali ammanchi derivanti da condotte inadempienti poste in essere dal soggetto tenuto al trasferimento degli oneri riscossi presso i clienti finali. La disponibilità di questa informazione permetterebbe inoltre di «intercettare» i casi in cui il mancato pagamento degli oneri derivi da condotte non imputabili ai clienti finali e di ricostruire puntualmente e tempestivamente la catena di responsabilità tra i vari soggetti della filiera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere « per la completa verificabilità del processo di versamento degli oneri generali del sistema elettrico - all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010 n. 129, che i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato comprendano anche le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dal cliente finale, e che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individui i soggetti tenuti a comunicare tali informazioni ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato.

G/1638/84/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 12 introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'ulteriore obbligo, inoltre, di trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso,

in materia di distribuzione del gas naturale, resta insoluto il problema dei molti comuni che sono ancora proprietari di reti e impianti per la distribuzione del gas naturale o di loro rilevanti porzioni;

ad oggi esistono ingiuste penalizzazioni per tali comuni e per le società patrimoniali, che si trovano in una situazione di sostanziale stallo con riguardo all'avvio della gara d'ambito;

al fine di sbloccare le gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti locali e alle società patrimoniali proprietarie di tutto, o parte, degli impianti, sarebbe opportuno individuare una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, attraverso l'equiparazione a quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, così da definire un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, in relazione allo svolgimento delle prime gare d'ambito;

con riguardo alla valorizzazione dei propri *asset*, infatti, numerosi comuni non sono in grado di produrre le evidenze contabili richieste dall'ARERA con riferimento a tutti i cespiti costituenti il rispettivo patrimonio, per cui ne consegue l'impossibilità materiale per l'ente locale di vedersi riconoscere la remunerazione prevista dal decreto ministeriale n. 226 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

anche la procedura di valorizzazione su base parametrica proposta dalla stessa Autorità presenta molti limiti procedurali ed attuativi per le amministrazioni e non può essere ritenuta soddisfacente per la tutela del patrimonio pubblico dell'ente locale, soprattutto nei casi di *va ori* definiti d'ufficio, senza oggettivi riferimenti alla specifica realtà o nulli,

impegna il Governo:

a prevedere una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, al pari di quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, che definisca un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, al fine di sbloccare le gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti locali e alle società patrimoniali proprietarie di tutto, o parte, degli impianti.

G/1638/85/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

valutato positivamente l'articolo 13-*bis* del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, che introduce nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di-

sponde la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'amicizia dei PIR;

ricordato che negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di un altrettanto importante strumento finanziario destinato a supportare le piccole e medie imprese: gli *European Long Term Investments Funds* (ELTIF);

ritenuto che, dinanzi al bisogno delle nostre PMI e Startup di fonti di finanza alternative al canale bancario, gli Eltif possono portare alla costituzione di tanti fondi di medie dimensioni focalizzati sull'investimento illiquido in PMI e *Startup*;

ritenuto, altresì, che il combinato normativo che ripristina la funzionalità dei PIR con la finalizzazione di quella relativa agli ELTIF, consentirebbe di raggiungere un quadro normativo coerente con gli obiettivi delle iniziative di Finanza per la Crescita, volto, appunto, allo sviluppo di mercati dei capitali per le imprese, con particolare riguardo a quelle di dimensioni più contenute che hanno maggiore difficoltà ad attirare i grandi investitori internazionali;

evidenziato anche che con gli IME (*investment manager exemption*) l'Italia potrebbe attrarre capitali, talenti e gettito nel campo della Finanza, Entrambe, ELTIF e IME, sarebbero misure cruciali per rendere i nostri territori sempre più competitivi e attrattivi soprattutto ora che la *Brexit* si sta concretizzando,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte sia a stabilizzare le agevolazioni fiscali sugli ELTIF, previste nel cosiddetto Decreto Crescita in via sperimentale per il solo 2020, rendendole stabili per gli anni a venire, che a completare la disciplina dei «neo residenti» («*investment manager*»), al fine di fornire certezza relativamente alle conseguenze fiscali in capo ai fondi di investimento «e quindi agli investitori esteri che vi investono - ed al contempo chiarire che il reddito d'impresa derivante dall'attività di gestione – quindi il reddito d'impresa che l'*asset manager* ritrae dalla gestione del fondo» sia tassato in Italia, se e nella misura in cui derivi da attività svolte in Italia.

G/1638/86/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 13-ter del provvedimento in esame reca «Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati» e prevede al suo comma 2 l'istituzione

di un fondo, denominato «Fondo Controesodo», per incentivare il rientro in Italia dei lavoratori emigrati all'estero;

i continui interventi normativi di riduzione delle agevolazioni fiscali in favore dei cosiddetti pensionati frontalieri, ossia di quei cittadini che pur vivendo in Italia hanno prestato il loro lavoro in Francia o nel Principato di Monaco, portano questi ultimi a trasferire la propria residenza all'estero per essere fiscalmente equiparati ai pensionati già cittadini di quei Paesi confinanti, determinando così una grave perdita di gettito per l'Italia;

sarebbe pertanto auspicabile reintrodurre a regime una disciplina che definisca con certezza lo *status* fiscale dei pensionati frontalieri e che, soprattutto, renda equo ed omogeneo il loro trattamento fiscale rispetto a quello degli altri pensionati residenti in Francia o nel Principato di Monaco,

impegna il Governo:

a introdurre regimi fiscali più favorevoli per i redditi da pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o nel Principato di Monaco da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, per evitare un vero e proprio esodo dei nostri concittadini nei Paesi confinanti dove vigono imposizioni fiscali meno gravose.

G/1638/87/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali;

l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età;

i dati riportati nell'ultimo rapporto Istat sulla natalità e fecondità in Italia rivelano una situazione allarmante: dal 2008 al 2018 i nuovi nati sono diminuiti del 21 per cento;

tale andamento trova una possibile motivazione non solo nell'andamento occupazionale dei giovani, anche nei costi proibitivi per il mantenimento di un figlio, specialmente nel primo anno vita;

articoli destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni quali carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli hanno

costi sempre più proibitivi tanto che e m crescita il numero di famiglie che sceglie di acquistare i prodotti necessari alle esigenze del proprio barn ino su negozi *online* o ricorrendo al canale dell'usato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione della pressione fiscale al 5 per cento definendo un elenco di articoli destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni, quali carrozzine, passeggini, lettini, culle, seggioloni, seggiolini per auto.

G/1638/88/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessso che:

il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese e, di fatto, agevola il credito bancario;

il comma 1, dell'articolo 22 del presente decreto-legge istituisce il credito d'imposta delle commissioni richieste per pagamenti con carte di credito, debito o prepagate emesse da soggetti tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Tra i soggetti che sono obbligati alla comunicazione sono da annoverare le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio,

l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2010 e banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta;

l'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali; con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;

considerata l'introduzione della fatturazione elettronica che permette controlli immediati, sarebbe necessario ridurre la ritenuta al 4 per cento in quanto, per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi

delle imprese, non è necessario tenere un'aliquota così elevata è sufficiente un'aliquota minima anche in considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di natura anche fiscale, la riduzione al 4 per cento della ritenuta prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122.

G/1638/89/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

valutato positivamente l'intervento normativo recato dall'articolo 22 del provvedimento, relativamente ad un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per transazioni avvenute mediante pagamenti elettronici in favore degli esercenti con fatturato fino a 400 mila euro, in quanto agevolativo per i piccoli esercenti attività d'impresa,

ricordato, invece, che la vigente disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, rischia di comportare un grave restringimento del mercato a sfavore delle piccole imprese che si ritrovano a recuperare lo sconto dopo 5 anni;

rammentato infatti che il predetto articolo 10 contempla la possibilità, per chi sostiene le spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli immobili, di ricevere un contributo anticipato da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante, con la possibilità per l'impresa di recuperarlo in cinque anni o di effettuare l'ulteriore cessione dei crediti ai propri fornitori (con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi) penalizza le piccole imprese, che non disponendo della liquidità sufficiente o della necessaria capienza fiscale per la relativa procedura di compensazione, devono attendere un lasso di tempo quinquennale che finirà con l'incidere negativamente sulla loro attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, mediante le opportune iniziative normative, sull'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, richiamato in premessa, al fine di sostenere maggiormente le piccole imprese che effettuano gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, attraverso meccanismi agevolativi diversi in favore dei clienti finali.

G/1638/90/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 22 dell'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;

la norma prevede che tale credito d'imposta spetti agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi relativi all'anno fiscale precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;

tuttavia il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dispone che le imprese individuati e le cosiddette «società di persone» (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e gli enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via prevalente, possano tenere la contabilità semplificata qualora i ricavi non superino i 700 mila euro nel caso di imprese che esercitino altre attività in via prevalente rispetto a quelle di prestazione di servizi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, le risorse al fine di poter estendere il credito d'imposta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi siano compresi nella fascia da 400.000 euro a 700.000 euro.

G/1638/91/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 22 dell'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;

al comma 1 del succitato articolo si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e che, il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni ad-

debitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche per il contrasto all'evasione fiscale, una riduzione pari ai 50 per cento delle commissioni addebitate per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni.

G/1638/92/6

MONTANI, BAGNALI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 22 dell'Atto Senato 1638, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;

al comma 1 del succitato articolo si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e che, il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;

tale credito di imposta non è sufficiente a coprire le spese che gli esercenti sostengono in commissioni e che quindi rischiano di ricadere sul cliente finale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche per il contrasto all'evasione fiscale, una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi inferiori a 400 mila euro nell'anno precedente l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verso consumatori finali, che accettano pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate.

G/1638/93/6

ROMANO, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premessi che:

l'articolo 22, recante «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici», introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020;

tale agevolazione si applica nel rispetto della normativa UE sugli aiuti *de minimis*;

l'articolo 22 definisce le disposizioni relative alle modalità di utilizzo del credito in compensazione, prevedendo che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia;

considerato che:

il suddetto credito d'imposta è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, in capo alle organizzazioni di ricerca e tecnologia senza scopo di lucro iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai fini della determinazione del credito d'imposta venga considerato l'intero importo delle spese sostenute nell'anno di imposta.

G/1638/94/6

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 32 interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1;

la norma in esame mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17;

il comma 1 dell'articolo in esame novella l'articolo 10, comma 1, lettera 20) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che stabilisce l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni educative;

la sentenza non fa riferimento alle prestazioni: educative dell'infanzia e della gioventù, alle prestazioni per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, né vi sono riferimenti alle prestazioni d'insegnamento sportive,

impegna il Governo:

a salvaguardare, oltre alle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, anche quelle sportive.

G/1638/95/6

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 32 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina inerente l'imposta sul valore aggiunto (IVA), escludendo dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni didattiche per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;

la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), al comma 711, ha modificato il n. 98) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, escludendo il pellet dall'elenco dei beni e servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 10 per cento;

oggi pertanto il pellet risulta assoggettato ad un'imposta del 22 per cento con un significativo aggravio di spesa per i cittadini che risiedono nei comuni montani ancora non serviti da gasdotto, che necessariamente devono utilizzare sia per scopi industriali che per utenze domestiche - si pensi non solo al riscaldamento dei locali ma anche alla produzione di acqua calda o all'utilizzo in cucina - questo combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare nei soli comuni montani ancora non serviti da gasdotto l'IVA agevolata al 10 per cento sul pellet, al fine di consentire un maggiore risparmio alle imprese e a quelle famiglie

che vivono e producono in aree climaticamente svantaggiate del Paese, in cui peraltro il riscaldamento è necessario per la maggior parte dell'anno.

G/1638/96/6

ABATE, TRENTACOSTE, MOLLAME, NATURALE, AGOSTINELLI, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1638, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

premesso che:

l'articolo 33-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone il rifinanziamento del fondo per le vittime dell'amianto, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

alla copertura finanziaria della disposizione si provvede mediante una contestuale riduzione, per una somma di pari importo, del fondo istituito presso l'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

il fondo da ultimo richiamato, nel favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha quali destinatari le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli ed è volto a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;

considerato che:

il tema della sicurezza sul lavoro, in tutti i comparti economici, merita tutela e sufficienti risorse per la realizzazione di interventi adeguati dal punto di vista economico;

il settore primario attraversa una fase assai delicata. Esso, infatti, risulta colpito da molteplici fattori avversi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i cambiamenti climatici, precipitazioni eccessive o insufficienti, temperature estreme, fattori patogeni a danno delle coltivazioni e degli allevamenti. Ogni anno si registrano, altresì, numerosi infortuni sul

lavoro dovuti, ad esempio, all'utilizzo di attrezzature e trattrici agricole ormai vetuste;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, in maniera adeguata e soddisfacente delle esigenze di prevenzione e protezione, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in un'ottica di concreto sostegno al comparto agricolo e di tutela delle condizioni di salute e di sicurezza degli operatori del settore.

G/1638/97/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 32-ter reca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020; l'onere di tale misura è stato quantificato in 9,6 milioni di euro nel solo 2020 ed è destinato a crescere negli anni successivi;

il risultato raggiunto con una «mediazione» ai più alti livelli del Governo, è stato trionfalmente annunciato anche sui social media come una vittoria epocale;

si tratta, invece, di una «gentil concessione» ad una nicchia del mondo femminile che rivendicava un tale intervento come riconoscimento di un diritto delle donne;

putroppo la norma è limitata all'utilizzo di pochi e ridotti strumenti di igiene femminile: a tal fine, si sono inseriti solamente i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e le coppette mestruali nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento;

si evidenzia che ogni anno in Italia vengono venduti circa 2,6 miliardi di assorbenti igienici femminili di ogni tipologia a fronte di circa un milione di coppette mestruali;

è indubbio e palese, pertanto, che l'intervento normativo recato dall'articolo 32-ter avrà un impatto quasi superfluo in termini di riduzione delle spese «obbligatorie» per le donne, atteso che si rivolge ad una platea di donne molto ristretta, tralasciando l'ampio numero di donne che ricorrono ai prodotti più facilmente reperibili sul mercato;

sarebbe stato auspicabile, invero, destinare la non irrisoria cifra di 9,6 milioni di euro all'ampliamento delle detrazioni fiscali delle spese di

prevenzione in tema di salute femminile o, ancor meglio, all'esonero totale dal pagamento di esami specialistici specifici,

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica nei confronti delle donne e, considerata la ristrettissima platea alla quale si rivolge la succitata misura, ad adoperarsi per migliorare l'assistenza alle donne e nello specifico a valutare l'opportunità di fornire gratuitamente esami specialistici specifici.

G/1638/98/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 32-ter reca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali a decorrere dal 1° gennaio 2020;

il risultato raggiunto con una «mediazione» ai più alti livelli del Governo, è stato trionfalmente annunciato anche sui social media come una vittoria epocale;

si tratta, invece, di una «gentil concessione» ad una nicchia del mondo femminile che rivendicava un tale intervento come riconoscimento di un diritto delle donne;

purtoppo la norma è limitata all'utilizzo di pochi e ridotti strumenti di igiene femminile: a tal fine, si sono inseriti nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento - solamente i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e le coppette mestruali;

si evidenzia che ogni anno in Italia vengono venduti circa 2,6 miliardi di assorbenti igienici femminili di ogni tipologia a fronte di circa un milione di coppette mestruali;

è indubbio e palese, pertanto, che l'intervento normativo recato dall'articolo 32-ter avrà un impatto quasi superfluo in termini di riduzione delle spese «obbligatorie» per le donne, atteso che si rivolge ad una platea di donne molto ristretta, tralasciando l'ampio numero di donne che ricorrono ai prodotti più facilmente reperibili sul mercato;

dal tenore della norma pare che gli assorbenti usa e getta siano stati esclusi dal ribassamento dell'Iva perché contengono diverse parti in plastica;

sulla sostenibilità e sul rispetto ambientale degli assorbenti, la norma UNI 13432:2002 prevede che quelli biodegradabili e compostabili

possano essere conferiti come rifiuto compostabile solo se raccolti separatamente (per esempio dentro un sacchetto biodegradabile) e previa loro sanificazione: cosa che nessuno fa e le indagini svolte qualche anno fa dal Consorzio Italiano Compostatori (Cic) hanno fatto registrare un basso gradimento da parte degli impianti associati al Consorzio di questo tipo di rifiuti, che quindi generalmente non vengono ritirati;

tra gli assorbenti «ecologici» oggi sul mercato - tipicamente quelli in cotone o fibre vegetali, anche bio, usati soprattutto da chi soffre di allergie - se ne trovano molti dichiaratamente biodegradabili, ma pochi compostabili ed alcuni prodotti in vendita online arrivano dall'estero, con etichetta «biodegradabili» o «compostabili» non facilmente verificabile;

l'entrata in vigore di questa norma porterà a una diminuzione del prezzo degli assorbenti «ecologici» aumentandone l'utilizzo a scapito di quelli con la plastica che sconteranno l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, ma l'impatto sull'ambiente sarà tutto da verificare, viste le complicazioni legate al loro smaltimento che fanno apparire la norma semplicemente *greenwashing*, giusto per ripulirsi la coscienza;

in altri Paesi europei dove l'Iva è ribassata (Germania al 7 per cento dal 2020, Francia 5,5 per cento) non si è fatta distinzione tra tipologia di assorbenti;

con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 maggio 2019 è stato introdotto il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ribassare l'aliquota IVA dei prodotti per la protezione dell'igiene femminile anche non compostabili e lavabili inserendoli nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento.

G/1638/99/6

DONNO, LANNUTTI, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premessi che:

l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca «Modifiche all'articolo 96 del TUIR» amplia il perimetro della deducibilità IRES degli interessi passivi sui prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, per contratti di concessione e per progetti di PPP (partenariato pubblico privato);

considerato che:

l'articolo 35 prevede che siano esclusi dai limiti di deducibilità sia gli interessi passivi che gli oneri finanziari relativi a prestiti usati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, non garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso, né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;

l'articolo 4 del Collegato Fiscale, come modificato dalla Camera, prevede l'onere di versamento delle ritenute per singolo committente rischia di aggravare la gestione delle commesse sull'intera filiera dei soggetti coinvolti, soprattutto a carico di quelle imprese che siano impegnate contestualmente in più appalti e i profili sanzionatori previsti a carico del committente si tradurranno nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell'appaltatore o del subappaltatore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare politiche per ripristinare l'esclusione della regola generale di deducibilità degli interessi passivi connessi ai finanziamenti contratti per la costruzione o per la ristrutturazione degli immobili alla cui produzione sia diretta l'attività dell'impresa.

G/1638/100/6

D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1638 di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili,

premessi che:

i cambiamenti climatici che, negli ultimi anni mostrano con forza i loro effetti, ci obbligano ad intervenire in maniera repentina per ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica e favorire l'economia circolare;

una delle principali modalità per ridurre e mitigare i cambiamenti climatici è quella di utilizzare impianti di produzione di energia elettrica

alimentati da fonti rinnovabili, anche al fine di raggiungere gli obiettivi europei per la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030;

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori incentivi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non più beneficiari al 31 dicembre 2018 degli incentivi sull'energia elettrica prodotta, con il fine di compensare la differenza tra i costi, che sono a carico del beneficiario ed i ricavi, garantendo per tale via l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione, verificando altresì, annualmente, la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi.

G/1638/101/6

MONTANI, BAGNALI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

valutato in particolare l'articolo 37 del provvedimento, modificato, peraltro, in sede referente e volto a posticipare dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;

evidenziato che la cosiddetta rottamazione-*ter* è stata introdotta, per volontà della Lega, con il decreto n. 119 del 2018 per le cartelle esattoriali 2000-2017, nell'ottica di una pacificazione fisco-contribuente, al fine di andare incontro ai tanti cittadini alle prese con le annose cartelle esattoriali di Equitalia;

considerato tuttavia che l'aver circoscritto l'adesione alla definizione agevolata alle sole cartelle consegnate entro il 2017, escludendo quelle che, pur riferendosi al medesimo periodo, sono state notificate dall'Ader successivamente alla data del 10 gennaio 2018, ha penalizzato molti cittadini intenzionati a chiudere pendenze col fisco;

ricordato l'enorme successo che la rottamazione-*ter* ha conseguito in termini di adesioni e, quindi, di gettito per lo Stato, pari a 21 miliardi derivanti anche dal saldo e stralcio per le persone fisiche,

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 ma notificate tra gennaio e dicembre 2018.

G/1638/102/6

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

valutato in particolare l'articolo 37 del provvedimento, modificato, peraltro, in sede referente e volto a posticipare dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;

evidenziato che la cosiddetta rottamazione-ter è stata introdotta, per volontà della Lega, con il decreto n. 119 del 2018 per le cartelle esattoriali 2000-2017, nell'ottica di una pacificazione fisco-contribuente, al fine di andare incontro ai tanti cittadini alle prese con le annose cartelle esattoriali di Equitalia;

considerato tuttavia che l'aver circoscritto l'adesione alla definizione agevolata alle sole cartelle consegnate entro il 2017, escludendo quelle che, pur riferendosi al medesimo periodo, sono state notificate dall'Ader successivamente alla data del 10 gennaio 2018, ha penalizzato molti cittadini intenzionati a chiudere pendenze col fisco;

ricordato l'enorme successo che la rottamazione-ter ha conseguito in termini di adesioni e, quindi, di gettito per lo Stato, pari a 21 miliardi derivanti anche dal saldo e stralcio per le persone fisiche,

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 ma notificate tra gennaio e dicembre 2018.

G/1638/103/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 38 del detto decreto-legge istituisce a partire dall'anno di imposta 2020 l'IMPi - imposta municipale propria sulle piattaforme marine, definite come strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale;

è prevista l'applicazione di un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base;

il blocco delle concessioni estrattive sta distruggendo l'intero settore estrattivo a vantaggio delle imprese che hanno sede legale negli altri

Paesi europei (si pensi a Croazia e Grecia) per le quali l'attività di trivellazione nel Mediterraneo è consentita e regolata;

l'innalzamento della tassazione con l'introduzione dell'IMPi potrebbe mettere in ginocchio l'intero settore, come già è successo nel distretto *offshore* di Ravenna dove Eni ha congelato buona parte degli investimenti promessi; negli anni Novanta il settore estrattivo occupava solo a Ravenna oltre diecimila persone, oggi ne impiega a malapena tremila, cui ne vanno aggiunte altrettante nell'indotto, con una previsione di riduzione di oltre duemila unità qualora il Governo non cambiasse la sua politica in materia estrattiva. Lentamente, dopo la perdita del know-how e delle professionalità nel settore della ricerca nucleare, della chimica di base delle biotecnologie in cui l'Italia era leader negli anni passati si cederanno anche per l'attività estrattiva le nostre maestranze e le competenze tecnologiche all'estero dove le imprese italiane potranno ancora lavorare;

si sta assistendo al paradosso per cui le grandi aziende che operano nel settore dell'energia hanno iniziato ad avviare opere di prospezione, ricerca e coltivazione in altri paesi come Grecia e Croazia, sfruttando il giacimento di metano che si estende anche al di sotto delle nostre acque territoriali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare il regime di tassazione delle piattaforme marine prevedendo una diminuzione delle imposte dirette a carico delle società estrattive a fronte dell'istituzione della IMPi.

G/1638/104/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi al fine di detrarre le spese legali del processo penale, dalle imposte sui redditi al-

l'imputato a cui gli vengono ascritti dal pubblico ministero reati tributari, che sia assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste.

G/1638/105/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;

la perdurante crisi economica e finanziaria, le difficoltà di accesso al credito bancario, una pressione fiscale che ha raggiunto livelli ormai insopportabili, i ritardi cronici della Pubblica Amministrazione nel rimborso dei crediti erariali e nel pagamento dei crediti commerciali delle imprese sono fattori che, intrecciandosi in modo perverso, spesso impediscono anche al contribuente onesto di adempiere regolarmente all'obbligo di pagamento delle imposte. Non si tratta di comportamenti dolosi preordinati all'evasione fiscale ma di scelte indotte da «cause di forza maggiore» che pongono il contribuente nella precaria e delicata situazione di inadempienza verso l'Erario,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in oggetto, al fine di valutare l'opportunità di modificare, nel primo provvedimento utile, le disposizioni di cui all'articolo 39, in modo che le responsabilità penali ed amministrative previste non valgano per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, comprovate da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei revisori o da un dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito del mancato pagamento.

G/1638/106/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premessso che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni a altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire l'esimente di non punibilità nei casi qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione.

G/1638/107/6

BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessso che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere di non applicare la sanzione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

G/1638/108/6

BAGNALI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premessi che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle entrate a seguito del mancato pagamento.

G/1638/109/6

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata);

in particolare, il comma 1 dell'articolo 39 introduce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 il nuovo articolo 12-ter che prevede l'applicazione dell'articolo 240-bis del codice penale quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa al fine di adottare una normativa che sostituisca la soglia di punibilità anziché con una somma con una percentuale superiore dell'ammontare complessivo degli elementi attivi.

G/1638/110/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei

beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;

il comma 831 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato la disposizione che imponeva l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, previsto dall'articolo 233-*bis* del TUEL, nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

la predisposizione del bilancio consolidato è diventata quindi facoltativa poiché ora i piccoli comuni «possono non predisporre il bilancio consolidato»;

occorre anche prevedere l'abolizione della contabilità economico patrimoniale che invece rimane in vigore in quanto la «tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui impianto e i cui adempimenti appaiono - per enti di così piccole dimensioni - eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti di abolire il Revisore contabile.

G/1638/111/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende, per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-*ter* al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla

possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire attraverso ulteriori iniziative normative l'esimente di non punibilità nei casi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

G/1638/112/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità, introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata), La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 39 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Tavolo istituzionale di confronto con i rappresentanti del mondo imprenditoriale, con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

G/1638/113/6

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;

il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;

viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che venga aggiunto in modo esplicito che l'onere della prova spetti all'accusa.

G/1638/114/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

nell'ambito della normativa emessa a tutela dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stata prevista, per i contribuenti la sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti e, per gli Enti impositori, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività;

i contribuenti della regione Marche e delle altre Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, hanno riscontrato molte difficoltà

nelle procedure di adesione alle definizioni agevolate di cui al combinato disposto del decreto ministeriale lo settembre 2016 e l'articolo 48, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 (con le modifiche in seguito apportate dal decreto-legge n. 8 del 2017, e dal decreto-legge n. 50 del 2017, nonché dalla legge n. 145 del 2018), a causa del mancato raccordo tra le norme citate, soprattutto con riferimento alla sospensione dei termini dei versamenti tributari;

nei periodi oggetto di sospensione l'Agenzia delle Entrate, in base alle norme agevolative che si sono succedute dal 2016 ad oggi, non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affidare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione. Quest'ultima disposizione, nonostante la finalità di favore per le zone colpite dal sisma, non consente ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta «rottamazione-ter», ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, né alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;

nei territori del cosiddetto «cratere», per effetto della sospensione dell'attività amministrativa, non sono stati affidati del tutto, o affidati solo in parte, all'Agente della Riscossione i carichi erariali che ordinariamente l'Agenzia avrebbe posto in riscossione e, conseguentemente, i soggetti residenti o aventi sede in tali Comuni, non potranno fruire delle citate procedure di definizione agevolata per tutto il periodo previsto dalla normativa (1° gennaio 2000-31 dicembre 2017), in maniera compiuta, stante la sospensione dei termini per gli adempimenti degli Enti impositori (consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione);

il decreto-legge n. 119 del 2018 ha, invece, previsto norme ad hoc per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 che hanno già presentato la prima definizione agevolata (decreto-legge n. 193 del 2016) o la seconda definizione agevolata (decreto-legge n. 148 del 2017), con richiesta accolta, per i quali l'importo da versare sarà automaticamente ripartito in 10 rate consecutive di pari importo spalmate su cinque anni. I contribuenti non dovranno effettuare nessun adempimento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà ad inviare, entro il 30 giugno 2019, una nuova comunicazione, con gli importi da pagare con allegati i bollettini precompilati;

da quanto sopra illustrato emerge che mentre il Legislatore ha tenuto ben presente i termini di scadenza per i versamenti dei residenti nel cd. «cratere», non ha tenuto conto che per effetto delle richiamate sospensioni dei termini delle attività gli Enti impositori non hanno proceduto all'iscrizione a ruolo e all'affidamento di carichi erariali nel corso dell'anno 2017 e presumibilmente anche negli ultimi mesi del 2016, precludendo, nei fatti, la possibilità ai soggetti colpiti dagli eventi sismici di poter beneficiare, per i citati periodi, degli effetti delle ultime norme agevolative,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per correggere le incongruenze e il mancato raccordo tra le norme in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti delle procedure di definizione agevolata di cui in premessa.

G/1638/115/6

ANGRISANI, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (A.S. 1638);

premesso che:

il Capo V reca Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili;

uno dei compiti fondamentali di uno Stato moderno è di migliorare dal punto di vista ambientale ed urbanistico la vivibilità delle città, ed in questa ottica e logica legislativa, dunque, ripristinare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente che versa in condizione di abbandono, ottimizzando risorse finanziarie ed energetiche;

importanti ed innovative esperienze territoriali e locali hanno dimostrato la validità del reperimento di risorse economiche attraverso il c.d. fenomeno del *crowdfunding*, cioè attraverso forme di finanziamento collettivo, ovvero processi collaborativi di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di enti ed organizzazioni territoriali;

considerato che:

come noto la legge 6 ottobre 2017, n. 158 ha previsto la possibilità di applicare agevolazioni per chi investe nel recupero di immobili destinati ad attività commerciale nei comuni ai di sotto di 5000 abitanti, attraverso piattaforme di *crowdfunding* immobiliare - così come già avviene per investimenti sulle *start-up* attraverso piattaforme di *equity crowdfunding* - con la finalità di calmierare la dispersione demografica delle aree interne e ottenere una valorizzazione del territorio in chiave innovativa e turistica,

valutato che:

sarebbe opportuno che lo Stato si occupi del patrimonio immobiliare di cui sopra, destinandolo ad attività gestite dai giovani del territorio o da persone interessate a trasferirci, dunque, ottenendo un duplice obiettivo: ridurre la traslazione territoriale dalle zone disagiate e favorire lo sviluppo economico locale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di estendere ai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze de 7 maggio 2019 che investono in società o PMI operanti su progetti innovativi volti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o Privato dei piccoli Comuni come definiti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, il diritto alle medesime agevolazioni di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

G/1638/116/6

RUSSO, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premesso che:

il Capo V del disegno di legge in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

considerato che:

ai sensi della Legge 23 agosto 1993, n. 349, l'allevamento di cani assume natura di impresa quando l'allevamento abbia per oggetto almeno cinque fattrici, le quali annualmente producono non meno di trenta cuccioli;

al di sotto di tale soglia, allo stato attuale non esiste una specifica normativa relativa alla tassazione di tale attività;

la tassazione di tale attività comporterebbe, oltre che un'ingente entrata per le casse dello Stato, anche un deterrente alla produzione incontrollata di cuccioli da immettere sul mercato, contrastando, indirettamente, anche i fenomeni di abbandono degli animali e di randagismo;

al fine di configurare l'attività come commerciale si rende dunque necessaria la previsione di uno specifico codice di classificazione delle attività economiche (ATECO),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare politiche volte a prevenire forme di evasione fiscale da parte degli esercenti attività di allevamento e commercializzazione di cani, istituendo uno specifico codice di classificazione delle attività economiche (ATECO) avente ad oggetto l'attività di

allevamento e commercializzazione di cani, per quei soggetti che esercitano tali attività fuori da quelle d'impresa agricola.

G/1638/117/6

RUSSO, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638);

premessi che:

il Capo V del disegno di legge in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

considerato che:

la previsione di specifici codici di classificazione delle attività economiche (ATECO) contribuisce a prevenire l'evasione fiscale nelle categorie di riferimento e, inoltre, conferisce maggiore considerazione sociale e riconoscimento alle attività oggetto di classificazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare politiche dirette a prevenire forme di evasione fiscale da parte degli esercenti attività di addestramento, educazione ed istruzione cinofila, modificazione comportamentale per cani con alterazioni comportamentali o comportamenti disfunzionali, istituendo a tal fine specifici codici di classificazione delle attività economiche (ATECO).

G/1638/118/6

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

le statistiche confermano che nel nostro Paese il numero di scioglimenti dei rapporti coniugali sia in costante crescita. Il fenomeno non è riconducibile in via esclusiva alla crisi del rapporto di coppia. Sempre più spesso, infatti, lo scioglimento è riconducibile alla volontà, concordata fra i coniugi, di dichiarare solo formalmente la separazione allo scopo di ottenere vantaggi di natura fiscale (deduzione fiscale dell'assegno di mantenimento, agevolazione prima casa, riduzione delle imposte sugli immobili, riduzione dell'ISEE, eccetera)

tale prassi è certamente da considerarsi fraudolenta ed elusiva. Tuttavia l'attuale ordinamento giuridico non contempla specifiche sanzioni per coloro che dichiarano di volersi separare spinti dal solo scopo di conseguire un risparmio fiscale;

considerato che:

anche la giurisprudenza ha trattato solo marginalmente il problema e non è possibile rinvenire fra le sporadiche sentenze una ferma presa di posizione sull'argomento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli interventi utili ad arginare tale subdola prassi prevedendo specifiche sanzioni, adottando piani di controllo mirati ad individuare atti simulati, introdurre una o più modifiche alla normativa fiscale che rendano neutro o svantaggioso lo scioglimento del matrimonio.

G/1638/119/6

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

premessi che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la ca-

pacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere;

considerato che:

le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;

questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con bonus una-tantum, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età;

considerato altresì che:

le famiglie sono chiamate a sostenere ingenti spese per la crescita dei propri figli e tali spese sono particolarmente gravose nei primi anni di vita del bambino;

il vigente quadro normativo non riconosce adeguati aiuti in termini di riduzione del carico fiscale che grava su tali spese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre nel sistema tributario, una riduzione dal 22 al 5 per cento dell'aliquota IVA applicata ai beni di prima necessità destinati all'infanzia quali omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, pannolini, sistemi di ritenuta, nonché concedere, sui medesimi beni, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di un importo pari all'imposta sul valore aggiunto pagata.

G/1638/120/6

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

premessi che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

la dislessia colpisce in Italia una percentuale della popolazione in età scolare che oscilla fra il 3 ed il 5 per cento;

tale condizione incide significativamente sulla vita bambini interessati influenzando la qualità del loro apprendimento soprattutto nei primi fondamentali anni dell'età scolare principalmente a causa delle difficoltà di adattamento alle tecniche di apprendimento adottate per la generalità degli alunni;

pur registrando i notevoli progressi ottenuti nel corso degli ultimi anni in termini di capacità di accertamento diagnostico della condizione di soggetti con DSA grazie soprattutto alla maggiore conoscenza e sensibilità verso il tema, la dislessia rimane una condizione sotto-diagnosticata con conseguenze di grande impatto per lo sviluppo armonico delle capacità cognitive dei bambini coinvolti;

considerato che:

tali conseguenze possono risultare contenute adottando stili di apprendimento personalizzati come suggerito dalle linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche in attuazione della legge n. 170 del 2010;

per il migliore esito di tali percorsi di apprendimento personalizzati è spesso di grande utilità l'impiego di strumenti di apprendimento appositamente pensati per assecondare al meglio l'apprendimento dell'alunno;

considerato altresì che:

in molti casi può essere di grande aiuto all'apprendimento del giovane studente la frequenza di doposcuola didattico specializzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni finalizzate ad anticipare il più possibile la diagnosi di dislessia formando adeguatamente il personale docente affinché questo sia in grado di cogliere in largo anticipo i segnali di tali disturbi;

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche agevolazioni fiscali allo scopo di ridurre il carico di oneri che le famiglie devono sostenere per l'acquisto di strumenti dispensativi e compensativi per l'apprendimento nonché per i costi da sostenere per la frequenza di doposcuola specializzato.

G/1638/121/6

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il *record* negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere;

considerato che:

le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;

questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con *bonus una-tantum*, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età;

considerato altresì che:

l'accesso ad un ampio ventaglio di agevolazioni fiscali, trattamenti previdenziali, indennitari, servizi socio-assistenziali, di educazione, eccetera, è oggi regolamentato dal cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), un valore determinato dalla somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare, ponderato dal cosiddetto fattore di equivalenza, valore scaturente dalle caratteristiche quali/quantitative del nucleo stesso;

l'attuale sistema, pur riconoscendo alcune maggiorazioni per i nuclei numerosi, appare inadeguato rispetto all'obiettivo di sostenere in

modo significativo i nuclei familiari in cui sono presenti più figli, specie in tenera età,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riducendo la quota dell'indicatore della situazione patrimoniale da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, in base alla numerosità dei componenti del nucleo familiare;

a valutare, ai fini del calcolo dell'ISEE, l'opportunità di sostituire il reddito lordo con il reddito al netto delle imposte pagate;

a modificare la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, rafforzando le maggiorazioni attribuite ai nuclei familiari numerosi ed in particolare quelli in cui siano presenti figli in tenera età.

G/1638/122/6

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il *record* negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere;

considerato che:

le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza

di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;

considerato altresì che:

questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso un sistema fatto di misure a sostegno della genitorialità che dimostri di essere più attento e vicino alle esigenze di conciliazione degli impegni lavorativi con quelli di genitore;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare la disciplina in materia di congedi dal lavoro di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità approvati con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, possa essere esteso fino ad un periodo massimo di 3 anni, incrementando il trattamento economico, attualmente fissato al trenta per cento, fino ad un massimo del sessanta per cento della retribuzione.

G/1638/123/6

DRAGO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1638 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il Capo V reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, noto come decreto crescita, ha introdotto, in alternativa all'ordinaria detrazione dalle imposte sui redditi, la possibilità di fruire di uno sconto applicato dal fornitore direttamente in fattura, in occasione della realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio privato finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o sismica realizzati da privati cittadini su immobili residenziali;

la norma ha determinato, nella fase della sua concreta attuazione, notevoli difficoltà operative;

tali difficoltà si sono, in particolare, riscontrate in relazione all'attività degli operatori economici di minori dimensioni, tipicamente meno strutturati dal punto di vista finanziario, a causa dell'impossibilità di recuperare in tempi ragionevoli il credito di imposta maturato a fronte dello sconto concesso al consumatore finale;

considerato che:

la possibilità di cedere il credito ai soggetti facenti parte della stessa filiera ha permesso di superare solo marginalmente le criticità evidenziate;

considerato altresì che:

è possibile individuare soluzioni in grado di contemperare l'esigenza di mantenere gli indubbi benefici garantiti ai consumatori finali dall'introduzione del meccanismo dello sconto in fattura con l'interesse dei fornitori a trovare forme di rapido smobilizzo del credito di imposta ad esempio attraverso il ricorso a ulteriori forme di cessione del credito o ancora, attraverso l'introduzione di meccanismi semplificati di reperimento di fonti di finanziamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 34/2019 attribuendo al fornitore la possibilità di cedere il credito di imposta ad istituti bancari o altri intermediari finanziari o introdurre forme semplificate di erogazione di finanziamenti agevolati, anche attraverso l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fino a concorrenza dell'importo del credito maturato.

G/1638/124/6

BAGNAL, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

gli allagamenti eccezionali verificatisi a Venezia il 12 novembre 2019 e nei giorni successivi, in cui l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194 centimetri – registrati solo durante l'alluvione del 1966 – hanno messo a repentaglio un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo;

per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre agli ingenti danni materiali facilmente riscontrabili occorre quindi considerare il danno di immagine subito dal-

l'intero territorio lagunare e il rischio di un immediato calo delle prenotazioni turistiche per i prossimi mesi;

tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamelo (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati travolti dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;

nella città di Venezia e sul litorale sono state danneggiate le infrastrutture pubbliche e private: numerose imbarcazioni sono affondate, sedi istituzioni e immobili di alto valore artistico-culturale sono stati letteralmente devastati, così come le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le abitazioni. I danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;

lo scorso 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, stanziando risorse per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali, e ha proceduto alla nomina del sindaco di Venezia come commissario straordinario per far fronte all'emergenza;

dinanzi agli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio Venezia e tutto il litorale, l'immediata adozione di misure fiscali di favore per le attività economiche e soprattutto per quelle a vocazione turistica rappresenterebbe un ottimo volano per favorire la rapida ripresa e l'ulteriore crescita del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure fiscali di favore per le realtà produttive colpite dagli eventi meteorologici delle scorse settimane tra cui, *in primis*, il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese nuove e già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nell'area della laguna di Venezia e sul tutto il litorale veneto.

G/1638/125/6

BAGNALI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;

a partire dal giorno 12 novembre 2019 il territorio del comune di Venezia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità

che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di una vita umana;

tali condizioni meteorologiche, particolarmente avverse, hanno determinato l'innalzamento delle acque della Laguna e del litorale marino nel territorio del comune di Venezia, allagando i centri urbani, in particolare il centro storico di Venezia, e causando gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, agli esercizi commerciali, nonché l'isolamento di alcune località. I danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;

per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre agli ingenti danni materiali facilmente riscontrabili occorre quindi considerare il danno di immagine subito dall'intero territorio lagunare e il rischio di un immediato calo delle prenotazioni turistiche per i prossimi mesi;

tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamento (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati al contempo spazzati dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;

lo scorso 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, stanziando risorse per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali, e ha proceduto alla nomina del sindaco di Venezia come commissario straordinario per far fronte all'emergenza;

la Giunta comunale di Venezia, ha pertanto già adottato, su indicazione del sindaco, il posticipo dell'imminente scadenza della quarta rata della Tari, prevista per il 16 novembre, per tutti i cittadini e le imprese dell'intero comune,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 12 novembre 2019, avevano la residenza nel comune di Venezia ovvero dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel medesimo territorio.

G/1638/126/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni;

la norma prevede al primo comma che a Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI), non vengano applicati i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti incisi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;

l'esclusione dai vincoli avrebbe la finalità, indicata dalla norma, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

RFI è una società per azioni, posseduta al 100 per cento da Ferrovie dello Stato, cui è affidato il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria (linee, stazioni, impianti);

la configurabilità della natura di organismo di diritto pubblico va valutata, come noto, alla stregua dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che richiede, ai fini del riconoscimento di tale qualifica, il possesso cumulativo di tre requisiti: i) personalità giuridica; ii) essere istituita per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; iii) dominanza pubblica, ovvero, alternativamente, attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, gestione sottoposta al controllo di tali soggetti, organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

RFI società di capitali posseduta in modo totalitario da Ferrovie dello Stato, a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e riconosciuta dalla giurisprudenza come organismo di diritto pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 luglio 2004);

il fenomeno delle Società Pubbliche, introdotto per la prima volta in Italia verso la fine del XIX secolo e sviluppatosi ampiamente negli anni '60, ha incontrato un significativo ridimensionamento con le privatizzazioni degli anni '90, ma *la ratio* che aveva ispirato la loro istituzione continuò a creare opinioni contrastanti sul futuro delle stesse;

il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa;

al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata emanata nel 2015 una delega (articolo 18 della legge n. 124 del 2015) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni;

il miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica ha costituito uno dei principali obiettivi di politica economica dell'ultimo decennio, in cui il controllo della spesa è venuto a costituire un importante strumento per il reperimento di risorse pubbliche, anche ai fini del rilancio della crescita del Paese;

come noto in ordine alle misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione in particolare con riferimento alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di non escludere gli organi collegiali di Rete Ferroviari Italiana dai vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge.

G/1638/127/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 47, comma 1-*bis*, del provvedimento in esame introduce una specifica proroga per consentire fino al 31 dicembre 2020 la circolazione di quei veicoli - il cui uso è vietato dal 1° gennaio 2019 su tutto il territorio nazionale già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori;

tale misura si fonda sulle particolari caratteristiche geografiche e sulle peculiari esigenze logistiche che le isole minori manifestano in materia di servizi;

al riguardo appare opportuno considerare che l'attuale normativa di Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (articolo 38 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93) ha imposto ai gestori dei sistemi di distribu-

zione di energia elettrica, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, l'adeguamento agli obblighi di separazione societaria e funzionale, prevedendo una deroga in favore dei soli soggetti che servono meno di 25.000 punti di prelievo ed escludendo le imprese elettriche delle isole minori;

queste ultime, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e delle reti isolate sono certamente le migliori candidate a garantire il progressivo abbandono della generazione termoelettrica e il perseguimento di uno sviluppo energetico più sostenibile anche attraverso i nuovi strumenti incentivanti pensati per le isole minori, che permetteranno di avviare in tempi brevi gli investimenti necessari per una produzione da fonti rinnovabili (delibera ARERA 558/2018/R/efi, recante Definizione della remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse);

l'adeguamento agli obblighi di separazione funzionale, oltre a costituire un onere organizzativo non giustificabile per le imprese minori, determinerebbe un maggior costo complessivo di circa 3.000.000 di euro, posto interamente a carico dei consumatori nazionali, per effetto del meccanismo di integrazione tariffaria, attraverso un corrispondente aumento della componente tariffaria Auc4RIM,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 38, comma 2-*bis*, del decreto legislativo lo giugno 2011, n. 93, eliminando l'inciso con il quale si impone anche alle imprese minori, beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, l'adeguamento agli obblighi di separazione societaria e funzionale.

G/1638/128/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 50-*bis*, autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, riferiti alle annualità precedenti al 2019, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;

con riguardo al Corpo dei Vigili del Fuoco esiste il noto e annoso problema della disparità di trattamento e di tutele contrattuali tra loro e le altre Forze di polizia, pur sempre ricadenti sotto il Ministero dell'interno;

secondo alcune stime fatte dalle organizzazioni sindacali del Corpo, i Vigili del Fuoco percepirebbero mediamente settemila euro in meno all'anno rispetto al personale delle forze di polizia, nel complesso, quindi, l'inferiorità retributiva sofferta dal personale ammonterebbe al 20 per cento in meno rispetto al trattamento previsto per i pari grado operanti nella Polizia di Stato;

risultano altresì mancanti alcuni peculiari istituti previdenziali, previsti in favore degli alta Corpi dello Stato a compensarne le specificità operative e gli associati profili di rischio professionale;

con il precedente Governo Conte I, il Ministero dell'interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco avevano quantificato in circa 216 milioni di euro la cifra occorrente per l'allineamento retributivo con le Forze di polizia,

impegna il Governo:

a garantire continuità agli impegni recentemente assunti in questa Camera, anche in sede di comunicazioni sulle linee programmatiche, dando sempre maggiore concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del personale del Colpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine, già attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020 e per le successive annualità di programmazione.

G/1638/129/6

SAVIANE, SIRI, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 52 del provvedimento reca incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono rinviando le modalità di applicazione dell'incentivo ad un decreto ministeriale da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

l'emanazione tardiva del regolamento attuativo da parte del Mit il 23 ottobre scorso e l'entrata in vigore dell'obbligo e delle sanzioni il 7 novembre, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta (ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi), ha comportato la protesta di numerosi genitori e famiglie che si sono rivolti addirittura all'associazione dei consumatori per capire cosa e dove comprare, atteso che i fornitori non erano ancora pronti col prodotto da immettere in commercio, dal 7 novembre ad oggi diversi genitori sono stati multati per inosservanza all'obbligo di legge;

la modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione di merito all'articolo 52, che proroga l'entrata in vigore delle sanzioni al 6 marzo 2020, crea ancora più confusione oltre che una evidente disparità

di trattamento, considerato che la sospensione delle sanzioni deve aver luogo a decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto -legge, ponendo le forze dell'ordine nella paradossale situazione di dover sanzionare nel frattempo ovvero di non poter fare il proprio dovere ottemperando ad un obbligo di legge,

impegna il Governo:

al fine di ripristinare l'equità di trattamento tra tutti i soggetti interessati dalle disposizioni recate da lesse n 117 del 2018 e salvaguardare comportamenti paradossali in capo alle Forze dell'ordine, a valutare l'opportunità di annullare attraverso ulteriori iniziative normative le sanzioni finora applicate per inosservanza all'obbligo di installazione del dispositivo antiabbandono ed emanare un provvedimento di propria competenza che dispensi le forze dell'ordine dall'elevazione delle m nelle more dell'entità in vigore del provvedimento in esame.

G/1638/130/6

BAGNAI, SAVIANE, SIRI, MONTANI

Il Senato,

premessi che:

valutato l'intervento normativo recato dall'articolo 52 del provvedimento, in materia di incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono;

ricordato che la legge 1° ottobre 2018, n. 117, cosiddetto «salva-bebé», fortemente voluta dalla Lega per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi ed evitare il ripetersi di simili tragedie, prevedeva un periodo temporale di 120 giorni per l'entrata in vigore dell'obbligo di installazione dei sistemi antiabbandono e delle relative sanzioni per inottemperanza all'obbligo medesimo;

preso atto del caos di scadenze creato dall'attuale maggioranza governativa, dovuto alla tardiva emanazione del regolamento attuativo da parte del Mit il 23 ottobre scorso e l'entrata in vigore dell'obbligo e delle sanzioni il 7 novembre, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in *Gazzetta* (ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi);

considerato che diverse famiglie, per evitare multa e decurtazione di punti dalla patente, si sono precipitate in acquisti frettolosi e non ragionati, col rischio di aver speso per un prodotto comunque non adeguato allo scopo; alcuni dei genitori attendisti di maggiori chiarimenti, invece, sono stati multati;

evidenziato che l'articolo 52 del provvedimento rinvia le modalità di applicazione dell'incentivo ad un decreto ministeriale da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;

ritenuta la modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione di merito, che proroga l'entrata in vigore delle sanzioni ai 6 marzo 2020, insufficiente ed iniqua, in quanto penalizza sia chi è già stato multato e sia chi ha già messo mano al portafoglio per l'acquisto del dispositivo,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte al fine di ripristinare l'equità di trattamento tra tutti i soggetti interessati delle disposizioni recate dalla legge n. 117 del 2018, a prevedere modalità retroattive per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 52 del provvedimento in esame.

G/1638/131/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane sono previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;

il supporto governativo e più in generale tecnico-amministrativo all'attività di contrattazione con committenti esteri nel comparto sopramenzionato, pur rappresentando un passo auspicabile nella direzione del recupero dello svantaggio del nostro Paese rispetto ai suoi competitori in questo delicato settore, sembra ancora insufficiente;

mancano in effetti previsioni su tutto ciò che precede il momento della contrattazione, ovvero il sostegno da assicurare alle imprese nazionali nelle fasi propedeutiche all'aggiudicazione delle commesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure ancora più incisive di supporto alle imprese nazionali operanti nel comparto dei materiali per la Difesa, nel rispetto dei principi della legislazione vigente, in particolare sviluppando le attività cosiddette di G2G anche nelle fasi precontrattuali che precedono l'aggiudicazione delle commesse da parte di Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare.

G/1638/132/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

il predetto articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 rafforza le previsioni dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, sostituendone il comma 1, in modo tale da allargare il novero delle azioni di sostegno dell'amministrazione della Difesa in favore delle imprese nazionali che esportano materiali d'armamento;

i supporti previsti, ancorché rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione precedente, sono tuttavia ancora insufficienti a compensare il ritardo organizzativo del nostro sistema-Paese in questo delicato settore, in cui le imprese concorrenti spesso si giovano invece di un'azione di sostegno ad ampio spettro, che prevede anche l'intervento dell'autorità politica dei rispettivi governi nelle more delle gare propedeutiche all'aggiudicazione delle commesse;

la valorizzazione della competitività delle nostre imprese esportatrici nel comparto delle produzioni per la Difesa dovrebbe passare attraverso l'allestimento di una strumentazione più complessa, in grado di garantire un sostegno costante, anche tecnico-logistico e di raccolta delle informazioni, alle aziende che partecipano a gare estere per l'aggiudicazione di commesse in ambito militare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre, nelle more di un intervento legislativo che sfoci nella costituzione di una cabina di regia interministeriale simile a quella già esistente nel comparto aerospaziale, le misure organizzative di natura amministrativa necessarie ad assicurare un'azione di supporto più organica alle imprese produttrici di materiali per la Difesa che competono per aggiudicarsi commesse all'estero.

G/1638/133/6

MONTANI, SAVIANE, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premessi che:

l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è certamente condivisibile;

nel panorama industriale italiano, le imprese operanti nel comparto dei materiali d'armamento rappresentano una preziosa riserva di tecnologia ed una importante fonte di contribuzione alla formazione del prodotto interno lordo;

i trattati che regolano il funzionamento dell'Unione europea permettono un maggior intervento degli Stati membri nel comparto delle produzioni per la Difesa, attesa la circostanza che quest'ultimo costituisce una componente della sovranità nazionale che non è stata trasferita ancora all'ambito comunitario. C'è quindi margine per condurre una politica industriale della Difesa di tipo attivo;

l'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituisce, potenziandolo, il regime di sostegno alle imprese già delineato dall'articolo 537-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare;

nel suo parere alla VI Commissione, la IV Commissione ha evidenziato la necessità di adeguare alle nuove disposizioni il regolamento di attuazione previsto al comma 2 dal medesimo articolo 537-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare, chiedendo contestualmente che gli schemi delle auspiccate modifiche vengano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari; il predetto rilievo appare condivisibile,

impegna il Governo:

ad adeguare alle nuove norme introdotte dall'articolo 55 del decreto-legge in esame il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 537-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare, trasmettendo altresì gli schemi delle modifiche alle competenti Commissioni parlamentari.

G/1638/134/6

MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 55-bis del provvedimento in esame, introdotto in sede di esame presso la Commissione di merito, reca interventi al settore delle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli, estendendo l'assicurazione familiare anche alle due ruote attraverso la previsione che tutte le auto e moto o scooter, assicurati all'interno di un nucleo familiare, potranno beneficiare della tariffa più bassa;

tale intervento normativo comporta quindi che se, ad esempio, in famiglia si possiede un motorino assicurato in prima classe di merito, tutti gli altri componenti del nucleo potranno fruire della fascia più bassa di

costo della polizza su qualsiasi altro veicolo, «anche se già assicurato e con classi di merito meno favorevoli, compresa la 14esima»;

si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il c.d. bail m assicurativo all'articolo 188, comma 3-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la previsione l'IVASS possa intervenire nei confronti delle singole imprese assicurative ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi 1 quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea;

tali poteri di intervento, nell'applicazione concreta, rischiano di rivelarsi dannosi per le famiglie e le imprese nell'ottica di garantire la stabilità finanziaria nell'ambito dell'Unione europea palesemente in contraddizione a parere dei firmatari del presente atto con le finalità perseguite dal legislatore con il predetto articolo 55-*bis*, volte, per l'appunto, a favorire le famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con tempi celeri per l'eliminazione del comma 1-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella parte in cui ha introdotto le modifiche all'articolo 188, comma 3-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

G/1638/135/6

MANTOVANI, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (A.S. 1638);

premessi che:

l'articolo 57-*ter* della A.S. 1638, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali;

la norma modifica il comma 25, dell'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-

tembre 2011, n. 148, il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL;

le modifiche prevedono che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale. Inoltre, si dispone nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali, e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associativa tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3), di cui al regolamento di cui al regolamento di cui al D.M. n. 23 del 2012, o comunque nella fascia più elevata di qualificazione professionale, in caso di modifiche al citato regolamento;

considerato che:

Il D.M. n. 23 del 2012, che ha dato attuazione alla normativa prevista dal comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal ti che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

la suddetta norma stabilisce inoltre che, nei casi di composizione collegiale dell'organo, di revisione economico finanziario, le funzioni di Presidente del collegio siano svolte di componente, tra i tre estratti a sorte, che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico;

rilevato che:

le modifiche proposte dall'articolo 57-ter della A.S. 1638, ossia la creazione dell'elenco dei candidati revisori su base provinciale e non più regionale e l'elezione diretta del Presidente del collegio dell'organo dei revisori dei conti da parte dei consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e delle unioni di comuni, rischiano di determinare una grave ingerenza da parte di un soggetto politico-istituzionale su un soggetto tecnico di revisione degli enti locali;

è necessario assicurare l'indipendenza dell'organo di revisione dei conti, il sistema del sorteggio dei componenti dell'organo e la nomina del Presidente, base dei criteri della professionalità ed esperienza, come già previsto nella normativa vigente,

impegna il Governo a:

prevedere uno specifico intervento di carattere normativo in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali per rivedere la normativa prevista dall'articolo 57-ter, assicurando che tale disciplina rispetti i principi di indipendenza e di imparzialità che devono caratterizzare l'organo di revisione.

G/1638/136/6

MONTANI, BAGNALI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

premesso che:

valutato in particolare l'articolo 57-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, che incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei piccoli comuni (fino a 3.000 abitanti), nonché l'attribuzione di un'indennità in favore del presidente della provincia;

considerato, pertanto, la novella di cui al comma 4 dell'articolo 57-quater quale volontà del legislatore di riconoscere il ruolo e le funzioni del presidente della provincia;

ricordato che l'esito referendario negativo del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi, ha - di fatto - riportato «in vita» le istituzioni provinciali, non essendosi manifestata la volontà popolare di eliminarle;

evidenziato che il predetto esito stride ancora oggi con la previsione della cosiddetta legge Delrio n. 56 del 2014, che ha smantellato le province, impoverendole di funzioni fondamentali e portando alla *deregulation* la gestione dell'area vasta a livello territoriale;

ritenuto, pertanto, non più rinviabile un intervento normativo che superi la citata legge n. 56 del 2014 ed al contempo delinei un ordinamento locale delle province in coerenza col dettame costituzionale, che riconosce alle province titolarità di funzioni amministrative (articoli 117 e 118), tra le quali, in qualità di enti con funzioni di vasta area: la pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché la costruzione e gestione delle strade provinciali e relativa regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica; la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo,

impegna il Governo:

a ripristinare le funzioni attribuite alle province ante legge n. 56 del 2014, consolidando la loro esistenza costituzionale alla luce del richiamato voto referendario del 4 dicembre 2016.

G/1638/137/6

CAMPAGNA, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premesso che:

l'articolo 58-ter del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito a finanziamento della cassa integrazione guadagni;

considerato che:

l'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la medesima disposizione prevede altresì che la misura dei citati trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti volti ad escludere l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ai trattamenti di mobilità in deroga erogati in favore di lavoratori dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

G/1638/138/6

CAMPAGNA, LANNUTTI, ORTIS, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (AS 1638),

premessò che:

l'articolo 58-*ter* del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito a finanziamento della cassa integrazione guadagni;

considerato che:

numerose sono le aree soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi industriale complessa o non complessa, esistenti sull'intero territorio nazionale, che vedono coinvolti migliaia di lavoratori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere l'estensione delle previsioni in materia di politiche attive del lavoro attualmente previste in favore dei beneficiari di reddito di cittadinanza anche ai lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, nonché la previsione di specifici benefici in favore dei datori di lavoro che assumano tali lavoratori.

G/1638/139/6

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premessò che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arre-

cando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

per la regione Friuli Venezia Giulia è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri dopo la violenta ondata di maltempo, con piogge, mareggiate e allagamenti che hanno colpito diversi territori nella prima metà di novembre;

i danni maggiori, con gravi conseguenze, si sono verificati soprattutto nella Bassa Friulana. Otto chilometri di spiaggia di Ugnano, in particolare dalla Terrazza a mare al Faro rosso, sono stati erosi. Sono state invase dall'acqua le strade più vicine alle rive, ai porti e alle banchine. Nel centro abitato continuano a susseguirsi *black-out*. L'accesso al pontile del faro rosso non è consentito. L'acqua ha tracimato nelle darsene, soprattutto a Marina Uno, a Marina Punta Verde e al Porticciolo dei Residenti;

la forte mareggiata ha provocato l'ingresso di acque nella zona della Pagoda e di Piazza del Mare a Ugnano Pineta. A Marina Uno l'acqua ha superato il livello della banchina di più di 30 centimetri. Abitanti e volontari della Protezione Civile hanno lavorato per ore per svuotare scantinati e garage allagati;

numerosi allagamenti si sono verificati anche nella pianura friulana, nella pedemontana e nella zona montana. In provincia di Trieste, a Trebiciano e località Bottazzo; allagamenti e cadute di alberi e un nuovo picco di marea ha causato disagi al Villaggio del Pescatore, a Trieste e Grado, in quest'ultima località, per l'effetto combinato di marea e precipitazioni. Sono stati chiusi i guadi sui torrenti Malina e Cellina Meduna e la strada 38 del Cornappo per caduta massi,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

G/1638/140/6

BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, SIRI

Il Senato,

premessi che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziare dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

in due anni le zone a rischio frane nella regione sono aumentate del 28 per cento: lo rileva il *report* del centro studi di Confagricoltura, elaborato su indagini Ispra. Dall'indagine emerge come la Calabria sia tra le regioni italiane che hanno visto maggiormente incrementare la vastità di aree a rischio idrogeologico e le aree di territorio esposte al pericolo di frane; secondo la stima del centro studi Confagricoltura, tali aree sono incrementate da 706 chilometri quadrati del 2015 a 903 chilometri quadrati del 2017, con una crescita del 28 per cento;

si tratta di una variazione che pone la Calabria al terzo posto in graduatoria tra le regioni per aumento delle zone soggette a rischio idrogeologico: in pratica su circa il 6 per cento dell'intero territorio calabrese incombe il rischio dei potenziali danni derivanti da frane e smottamenti e l'11,5 per cento dell'intera Calabria è a rischio idraulico;

le aree più esposte sono quelle che ricadono nelle zone rurali e nei piccoli comuni dell'entroterra, dove maggiore è stato il fenomeno dell'abbandono del territorio e che nel tempo hanno per questo subito pesanti conseguenze in termini di vite umane e di erosioni di terreni agricoli;

le frane e le alluvioni, oltre a costituire un grave rischio per l'incolumità dei cittadini rappresentano un onere non indifferente per le finanze pubbliche; in termini di riparazione dei danni, nell'ultimo anno, la Calabria risulta essere tra le aree più colpite;

per le peculiari caratteristiche geologiche, morfologiche e di uso del suolo, la Calabria si presenta come una delle aree europee con più ele-

vata predisposizione al dissesto. Infatti, il territorio è geologicamente «giovane», pertanto, è soggetto ad intensi processi morfogenetici che modellano in modo sostanziale il paesaggio;

il territorio della Calabria dopo i recenti eventi meteorologici eccezionali, è per buona parte devastato, non solo i centri urbani ma anche e soprattutto le campagne. Il Lametino, il Vibonese e la Fascia Ionica Centrale sono state le zone più colpite ma ovunque ci sono state frane e smottamenti. Gli agricoltori lamentano, oltre alla perdita del prodotto, la totale distruzione degli impianti irrigui, delle recinzioni, il danneggiamento delle strutture rurali e prevedono un generale stato di sofferenza, soprattutto negli agrumeti, a causa del perdurante ristagno idrico;

a complicare la situazione interviene anche l'estrema eterogeneità degli assetti geologico-strutturali, idrogeologici e geologico-tecnici e l'ampia gamma di condizioni microclimatiche che rendono difficile la valutazione del rischio idrogeologico;

l'abusivismo e la cementificazione priva di regole, la continua ed intensa urbanizzazione lungo i corsi d'acqua e in prossimità di versanti fragili e instabili, il disboscamento, l'abbandono delle aree montane e l'agricoltura intensiva sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono a sconvolgere il fragile equilibrio idrogeologico del territorio. Il recente abbandono delle pratiche agrosilvo-pastorali e del territorio montano-collinare, in genere, hanno portato ad una progressiva riduzione del presidio del territorio e della manutenzione delle opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti;

negli ultimi anni, è poi mancata quasi completamente, nel nostro paese, una seria e diffusa politica di prevenzione, e sono state messe a disposizione risorse finanziarie solo a «disastro avvenuto»;

i maggiori danni si riscontrano nel lametino, dove un ciclone mediterraneo, caratterizzato da forti venti che hanno superato i 100 chilometri all'ora e piogge intense, ha scoperchiato le serre e i tendoni, danneggiando gravemente le colture frutticole, con particolare riferimento agli agrumi, e quelle orticole, e provocando la caduta totale delle olive con danneggiamento di molte piante e con sradicamento di centinaia di esse;

le intense piogge hanno allagato molte piantagioni di agrumi in tutta l'area jonica reggina. Nel crotonese diverse aziende zootecniche sono state addirittura costrette ad evacuare il bestiame a causa delle avverse condizioni meteo;

tra i comparti più colpiti dal recente maltempo è quello dell'olivicultura in Calabria, travolto nella fase più delicata, che ha registrato la peggior produzione degli ultimi decenni: -76,6 per cento su base annuale;

in particolare le gelate primaverili, la siccità estiva e soprattutto le recenti piogge violente cadute su tutto il territorio calabrese si sono rivelate come un moltiplicatore negativo della naturale alternanza tra annate cariche e scariche della produzione;

gli agricoltori colpiti nel momento più importante della stagione olivicola, non possono rinunciare a questa primaria fonte di reddito,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

G/1638/141/6

SIRI, SAVIANE, MONTANI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziati dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

nel Lazio i danni causati dal maltempo hanno colpito duramente il capoluogo pontino, battuto in particolare da una tromba d'aria tra il lungomare da Capo Portiere, Foceverde e via Massaro, passando per il Villaggio Giornalisti. Sul lungomare di Latina è stata completamente divelta la struttura lignea di uno stabilimento balneare e sono stati danneggiati diverse case, fabbricati e strutture;

sono stati numerosi i danni dovuti ai recenti fenomeni di maltempo su tutta la provincia di Latina; tra le aree più colpite ci sono i Monti Lepini, Norma e Pontinia; il centro urbano si è completamente allagato per l'esondazione di alcuni canali; alcune strade del centro cittadino hanno avuto seri danni rendendo problematica la viabilità dell'intera zona;

a Cisterna di Latina, in particolare, la tromba d'aria ha colpito il tetto dell'istituto scolastico Giovanni Cena provocando danni alla struttura. Risultano danneggiati in altre zone del territorio anche diversi pali per la pubblica illuminazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi nella Regione Lazio, con particolare riferimento alla provincia di Latina.

G/1638/142/6

SIRI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE

Il Senato,

premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziata dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

in particolare nella regione Marche, gli ultimi episodi di maltempo hanno devastato la costa da Pesaro a Fano, danneggiato barche e stabilimenti balneari e interrotto strade di accesso. È stato duramente colpito soprattutto il litorale Sottomonte, con allagamenti di sottopassi e distruzione delle spiagge. Il mare ha letteralmente divorato tratti di spiaggia, abbattuto barriere in diversi punti e cancellato dighe di sabbia, costruite appositamente alla fine della stagione turistica quale riparo dalle mareggiate, arrivando ad allagare uffici e depositi di attrezzature;

a Ponte Sasso, presso il club nautico «Barracuda», alcuni motoscafi in rada sono stati spazzati via dalla furia del mare che li ha spinti contro altre imbarcazioni, creando danni agli scafi e ai motori;

a Metaurilia, la mareggiata ha cancellato gran parte delle spiagge e ha ostruito le vie di accesso con i detriti spinti dall'acqua;

a «Boiani beach» si sono registrati notevoli danni e il lido è rimasto isolato a causa degli allagamenti. Sul lungomare di Marotta, presso il pub «Vagabondi», la mareggiata ha spazzato arredi, cavi elettrici e scaffalature, compromettendo anche la stabilità del pavimento in legno del locale, mentre una gran parte del lungomare è stata invasa da detriti e calcinacci;

le segnalazioni di privati cittadini, nella maggior parte dei casi titolari di stabilimenti balneari, sono stati in totale 29, per un ammontare complessivo stimato in 308.750 euro, e hanno riguardato il ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e danni subiti da attività economiche e produttive. Per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, come ad esempio la Passeggiata del Lisippo che ha subito la rottura parziale di una panchina e di una paratia e il danneggiamento di vari arredi urbani, la ricognizione ha stimato necessità finanziarie per circa 30 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

G/1638/143/6

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziata dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

da un primissimo quadro dei danni subiti da molti territori veneti, emerge una quantificazione iniziale e parziale dei danni per circa 150 milioni di euro, che interessa le coste, la montagna, le strade, i bacini di tutti i principali fiumi, gli allevamenti di molluschi del Polesine. A tale cifra andranno infatti via via a sommarsi i danni pubblici, quelli subiti da privati e imprese e le spese di prima emergenza già sostenute dalle amministrazioni territoriali, per i quali la stima è ancora in corso;

nella richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza a livello nazionale, la Regione Veneto, ha chiesto anche un immediato sostegno economico per le prime spese e un ulteriore sostegno economico, in considerazione delle difficoltà delle amministrazioni locali e della stessa Regione ad affrontare la situazione con le sole misure di finanza ordinaria;

l'ultima ondata di maltempo è stata fatale soprattutto per la costa veneta, con il mare che ha «cancellato» il litorale e raggiunto il centro di Bibione e Jesolo. Ingenti danni sono stati registrati anche a Caorle, Eraclea Mare e Chioggia; tutte le località della costa veneta sono state colpite in maniera pesantissima;

sono in particolare ingenti i danni strutturali agli stabilimenti balneari ed alle strutture in genere, che necessiteranno interventi manutentivi prolungati e impegnativi in termini di tempo e costi. Le condizioni sono ancora critiche in tutte le località balneari,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

G/1638/144/6

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI

Il Senato,

premesso che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre

del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziata dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

nel Lazio le situazioni più critiche si sono verificate nella città di Roma dove si sono registrati inevitabili disagi alla circolazione, con strade ammaliate e macchine bloccate nel traffico. La stazione metro di Repubblica è stata chiusa, così come quella di Manzoni. Le stazioni si sono allagate e i passeggeri hanno dovuto abbandonare le banchine a causa dei danni da maltempo. Nella metro di Termini un fiume d'acqua ha invaso i binari, con conseguenti disagi per i pendolari; Disagi si sono registrati anche a piazza Istria, Casal Bruciato, via Nomentana e Scalo San Lorenzo, dove si sono verificati allagamenti sulle strade;

ingenti danni si sono verificati anche sul litorale romano, da Ostia a Civitavecchia, a causa del forte vento e della mareggiata; la situazione è stata particolarmente critica a Santa Marinella dove il dipartimento Edilizia scolastica della città metropolitana di Roma ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle scuole per ripristinare la funzionalità degli edifici più colpiti dalle intense piogge;

sono stati oltre 150 gli interventi effettuati da protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale, polizia stradale, carabinieri. Sono state impegnate praticamente tutte le forze dell'ordine, ai Castelli Romani da Velletri a Genzano, da Rocca di Papa a Cecchina, Grottaferrata, Frascati, Monte Porzio Catone, Ariccia e Ciampino;

moltissime zone si sono trovate in grave difficoltà a causa di frane, smottamenti strade danneggiate e cadute di alberi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare le emergenze dal maltempo che ha colpito la Regione Lazio.

G/1638/145/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premessi che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziata dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

da Gallipoli a Porto Cesareo, da Taranto a Brindisi, la Puglia è in ginocchio a causa del maltempo ed in particolare del ciclone mediterraneo che ha letteralmente sferzato il territorio;

le piogge torrenziali hanno devastato campi e aziende provocando una mole di danni ancora in corso di quantificazione; eccezionali mareggiate, con onde che a Porto Cesareo e a Gallipoli hanno toccato i 5 metri di altezza, hanno superato la linea di costa invadendo strade e case lungo tutto il Sud della Puglia; sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, dall'Adriatico allo Jonio;

il vento ha raggiunto anche i 100 chilometri orari - secondo le stime fatte dalla Capitaneria di porto - con l'acqua che ha invaso canali di bonifica, strade, ristoranti, bar e locali pubblici; dalla furia della tempesta sono caduti alberi e pali della pubblica illuminazione e abbattuti pannelli e muretti di contenimento. Decine di barche hanno rotto gli ormeggi e sono finite alla deriva sugli scogli, sbattute sulla banchina o trascinate a terra per centinaia di metri. Porto Cesareo e Gallipoli si svegliano nell'incubo, con onde che superano i cinque metri,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

G/1638/146/6

SAVIANE, MONTANI, BAGNAI, SIRI

Il Senato,

premessi che:

gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arre-

cando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-*octies* che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;

le risorse stanziata dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;

i recenti fenomeni temporaleschi in Liguria hanno provocato una grande frana con conseguente crollo di una porzione di circa trenta metri del viadotto sul lato più a monte della A6 Torino-Savona, tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino, assieme ad un importante tratto di montagna;

il *guard rail* autostradale ha tenuto da una parte rimanendo sospeso nel vuoto mentre la carreggiata ha ceduto completamente. La frana ha travolto i pilastri e ha creato una voragine profonda; solo dopo ore di ricerche si è avuta la certezza che non ci fossero mezzi coinvolti;

anche il viadotto nella direzione opposta è stato chiuso per precauzione e l'intera zona interessata dalla frana è tuttora parzialmente isolata. La Liguria ha rivissuto l'incubo del ponte Morandi e ancora una volta ha mostrato tutta la fragilità di un territorio messo in ginocchio, in questo caso, dal maltempo;

il Consiglio dei ministri ha deliberato l'estensione dello stato d'emergenza per il maltempo in Liguria stanziando 39,95 milioni per coprire le somme urgenze. Una cifra al momento insufficiente, visto che la Regione ne aveva chiesti 85 oltre ai 7,7 della prima istanza ancora non finanziati;

i sindaci hanno solo 30 giorni per anticipare i soldi e avviare gli interventi per risolvere le prime emergenze dovute al maltempo; la mancata copertura da parte del Governo dell'intero ammontare dei danni e la mancata certezza sulle tempistiche dell'arrivo delle risorse, creano serie complicazioni alla gestione dell'emergenza da parte delle amministrazioni comunali che si trovano già in grande difficoltà;

si apprende dai giornali che la conta dei danni alla regione Liguria, ad oggi, supera i 400 milioni di euro, comprensivi delle nuove somme urgenze, senza contare i danni provocati a privati e aziende. Si tratta di un «pacchetto» di emergenze che, secondo i firmatari dell'ordine del giorno dovrebbe essere trattato, nel suo complesso, con un intervento normativo straordinario, come avvenuto nel caso di Venezia o, rimanendo in Liguria, per la mareggiata del 2018,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Venerdì 13 dicembre 2019

Plenaria

129^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sul provvedimento in titolo; rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di convocare la Commissione alle ore 16 di lunedì 16 dicembre, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, e alle ore 8.30 di martedì 17 dicembre per proseguire l'esame in sede referente del decreto-legge n. 126 del 2019. Ulteriori sedute potranno essere convocate tenendo conto delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Concorda la Commissione.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) lamenta la posticipazione della seduta odierna, convocata alle ore 8,30, comunicata in concomitanza con

l'orario di inizio dei lavori e quando era già presente il sottosegretario De Cristofaro, segnalando che si sarebbe dovuto procedere in tal senso nella serata di ieri. Non si tratta del primo episodio di questa natura: trovando intollerabile tale situazione, auspica un'organizzazione dei lavori più rispettosa e corretta.

Si unisce la senatrice VANIN (M5S), che lamenta una disorganizzazione che finisce per rappresentare, a suo giudizio, una mancanza di cortesia istituzionale. Concordando con la senatrice Sbrollini sul fatto che si sarebbe dovuto procedere a ritardare o sconvocare la seduta odierna già nella serata di ieri, auspica una diversa organizzazione dei lavori.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) riconosce le difficoltà nell'organizzazione dei lavori della Commissione in questa fase; tuttavia, concorda con gli interventi che l'hanno preceduta nel ritenere che già nella serata di ieri si sarebbe dovuto ritardare o sconvocare la seduta odierna, essendo chiaro che i pareri della Commissione bilancio non sarebbero pervenuti. Conclude invitando a confermare o meno le convocazioni ora concordate per la prossima settimana, con particolare riferimento a quelle in orario antimeridiano, considerando il possibile andamento dei lavori e con congruo preavviso.

Il PRESIDENTE precisa che, a differenza di quanto ora sostenuto, non era stata esplicitamente esclusa, per quanto a sua diretta conoscenza, la possibilità di acquisire i pareri della Commissione bilancio. Il suo intento e il suo preciso dovere istituzionale è quello di garantire alla Commissione ogni possibilità – anche minima – di lavorare, peraltro in una settimana di intenso lavoro parlamentare, su un provvedimento d'urgenza inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'inizio della prossima settimana; e di lavorare consentendo alla Commissione e al Senato, se ve ne sono le condizioni, di svolgere la propria funzione in modo pieno, anche con eventuali modifiche a un provvedimento di particolare rilievo per le competenze della Commissione stessa. Conclude sottolineando che solo questa mattina è stato possibile ricalibrare la convocazione della seduta odierna.

La senatrice VANIN (M5S) ribadisce l'auspicio di una migliore organizzazione dei lavori, censurando vibratamente quella che considera una mancanza di rispetto anche nei confronti del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE prende atto e ricorda nuovamente le ragioni della seduta odierna e della sua posticipazione.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Venerdì 13 dicembre 2019

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÚ

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CANTÚ, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, dà la parola alla relatrice.

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra lo schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato.

Sullo schema summenzionato il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BOLDRINI (PD) rimarca che il provvedimento in esame reca diverse disposizioni di interesse sanitario e dà atto che esse sono state perfezionate, durante l'esame in prima lettura, anche con il contributo dei

Gruppi d'opposizione. Ritiene che si tratti di un passo ulteriore verso la risoluzione dei problemi più gravi del Servizio sanitario nazionale – ad esempio in tema di assunzioni di personale e acquisto di prestazioni –, mosso con la giusta attenzione verso le esigenze della programmazione. Reputa meritevoli di particolare apprezzamento, tra le altre, la disposizione per la prevenzione delle ludopatie e quella volta ad agevolare l'acquisto dei dispositivi intesi a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli.

Dichiara pertanto, a nome del proprio Gruppo, voto favorevole.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) manifesta perplessità sui contenuti del provvedimento in esame, dolendosi che non ci sia stata la possibilità di apportare migliorie in sede emendativa.

Si rammarica, in particolare, del fatto che non sia stato accolto un emendamento a sua firma per adeguare la tassazione sui prodotti del tabacco riscaldato: la proposta emendativa era finalizzata, al contempo, a disincentivare l'utilizzo di questi prodotti e a creare la copertura finanziaria per interventi in materia di cure palliative e farmaci orfani.

Riguardo al tema delle dipendenze, osserva che l'atteggiamento delle forze di Governo è contraddittorio: da una parte, si prevede un fondo da destinare alla prevenzione del gioco da parte di minori; dall'altra, si approvano emendamenti in materia di vendita della canapa che inviano un messaggio sbagliato e possono contribuire all'avvicinamento dei giovani alle dipendenze.

Quanto alla prevista ristrutturazione delle strutture degli *ex* ospedali psichiatrici, si augura che essa preluda ad un processo di valorizzazione, posto che si tratta, spesso, di edifici di pregio.

Annuncia che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando le considerazioni svolte dalla senatrice Cantù nel corso del dibattito. Formula l'auspicio che le osservazioni inserite nello schema di parere siano recepite nell'ambito del provvedimento in esame.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto in votazione e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638**

La Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento titolo;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 45 differisce dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale – ai fini dell'accesso all'incremento previsto dalla legge 145/2018, per il 2020 e il 2021, delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale – deve essere sancita l'intesa sul Patto per la salute 2019-2021;

il comma 1-*bis* dell'articolo 45 modifica la disciplina sui limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nel senso di ampliare ulteriormente le possibilità di assunzione, per il triennio 2019-2021, rispetto a quanto previsto dal d.l. n. 35 del 2019;

il comma 1-*ter* dell'articolo 45 sopprime, a decorrere dal 2020, le riduzioni, previste dalla norma vigente, relative all'importo ed ai corrispondenti volumi d'acquisto – da parte del Servizio sanitario regionale – di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, facendo riferimento, come nuovo limite massimo, al totale della suddetta spesa relativa all'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale;

il comma 1-*quater* dell'articolo 45 interviene sui limiti massimi di età per gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che i vigenti limiti – i quali escludono i soggetti che abbiano un'età pari o superiore a 65 anni – si computino con riferimento alla data di conferimento dell'incarico;

l'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica (già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019) in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, e prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiano all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica al Sistema suddetto dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri;

l'articolo 29 autorizza la costituzione di un fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, al fine di prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali;

l'articolo 32-*ter* dispone, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali;

l'articolo 32-*sexies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici;

l'articolo 59, comma 3, lettera a), e l'elenco 1 allegato prevedono, ai fini della copertura finanziaria di alcune disposizioni del presente decreto, una riduzione per il 2019, in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa, delle dotazioni di alcuni programmi di spesa. Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, la riduzione concerne: nella misura di 2 milioni di euro il programma 1.1 («Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»), nell'ambito della missione «Tutela della salute»), nella misura di 10 milioni il programma 1.7 («Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure»), nell'ambito della summenzionata missione «Tutela della salute») e nella misura di 2 milioni il programma 3.1 («Indirizzo politico»), nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»).

l'articolo 7 reca disposizioni volte al contrasto delle frodi nel settore dei carburanti e dei combustibili, anche al fine di tutelare la salute pubblica;

gli articoli 46-*bis* e 58-*octies* destinano risorse finanziarie in favore dell'edilizia scolastica (anche per il profilo della sicurezza);

l'articolo 52 concerne agevolazioni finanziarie per l'acquisto di dispositivi intesi a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli;

l'articolo 55-*ter* modifica la disciplina di rango regolamentare «sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali»;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 45, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la disciplina sui limiti annui di spesa, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, posto che i limiti di spesa introdotti dal d.l. n. 35 del 2019, sui quali interviene il comma 1-*bis* predetto, non si applicano ad esse;

b) con riferimento al comma 1-*ter* dell'articolo 45, si rileva che l'aumento dei volumi d'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accre-

ditati, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, dovrebbe essere espressamente collegato all'applicazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi 515 e 516, della legge n. 145/2019, in materia di miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e di ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili (principio di negoziazione sulla base di rating prestazionale, quale regola da sistematizzare per tutti gli importi e i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a contratto in regime di Servizio sanitario nazionale);

c) con riferimento al comma 1-*quater* dell'articolo 45, si osserva che la nuova disciplina in materia di limiti massimi di età per gli incarichi di direzione all'interno del Servizio sanitario nazionale dovrebbe essere estesa anche ai direttori socio-sanitari, laddove previsti a livello regionale, con espressa previsione di estensione applicativa della disciplina giuslavoristica e previdenziale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

